



Elettro Pinto S.r.l.

Via Beveraturo, s. n. c., 84087 – Sarno (SA)
C. F./P. IVA: 03903710659
Tel. +39.081.51.36.394 / Mob. +39.393.95.68.382
PEO: info@elettropinto.it
PEC: info@pec.elettropinto.it
Sito web: www.elettropinto.it

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX
D. LGS. 8 GIUGNO 2001, NR. 231, ADOTTATO
DALL'AMMINISTRATORE UNICO
IL 27 GIUGNO 2022 E IN VIGORE DAL 27 LUGLIO 2022**

INDICE

PREAMBOLO

1.Costituzione della Elettro Pinto s. r. l., oggetto sociale, core business e forma di amministrazione adottata.

2.Scopo del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 8 giugno 2001, nr. 231.

I) PARTE GENERALE

1.QUADRO NORMATIVO, RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E LINEE GUIDA.

1.1.Introduzione.

1.2.Il regime di imputabilità della responsabilità amministrativa dipendente da reato. Definizioni di interesse e vantaggio.

1.3.Reati presupposto della responsabilità amministrativa. Classificazioni, definizioni, apparato sanzionatorio e cautelare. Guida alla consultazione.

1.4.L'onere della prova. Definizioni di soggetto apicale, subordinato e collaboratore esterno.

1.5.Il modello di organizzazione, gestione e controllo: struttura, funzioni di vigilanza e protocolli procedurali.

1.6.Linee guida elaborate da Confindustria. Rilevanza, cenni e rinvio.

2.CODICE ETICO.

2.1.Preambolo.

2.2.Ambito di applicabilità soggettivo e oggettivo.

2.3.Valori etici fondamentali.

2.4.Principi guida nei rapporti interni alla società e con i collaboratori esterni.

2.5.Principi guida nei rapporti con i soggetti fornitori e clienti.

2.6.Principi guida del comportamento sul mercato.

- 2.7.**Principi guida nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- 2.8.**Principi guida per l'utilizzo in sicurezza delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni strumentali aziendali materiali e immateriali.
- 2.9.**Principi guida in tema di protezione dei dati aziendali e personali.
- 2.10.**Bilanciamento dei poteri. Divieto di accentramento di funzioni. Conflitto di interessi.
- 2.11.**Pubblicità e modifiche.
- 2.12.**Decorrenza.

3.CODICE DISCIPLINARE.

- 3.1.**Peambolo.
- 3.2.**Principi generali.
- 3.3.**Titolarità della potestà disciplinare.
- 3.4.**Ambito di applicabilità soggettivo e oggettivo.
- 3.5.**Regole di condotta applicabili ai soggetti interni ex artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b), d. lgs. 231/2001.
- 3.6.**Regole di condotta applicabili ai soggetti interni in ragione della normativa giuslavoristica.
- 3.7.**Apparato sanzionatorio e criteri di scelta della sanzione da irrogare ai soggetti interni.
- 3.8.**Procedimento di contestazione dell'infrazione e di applicazione della sanzione.
- 3.9.**Regole di condotta applicabili ai collaboratori esterni.
- 3.10.**Rinvio.
- 3.11.**Pubblicità e modifiche.
- 3.12.**Decorrenza.

4.FUNZIONI DI VIGILANZA EX ART. 6, COMMA 4, D. LGS. 231/2001.

- 4.1.**Attribuzione.
- 4.2.**Requisiti dell'attività di vigilanza e budget annuale.
- 4.3.**Input e output informativo. Gestione ed archiviazione dei dati.
- 4.4.**Documentazione delle attività espletate.

5.PUBBLICITÀ DEL MOGC E FORMAZIONE.

II) PARTE SPECIALE

1.MAPPATURA DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO PER OGNI AREA DI ATTIVITA' E MISURE DI PREVENZIONE.

1.1.Premessa metodologica.

1.2.Organigramma societario e aree di attività.

2.I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO E GLI SPECIFICI PROTOCOLLI PROCEDURALI ADOTTATI.

2.1.Reati contro la Pubblica Amministrazione (d'ora in poi P. A.), *ex artt. 24 e 25, d. lgs. 231/2001.*

2.2.Reati informatici e di trattamento illecito di dati, *ex art. 24-bis, d. lgs. 231/2001.*

2.3.Reati di criminalità organizzata, *ex art. 24-ter, d. lgs. 231/2001.*

2.4.Reati di falsità in monete e carte di pubblico credito, *ex art. 25-bis, d. lgs. 231/2001.*

2.5.Reati contro l'industria e il commercio, *ex art. 25-bis 1, d. lgs. 231/2001.*

2.6.Reati societari e tributari, *ex artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies, d. lgs. 231/2001.*

2.7.Reati in materia di sicurezza sul lavoro *ex art. 25-septies, d. lgs. 231/2001.*

2.8.Reati contro il patrimonio, *ex art. 25-octies, d. lgs. 231/2001.*

2.9.Reati ambientali, *ex art. 25-undecies, d. lgs. 231/2001.*

2.10.Reati presupposto per i quali non si prevedono protocolli procedurali esclusivi.

2.11.Altri reati presupposto.

3.CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE/ASSUNZIONE DEI SOGGETTI APICALI, DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI, CLIENTI E FORNITORI.

III) PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO. CHECK PERIODICI SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO.

IV) ALLEGATI

1.ESTRATTO DEL D. LGS. 231/2001, SEZIONE III.

2.ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

3.MODIFICHE ALLO STATUTO.

4.VISURA CAMERALE AGGIORNATA ALL'ADOZIONE DEL MODELLO.

5.ELENCO E CERTIFICAZIONI ISO.

6.CONTRATTI/DOCUMENTAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

7.SINTESI POLIZZA RC.

8.LETTERA DI ATTRIBUZIONE RATING LEGALITA'.

9.MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI.

10.MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI SOGETTI FORNITORI E CLIENTI.

11.SCHEDA CANALI DI COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE, IN FORMA RISERVATA, SIA CARTACEA CHE DIGITALE, DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA. MODULISTICA.

PREAMBOLO

1. Costituzione della società, oggetto sociale, core business e forma di amministrazione.

La Elettro Pinto s. r. l. è stata costituita il 6 maggio 2002. Ha sede legale e operativa a Sarno (SA), alla Via Beveraturo, snc. L'oggetto sociale, qui riportato sinteticamente, consiste nella "*progettazione, installazione, creazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione per impianti di produzione, trasformazione, distribuzione e di utilizzazione dell'energia*". Il capitale sociale, interamente versato mediante conferimenti in danaro, ammonta a euro 105.000,00.

Il core business della società si sostanzia nella progettazione, nell'installazione e nella manutenzione di impianti elettrici di natura industriale, nonché funzionali alle attività proprie del settore terziario, con particolare riferimento al trasporto pubblico. Numerose sono le commesse a medio-lungo termine con clienti leader dei rispettivi settori, come la Hitachi Rail Italy S. p. A., la ADR, la Colas Rail, la Siram Veolia, la Avio e la MST.

La Elettro Pinto s. r. l. adotta la forma di amministrazione di tipo monocratico; all'Amministratore unico sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'azienda ha aderito alla s. c. a. r. l. Vittoria consorzio stabile che persegue, senza fine di lucro, uno scopo mutualistico tra i soci.

2. Scopo del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 8 giugno 2001, nr. 231.

Mediante l'adozione del presente modello (d'ora in poi MOGC) la Elettro Pinto s. r. l. intende perseguire la finalità di garantire la corretta e trasparente gestione dell'attività aziendale, prevenire la commissione dei reati presupposto e, nella denegata ipotesi di una loro commissione, preservare la società dalle conseguenze sanzionatorie previste dal d. lgs.

231/2001, nell'interesse degli organi sociali, del patrimonio e delle risorse umane.

La Elettro Pinto s. r. l. ritiene che attraverso l'adozione del MOGC potrà beneficiare di un maggior gradimento sul mercato di riferimento, caratterizzandosi come società che fa della legalità e delle buone pratiche le reali e indefettibili condizioni di una regolare, efficiente ed efficace gestione d'impresa.

Alla Elettro Pinto s. r. l. è stato attribuito il rating di legalità con il punteggio di 3*.

I) PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO, RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E LINEE GUIDA.

1.1. Introduzione.

Il d. lgs. 8 giugno 2001, nr. 231, ha introdotto la *"disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ..."*. Trattasi, dunque, di una responsabilità qualificata dallo stesso legislatore come *"amministrativa"*, ma dipendente, o, per meglio dire, conseguente, alla commissione di uno o più reati presupposto indicati dal medesimo decreto delegato e commessi dalla persona nell'ambito del ruolo che riveste per l'ente.

Risulterà opportuno evidenziare che, pur non essendo obbligatoria, la mancata adozione del MOGC espone l'ente a un elevato rischio di responsabilità. Specularmente, è necessario che il modello sia effettivamente idoneo alla prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto e concretamente attuato, pena la neutralizzazione della sua efficacia esimente.

1.2. Il regime di imputabilità della responsabilità amministrativa conseguente da reato. Definizione di interesse e vantaggio.

Affinchè possa muoversi un rimprovero all'ente è richiesto che sotto il profilo oggettivo il reato sia commesso (quantomeno anche) nel suo interesse o a suo vantaggio, concetti che rappresentano i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità alla persona giuridica. Va da sé, dunque, che il reato perpetrato dalla persona fisica nel suo esclusivo interesse o vantaggio elimina in radice ogni possibilità di ascrivere la responsabilità amministrativa all'ente.

Sotto il profilo soggettivo è necessario che il reato sia commesso dalla persona fisica che per l'ente ricopra un ruolo, anche meramente di fatto.

Venendo alle definizioni di interesse e vantaggio, va premesso che entrambi i referenti normativi sono caratterizzati dal beneficio economico-patrimoniale conseguito o conseguendo dall'ente, ma, come evidenziato dalle SS. UU. della Corte Suprema di Cassazione, *"sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile 'ex ante', cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile 'ex post', sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito"* (cfr. Cass. pen., SS. UU., 18 settembre 2014, nr. 38343).

Nell'ambito della medesima pronuncia, il Giudice di legittimità ha parimenti chiarito che l'interesse o il vantaggio tratto dall'ente deve essere ineluttabilmente riferito non già all'evento naturalistico costituente reato, ma alla condotta criminosa: *"in tema di responsabilità da reato degli enti ex D. Lgs. n. 231/01, con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto. Qui si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale dell'idea normativa di profitto"* (cfr. ivi). E diversamente non potrebbe essere, a patto di non escludere dal novero dei reati presupposto quelli di mera condotta e quelli colposi omissivi impropri, rispetto ai quali ultimi sarebbe arduo intravedere un interesse o vantaggio giuridicamente e patrimonialmente apprezzabile conseguito dall'ente a fronte del decesso (evento naturalistico costituente reato) di un proprio dipendente in conseguenza della violazione della disciplina normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

È opportuno sottolineare, infine, che la responsabilità amministrativa dell'ente ha natura autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica.

1.3.Reati presupposto della responsabilità amministrativa. Classificazioni, definizioni, apparato sanzionatorio e cautelare. Guida alla consultazione.

Esponiamo di seguito una serie di riferimenti generali che fungono da guida alla consultazione dell'allegato estratto del d. lgs. 231/2001 nella parte in cui elenca i reati presupposto¹, rinviando, per i profili sostanziali, alla Parte speciale.

Il reato può essere definito come un comportamento, attivo o passivo, al verificarsi del quale l'ordinamento giuridico prevede l'applicazione di una sanzione prevista dal codice penale (o dalle leggi ad esso complementari) quale conseguenza di quel comportamento.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni: i primi sono puniti con le sanzioni principali dell'ergastolo, della reclusione e della multa e i secondi sono puniti con le sanzioni principali dell'arresto e dell'ammenda. Per i reati di competenza del Giudice di Pace sono previste anche sanzioni di specie diversa.

Rispetto al momento consumativo, i reati si differenziano in istantanei, se il momento consumativo è istantaneo (ad es. *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* ex art. 8, d. lgs. 74/2000), permanenti, se il momento consumativo si protrae nel tempo (ad es. *riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù* ex art. 600, c. p.) o abituali se il reato si configura a seguito di un comportamento reiterato nel tempo (esempio appena fatto).

¹ Tali sono al momento dell'adozione del modello. Le eventuali, successive, modifiche e integrazioni devono intendersi automaticamente recepite nel presente paragrafo. Tuttavia, qualora richiederanno nuove valutazioni del rischio, la Parte speciale del modello sarà opportunamente revisionata.

Pure si distinguono i reati di pericolo da quelli di danno: nei primi, il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice non è leso, ma posto in pericolo (ad. es. *aggiotaggio* ex art. 2637, c. c.), laddove nei secondi il bene giuridico è effettivamente leso (ad. es. *omicidio colposo* ex art. 589, c. p.). Nei reati di pericolo questo può essere astratto o concreto, a seconda della valutazione del pericolo fatta *ex ante* dal legislatore (ad es. delitti di *eversione dell'ordine democratico*) o *ex post* dal Giudice, poiché il pericolo rappresenta un elemento costitutivo del reato che in quanto tale va accertato nello specifico (ad es. strage ex art. 422, c. p.).

I reati possono consistere in condotte commissive o omissive. Tra i reati omissivi si collocano quelli omissivi impropri, in cui alla condotta omissiva segue la verifica di un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire. Tra la condotta omissiva e la verifica dell'evento deve sussistere il nesso di causalità.

I reati possono essere di evento o di mera condotta: i primi prevedono il verificarsi di un evento (ad es. *lesioni colpose* ex art. 589, c. p.), i secondi si realizzano solo ponendo in essere (condotta commissiva) o non ponendo in essere (condotta omissiva) un determinato comportamento vietato o richiesto dalla legge penale. Anche nei reati di evento la condotta che lo causa può essere commissiva o omissiva, ma tra la condotta e l'evento deve sempre sussistere il nesso di causalità. La condotta può essere a forma libera (ad es. *omicidio* ex art. 575, c. p., la morte di un uomo può essere cagionata in qualsiasi modo) o vincolata (ad es. *truffa* ex art. 640, c. p., sono richiesti artifici e raggiri).

I reati si distinguono pure in propri e comuni: nei primi il soggetto attivo riveste una determinata qualità personale (ad es. il pubblico ufficiale in relazione alla concussione ex art. 317, c. p.), nei secondi non è richiesta una specifica qualità personale del soggetto attivo (ad es. *ricettazione* ex art. 648, c. p.). E' possibile il concorso del comune cittadino nel reato proprio commesso dal pubblico ufficiale. In generale, il concorso può essere eventuale (come nell'esempio appena fatto) o necessario (ad es. *associazione per delinquere* ex art. 416, c. p.).

I reati possono essere, altresì, monoffensivi o plurioffensivi: nei primi è messo in pericolo o leso un solo bene giuridico (ad es. il patrimonio in caso di *truffa* ex art. 640, c. p.), nei secondi i beni giuridici messi in pericolo o lesi sono più di uno (ad es. la corretta amministrazione della giustizia e l'onore del cittadino in caso di *calunnia* ex art. 368, c. p.).

Quanto all'elemento psicologico del reato, l'art. 42, c. p., stabilisce che *"Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà."*

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".

Il successivo art. 43 stabilisce che *"il delitto:*

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico".

Il dolo, fra l'altro, si definisce specifico quando per la configurazione del reato, oltre alla volontà di realizzare l'azione o l'evento, dannoso o

pericoloso, è richiesta una finalità ulteriore, come quella di *"trarne profitto"* (ad es. ricettazione ex art. 648, c. p.). In tutti gli altri casi il dolo è generico.

Infine, i soli delitti possono essere anche tentati. Ciò accade quando siano posti in essere *"atti idonei, diretti in modo non equivoco"* alla commissione di un delitto che, però, non si configura per circostanze estranee alla volontà dell'agente.

Le sanzioni applicabili all'ente in caso di commissione di uno dei reati presupposto sono tassativamente previste dall'art. 9, d. lgs. 231/2001: *"a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza"*.

"Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

Ai sensi dell'art. 10, è sempre applicata la sanzione pecuniaria ed i commi 2, 3 e 4 ne disciplinano la quantificazione in via generale ed astratta, laddove l'art. 11 indica i criteri per la sua commisurazione in concreto. L'art. 12, d. lgs. 231/2001, prevede i casi di riduzione. Si evidenzia che la sanzione pecuniaria è quantificata per quote, in misura *"non inferiore a cento né superiore a mille"* e ad ogni singola quota è assegnato un valore compreso tra i 258,00 e i 1.549,00 euro. L'art. 13 prescrive i presupposti di applicabilità delle sanzioni interdittive e l'art. 14 ne indica i criteri di scelta di scelta. L'art. 17 prevede le condizioni di esclusione delle sanzioni interdittive.

L'art. 45 sancisce che *"quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione"*

quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive ... in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziario ... per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata"; il successivo art. 46 detta i criteri di scelta delle misure cautelari. L'art. 26 sancisce la configurabilità della responsabilità amministrativa, salvi i casi in cui l'ente impedisca *"il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*, anche a fronte del tentativo di reato presupposto, ma le sanzioni applicabili, sia pecuniarie che interdittive, sono ridotte da un terzo fino alla metà.

1.4.L'onere della prova. Definizioni di soggetto apicale, subordinato e collaboratore esterno.

Se il reato presupposto è commesso dalla persona fisica che per l'ente riveste un ruolo apicale (ad es. il direttore generale) di amministrazione, rappresentanza, direzione o gestione, incombe sull'ente stesso l'onere di dimostrare che il reato non sia stato commesso (anche) nel suo interesse o vantaggio e che il reo abbia fraudolentemente eluso il modello organizzativo e le misure di prevenzione attuate.

Se, invece, il reato presupposto è commesso da una persona fisica che riveste per l'ente un ruolo subordinato, in quanto tale sottoposto alle direttive dei soggetti posti in una posizione apicale (ad es. il dipendente, ma non necessariamente ci si riferisce al solo rapporto di lavoro subordinato), è la Pubblica Accusa che deve dimostrare la responsabilità dell'ente, cioè l'interesse o il vantaggio da questa conseguito dalla commissione del reato.

In particolare, l'individuazione dei ruoli apicali e subordinati deve essere condotta secondo un criterio di analisi (anche) sostanziale e non (solamente) formale. A tal proposito, si ribadisce che l'esercizio delle corrispondenti funzioni dei ruoli apicali e subordinati è sufficiente a fondare l'inversione dell'onere della prova.

In relazione ai collaboratori esterni occorrerà, utilizzando il medesimo criterio di analisi, stabilire di volta in volta se il ruolo ricoperto sia apicale o subordinato.

1.5. Il modello di organizzazione, gestione e controllo: struttura, funzioni di vigilanza e protocolli procedurali.

Il presente modello consta di un preambolo e di quattro parti²: la Parte generale, che include, fra l'altro, i Codici etico e disciplinare, nonché la disciplina delle funzioni di vigilanza; la Parte speciale, il cui fulcro è rappresentato dalla mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto; il procedimento di integrazione e modifica del modello e, infine, gli allegati.

Affinché le funzioni di vigilanza possano essere efficacemente espletate è previsto un budget annuale da destinare alle attività a esse collaterali.

I protocolli procedurali adottati per ogni singola area di attività dell'ente costituiscono l'insieme delle buone pratiche volte alla prevenzione della commissione dei reati presupposto e sono plasmati sulla base dell'individuazione, dell'analisi e della valutazione dei rischi.

Si evidenzia che la preesistenza o la successiva adozione di protocolli, di certificazioni di conformità/qualità, di atti e documenti di organizzazione, gestione e controllo al di fuori del modello ex d. lgs. 231/2001, rimangono e saranno efficaci in quanto l'interpretazione e l'attuazione sia coordinata tra loro, con preminenza dello scopo per cui il presente modello è adottato.

1.6. Linee guida elaborate da Confindustria. Rilevanza, cenni e rinvio.

La Elettro Pinto s. r. l. conferma il MOGC alle linee guida elaborate da Confindustria, nonché alle direttive, ai pareri e alle raccomandazioni di

² L'ente non è vincolato all'adozione di una predeterminata struttura del modello organizzativo.

particolare rilevanza, a livello nazionale e sovranazionale, in tema di responsabilità amministrativa dell'ente.

Nel complesso, trattasi di un sistema multilivello di soft law – per la cui consultazione nel dettaglio si rinvia al sito web www.confindustria.it – in quanto tale non vincolante, ma comunque imprescindibile nell'ottica di una corretta prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto.

Le linee guida elaborate da Confindustria sono aggiornate al marzo del 2014 e delineano il quadro generale delle prassi consolidate per la redazione e l'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, unitamente all'analisi globale dei rischi di commissione dei reati presupposto.

2.CODICE ETICO

2.1.Preambolo.

Con l'adozione del presente Codice etico la Elettro Pinto s. r. l. intende informare la gestione aziendale ad un pluriverso di valori fondamentali che si affianca all'osservanza del successivo codice disciplinare e, anzitutto, delle norme giuridiche.

Il Codice etico conferisce alla società il proprio carattere distintivo sia nei rapporti interni sia in quelli esterni e la sua violazione configura un illecito disciplinare.

La Elettro Pinto s. r. l. ritiene che solo attraverso i valori etici fondamentali di cui al paragrafo 2.3, la libera iniziativa economica possa realmente assicurare la sua funzione sociale costituzionalmente rilevante.

2.2.Ambito di applicabilità soggettivo e oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo, il Codice etico si applica:

- a tutti gli organi sociali e a tutte le persone fisiche che li compongono;
- ai dipendenti, vale a dire alle risorse umane vincolate dal rapporto di subordinazione;
- ai collaboratori, persone fisiche o giuridiche, anche esterni, che pur non essendo vincolati dal rapporto di subordinazione, svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo della Elettro Pinto s. r. l., anche solo parzialmente;
- a tutti coloro che, in virtù di vincoli contrattuali, rendono una prestazione d'opera, materiale e/o intellettuale, in favore della Elettro Pinto s. r. l. e, anche solo parzialmente, sotto la sua direzione e controllo.

Sotto il profilo oggettivo, il Codice etico si applica:

- a ogni attività svolta dagli organi sociali e dalle persone fisiche che li compongono in ragione del loro ruolo;

- a tutte le attività che costituiscono la realizzazione dell'oggetto sociale;
- ad ogni attività funzionale, connessa, preparatoria e conseguente alle precedenti.

La Elettro Pinto s. r. l. si impegna a rendere edotti del Codice etico tutti gli altri soggetti che non ne sono destinatari, ma con i quali intrattiene rapporti commerciali.

2.3.Valori etici fondamentali.

Per la Elettro Pinto s. r. l. la dignità della persona, intesa come valore intrinseco di ogni essere umano, è il riferimento etico primario. Il suo rispetto non è negoziabile.

Ne discendono i seguenti, ulteriori, fondamenti:

- consapevolezza e responsabilità delle proprie azioni. Solo agendo con consapevolezza e responsabilità è possibile preservare la propria dignità e quella altrui;
- tutela della riservatezza, in special modo delle attività aziendali e dei dati personali, per il cui trattamento e la conseguente conservazione devono essere garantiti tutti i diritti dell'interessato;
- tutela della salute psicofisica. Il diritto/dovere al lavoro e la libera iniziativa economica non possono prescindere dalla tutela della salute psicofisica nei luoghi di lavoro;
- promozione delle competenze e delle naturali abilità e inclinazioni, quali estrinsecazioni della personalità, di ogni risorsa umana, tenendo conto del merito, dell'esperienza maturata e del *curriculum vitae et studiorum*;
- divieto di discriminazione e di molestia nei luoghi di lavoro. L'esercizio delle libertà costituzionalmente garantite, in particolar modo delle libertà di manifestazione del pensiero, di orientamento sessuale e di professione religiosa, non devono mai costituire motivo, nemmeno

concorrente, di atti e comportamenti, direttamente o indirettamente, discriminatori o molesti;

- mutua cooperazione verticale e orizzontale. Pluralismo. Nel rispetto dei poteri e delle responsabilità degli organi sociali, delle competenze, delle gerarchie e dei ruoli di ciascun soggetto e di ogni singola risorsa umana, la mutua cooperazione e il pluralismo rappresentano il principale *modus operandi* della Elettro Pinto s. r. l. nella gestione aziendale;

- tutela dell'ambiente. I principi di precauzione e prevenzione, la conservazione ed il miglioramento della salubrità dell'ambiente, anche nell'ottica di una presa di coscienza della responsabilità intergenerazionale, sono i principi cardine a cui si ispira la Elettro Pinto s. r. l. per la salvaguardia dell'ambiente, in uno all'assunzione dell'impegno volto ad un sempre maggiore efficientamento energetico delle strutture aziendali;

- concorrenza leale. Tutti i rapporti commerciali sono informati al rispetto degli operatori, siano essi persone fisiche, giuridiche o soggetti collettivi in genere. Buona fede, diligenza e trasparenza sono, al contempo, principi, criteri e metodi propri della Elettro Pinto s. r. l., non solo nei rapporti interni, ma anche in quelli esterni, inclusi quelli con la pubblica amministrazione. Al contempo, negli eventuali rapporti esterni diretti con i consumatori finali, devono essere garantiti, nei limiti della responsabilità della Elettro Pinto s. r. l., i diritti stabiliti a tutela della posizione contrattuale debole;

- trasparenza delle operazioni economico-finanziarie. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa giuridica antiriciclaggio, tutte le operazioni economico-finanziarie, di qualsiasi entità, devono sempre essere effettuate mediante l'utilizzo di strumenti tracciabili.

2.4.Principi guida nei rapporti interni alla società e con i collaboratori esterni.

Fermo rimanendo quanto previsto dagli artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 Cost., dalle norme giuridiche sovranazionali direttamente applicabili al

lavoro nell'impresa e all'attività societaria, dal Libro V, Titoli II, IV e V, c. c., dalle norme giuridiche ad esso complementari, dal CCNL di riferimento e da tutte le fonti a queste subordinate, tutti i rapporti interni alla società, sia gerarchici che paritari, nonché con i collaboratori esterni, si conformano, oltre che al rispetto della legge e dei regolamenti, anche interni, ai principi di

- leale collaborazione;
- buona fede;
- diligenza;
- riservatezza.

In particolare, i rapporti tra gli organi societari, così come i rapporti tra le diverse aree e sotto aree di attività aziendale, sono improntati, soprattutto nel momento immediatamente precedente e successivo alla proiezione esterna dell'attività aziendale, alla stipula di contratti o al raggiungimento di accordi con soggetti pubblici o privati, alla costante condivisione, di iniziativa o a richiesta, di informazioni, documentazione, dati e statistiche, in modo tale da consolidare la fiducia e l'affidamento reciproco, elementi che costituiscono le fondamenta di una efficace ed efficiente sinergica gestione aziendale cui la Elettro Pinto s. r. l. deve sempre mirare, nonché al fine di individuare prontamente atti e comportamenti illeciti e isolare immediatamente gli autori dal contesto aziendale.

Le deliberazioni assunte dagli organi sociali e le direttive impartite dai responsabili delle singole aree di attività aziendale e dai superiori gerarchici, devono essere eseguite nei tempi richiesti e, comunque, senza ritardo e nel rispetto di quanto sopra.

I rapporti tra gli organi sociali non devono mai generare insanabili conflitti o illegittime usurpazioni dei rispettivi poteri in modo tale da ledere la continuità dell'attività aziendale.

Il ruolo di vertice societario, di responsabile di un'area di attività aziendale o di superiore gerarchico non deve mai costituire occasione di prevaricazione nei confronti dei subordinati.

Nessuno dei soggetti destinatari del Codice etico deve porre in essere atti e comportamenti che espongono la Elettro Pinto s. r. l. a responsabilità civile ed amministrativa ai sensi del d. lgs. 231/2001.

2.5. Principi guida nei rapporti con i soggetti fornitori e clienti.

Fermo restando quanto previsto dalle norme giuridiche nazionali e sovranazionali direttamente applicabili in tema di contrattualistica d'impresa, si ribadiscono i seguenti principi:

- libertà negoziale;
- buona fede;
- diligenza;
- trasparenza.

Le obbligazioni passive scaturenti dai contratti con i fornitori e clienti devono essere adempiute totalmente e correttamente nei termini di cui al contratto stipulato o all'accordo raggiunto, senza assumere atteggiamenti arbitrariamente pretestuosi e dilatori.

Delle speculari obbligazioni attive ne deve essere richiesto, in caso di inadempimento o non corretto adempimento secondo il contratto stipulato o l'accordo raggiunto, tempestivamente l'adempimento, anche, se necessario, ricorrendo alla tutela legale, sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale.

I contratti e gli accordi commerciali in genere possono essere stipulati e raggiunti solo con i soggetti fornitori e clienti che, per quanto a conoscenza

della Elettro Pinto s. r. l. secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, non svolgono attività in contrasto con i valori fondamentali del Codice etico.

2.6.Principi guida del comportamento sul mercato.

La Elettro Pinto s. r. l. non deve:

- porre in essere gli atti di concorrenza sleale indicati dall'art. 2598, c. c., e da tutte le norme giuridiche, nazionali e sovranazionali direttamente applicabili, in tema di libera concorrenza,
- promuovere la pubblicità ingannevole dei servizi da essa offerti;
- abusare dell'eventuale posizione dominante, pur legittimamente ambita e lecitamente raggiunta.

2.7.Principi guida nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I cardini che caratterizzano i rapporti della Elettro Pinto s. r. l. con la Pubblica Amministrazione sono:

- la trasparenza;
- la leale collaborazione;
- l'obbligo di verità;
- la probità.

E tanto e soprattutto in occasione di richieste, visite, controlli ed ispezioni da parte di qualsiasi Ufficio pubblico o di stipula di contratti o raggiungimento di accordi con la Pubblica Amministrazione, sia in conseguenza di affidamento diretto sia di partecipazione con esito positivo a gare di appalto per la gestione di attività, erogazione di servizi o fornitura di beni.

La Elettro Pinto s. r. l. auspica la sottoscrizione di protocolli d'intesa e dichiarazioni d'intenti con la Pubblica Amministrazione nelle materie di interesse collettivo, anche locale, che afferiscono all'oggetto sociale.

2.8.Principi guida per l'utilizzo in sicurezza delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni strumentali aziendali materiali e immateriali.

L'utilizzo delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni strumentali aziendali materiali e immateriali è consentito nell'ambito della realizzazione dell'attività d'impresa e solo garantendo la tutela della salute e della sicurezza. È vietato e punito nei termini di cui al successivo Codice disciplinare l'utilizzo delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni strumentali aziendali materiali e immateriali per finalità che esulano dalla realizzazione dell'attività d'impresa e dalle necessità personali connaturate alla quotidianità lavorativa e dell'esplicazione dei diritti dei lavoratori all'interno dei locali aziendali.

Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza e di preservare la funzionalità e l'integrità del patrimonio aziendale, tutti i soggetti destinatari del Codice etico sono tenuti ad utilizzare le strutture, i mezzi e le dotazioni strumentali aziendali secondo i principi di:

- diligenza;
- responsabilità;
- competenza minima richiesta;
- attribuzione dei poteri e delle mansioni del rispettivo ruolo, nel cui solo ambito deve avvenire l'utilizzazione.

2.9.Principi guida in tema di protezione dei dati aziendali e personali.

La Elettro Pinto s. r. l. assicura la riservatezza e la correttezza nel trattamento e la conservazione dei dati aziendali, in ossequio ai vigenti obblighi di segretezza e fedeltà, nonché personali, in ossequio a quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 e dal Regolamento U. E. 679/2016.

L'accesso a tutti i sistemi informatici, che già di per sé devono garantire un accettabile livello di invulnerabilità, deve essere protetto da adeguate password, a conoscenza dei consueti utilizzatori e da coloro che ne fanno le veci, da questi effettivamente secretate, e che, periodicamente, devono essere modificate, senza alterarne lo standard di sicurezza.

È previsto, a tutela della società, un sistema di accesso ai sistemi informatici da parte dei vertici aziendali a fronte di atti e comportamenti paralizzanti la corretta gestione dell'impresa e posti in essere dai consueti utilizzatori e da coloro che ne fanno le veci.

La Elettro Pinto s. r. l., previa consulenza informatica specializzata, garantisce l'installazione, l'aggiornamento e la manutenzione, secondo quanto previsto dalle modalità e dai tempi di cui alle relative licenze d'uso, salvo i rinnovi, di adeguati software anti malware su tutti i dispositivi informatici, desktop e mobile, in dotazione all'azienda e da questa forniti, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, ai propri dipendenti e collaboratori, anche esterni.

Sono assicurati i monitoraggi periodici della sicurezza informatica da parte di un consulente specializzato. Tale attività deve essere documentata e certificata.

2.10. Bilanciamento dei poteri. Divieto di accentramento di funzioni. Conflitto di interessi.

La Elettro Pinto s. r. l. persegue il bilanciamento dei poteri e delle responsabilità delle singole aree di attività aziendale, attraverso il divieto di accentramento di funzioni.

I conflitti di interesse che dovessero sorgere, devono essere risolti secondo quanto previsto dallo Statuto e dal diritto. È sempre fatto salvo, nei casi previsti dalla legge, il ricorso all'Autorità giudiziaria da parte dei

soggetti legittimati, soprattutto al fine di garantire la continuità dell'attività aziendale.

2.11.Pubblicità e modifiche.

La pubblicità e la diffusione del Codice etico sono assunte dalla Elettro Pinto s. r. l. come obiettivi preminenti ai fini della concreta attuazione del MOGC.

In caso di modifiche e/o integrazioni del Codice etico, la Elettro Pinto s. r. l. provvederà a darne tempestiva e adeguata comunicazione a tutti i destinatari mediante la pubblicazione e la diffusione del testo aggiornato.

2.12.Decorrenza.

Il presente Codice etico ha validità a decorrere dall'entrata in vigore del MOGC.

3.CODICE DISCIPLINARE

3.1.Preambolo.

Elemento essenziale per garantire efficacia al modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi del d. lgs. 231/2001, è la previsione di uno specifico sistema disciplinare e sanzionatorio applicabile in caso di riscontrate violazioni alle disposizioni del primo. Invero, l'art. 6, al comma 2, lett. e), in combinato disposto con il successivo art. 7, comma 4, lett. b), richiede espressamente - sia con riferimento ai soggetti in posizione apicale, che ai soggetti sottoposti all'altrui direzione - l'introduzione *"di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"* che, tuttavia, non va confuso - o, quantomeno, non si esaurisce - con il sistema disciplinare previsto dal codice civile, dallo Statuto dei lavoratori (d'ora in poi St. lav.), emanato con la l. nr. 300/1970, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ma a questo si affianca, compenetrandosi vicendevolmente.

Per ragioni di coerenza sistematica e di mutuazione dei principi e delle procedure, in particolare dei principi di tipicità delle violazioni e tassatività delle sanzioni, del procedimento di contestazione dell'illecito e di applicazione della sanzione, la Elettro Pinto s. r. l. adotta un Codice disciplinare che comprende sia il sistema previsto dalle fonti giuslavoristiche sia quello richiesto dal d. lgs. 231/2001.

3.2.Principi generali.

La necessaria predisposizione di un Codice disciplinare in ambito lavorativo va, innanzitutto e prima ancora che nel d. lgs. 231/2001, ricercata negli obblighi di diligenza e fedeltà posti a carico del prestatore di lavoro, e nel corrispondente potere del datore di lavoro di predisporre adeguati strumenti sanzionatori, così come esplicitati agli artt. 2104, 2105

e 2106, c. c., integrati dallo St. lav. e da contratto collettivo nazionale di lavoro d'ora in poi CCNL).

Nel quadro di tali presupposti, il principio orientativo dettato dall'art. 2106, c. c., per il concreto esercizio del potere disciplinare è dato dalla *"proporzionalità della sanzione all'infrazione commessa"*.

Lo St. lav. e la progressiva ingerenza dei contratti collettivi nazionali di categoria hanno introdotto una disciplina legale, dal taglio garantistico, del potere disciplinare. Sul piano sostanziale, la fonte principale di determinazione del potere sanzionatorio diviene il contratto collettivo; e tanto in forza dell'art. 7, St. lav., secondo cui: *"Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse ... devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano"*.

L'investitura della fonte collettiva si accompagna al principio garantistico che richiama, a sua volta, il superiore principio di legalità per cui l'atto a ciò deputato deve stabilire preventivamente le ipotesi di legittimo esercizio del potere, sia le infrazioni sia le sanzioni.

Ciò non esclude, peraltro, che il datore di lavoro possa *"specificare"* le previsioni generali previste dal contratto collettivo in relazione alle esigenze particolari del contesto organizzativo, fermi in ogni caso i vincoli imposti dal legislatore nell'esercizio del potere disciplinare.

La disposizione in parola introduce, infatti, dei presupposti formali e sostanziali per la legittimità delle sanzioni da irrogare, primo fra tutti la predeterminazione del codice disciplinare, ossia di un testo che espliciti, secondo un ordine di naturale progressione, il rapporto tra infrazioni e sanzioni: dai comportamenti meno gravi, passibili di sanzioni lievi, alle condotte via via più gravi, suscettibili di sanzioni forti.

La disposizione mira a garantire un principio di certezza e tassatività, che consenta di conoscere preventivamente i comportamenti vietati e le sanzioni irrogabili. A tal riguardo, la normativa si preoccupa di garantire che ai lavoratori sia data un'adeguata informazione in ordine al codice

disciplinare, disponendo che esso venga affisso in un luogo accessibile a tutti.

Il sistema disciplinare è ancorato alla garanzia del contraddittorio. Invero, ai sensi dell'art. 7, comma 2, St. lav., la contestazione dell'infrazione dev'essere specifica, indicando con precisione i fatti imputati al lavoratore, ed immediata, nel senso che deve essere portata tempestivamente a conoscenza di quest'ultimo, cui è riconosciuto un termine per l'esercizio del diritto di difesa.

Lo scopo del Codice disciplinare è quello di disincentivare *ex ante* ed eventualmente, in seguito, punire, tutte le infrazioni commesse in seno all'organizzazione.

Nel rispetto della disciplina lavoristica e dei principi di diritto suesposti, la Elettro Pinto s. r. l. predispone un sistema disciplinare volto a frenare gli atti e i comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotta e delle misure contemplate nel MOGC e, più in generale, dal penale e d'impresa.

Il Codice disciplinare è complementare e non alternativo al corrispondente sistema stabilito dal CCNL di riferimento vigente, applicabile *ex se*.

Presupposto per l'attivazione dell'apparato sanzionatorio è l'inosservanza delle norme comportamentali, indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito di un procedimento penale eventualmente instaurato nel caso in cui la condotta censurata integri una fattispecie di reato presupposto.

In tal guisa, il sistema disciplinare possiede una propria autonomia, in quanto le regole imposte dal MOGC e le procedure interne assumono efficacia vincolante per i destinatari, e la loro violazione andrà sanzionata a prescindere dalla commissione di reati e dalla loro concreta punibilità.

Le infrazioni accertate vengono punite secondo un meccanismo di graduazione della sanzione dalla più lieve alla più grave, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, aggravanti e non, caratterizzanti

la condotta contestata, e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato.

Per rendere il sistema disciplinare adeguato allo scopo prefissato, è attribuita rilevanza, in termini di sanzionabilità, anche alle condotte di mero tentativo, che mettano in pericolo le regole, i divieti e le procedure previste dal MOGC e agli atti preliminari finalizzati alla loro violazione.

3.3.Titolarietà del potere disciplinare.

La titolarità del potere disciplinare è attribuita all'Amministratore unico, competente sia per l'avvio del procedimento che per l'irrogazione della sanzione.

Resta ferma la facoltà per impiegati e collaboratori subordinati, in caso di contrasti con il proprio superiore, ovvero qualora questo non si attivi tempestivamente e/o quando la difformità riguardi l'attività di quest'ultimo, di richiedere chiarimenti, quesiti od effettuare segnalazioni di anomalie attraverso i canali di cui all'allegata scheda nr. 11.

3.4.Ambito di applicabilità soggettivo e oggettivo.

Il sistema disciplinare riveste efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno della società e/o per conto di quest'ultima: l'Amministratore unico, i preposti, i dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati ed operai), i consulenti, i collaboratori esterni (persone fisiche o giuridiche) e, in genere, i terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Elettro Pinto s. r. l., dai quali possa pretendersi la conoscenza ed il rispetto dei principi e delle regole previste dal modello di gestione ed organizzazione societario.

Assume rilevanza ai fini dell'applicazione del Codice disciplinare qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, dolosa o colposa, che si ponga in antitesi rispetto agli strumenti di prevenzione, gestione e controllo adottati dalla società.

3.5.Regole di condotta applicabili ai soggetti interni ex artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b), d. lgs. 231/2001.

Nel rispetto della disciplina lavoristica e delle garanzie previste, saranno sanzionate le seguenti condotte, poste in essere dai soggetti interni nel compimento di ogni attività che costituisce la realizzazione dell'oggetto sociale ed a questa funzionale, connessa, preparatoria e conseguente:

a) inosservanza del MOGC, anche non finalizzata alla commissione di uno o più reati, in generale e presupposto di cui al d. lgs. 231/2001. In particolare, inosservanza di quanto previsto dai paragrafi 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 del Codice etico e dei protocolli che ne discendono di cui alla Parte speciale;

b) inadempienze, anche colpose, potenzialmente in grado di eludere le misure di prevenzione adottate e da cui possa dipendere un rischio di responsabilità a carico della società. In particolare, mancato rispetto di quanto previsto dai paragrafi 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 del Codice etico e dei protocolli che ne discendono di cui alla Parte speciale;

c) violazioni del MOGC da cui possa derivare una lesione all'integrità psicofisica di una o più persone, ivi compreso l'autore della violazione. In particolare, violazione di quanto previsto dal paragrafo 2.8 del Codice etico e dei protocolli che ne discendono di cui alla Parte speciale;

d) mancato rispetto del MOGC in danno dell'integrità del patrimonio aziendale e dei diritti dei soci e/o creditori. In particolare, inosservanza di quanto previsto dai paragrafi 2.5, 2.6 e 2.8 e dei protocolli che ne discendono di cui alla Parte speciale;

e) atti e comportamenti ritorsivi e discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del soggetto segnalante, di cui all'allegata scheda nr. 6, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

f) mancata segnalazione di cui all'allegata scheda nr. 6;

g) segnalazione di cui all'allegata scheda nr. 6 che, per dolo o colpa grave, si riveli infondata;

h) inosservanza degli obblighi di pubblicità e formazione di cui al capitolo 5 della Parte generale;

i) atti ritorsivi o discriminatori, anche indiretti, nei confronti del segnalante le violazioni del MOGC per motivi ascrivibili, anche indirettamente, all'avvenuta segnalazione. Tali atti possono essere denunciati all'Ispettorato nazionale del lavoro dal segnalante e dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Sono nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, così come il mutamento di mansioni ex art. 2103, c. c., nonché ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti, ascrivibile, anche indirettamente, alla segnalazione effettuata;

l) violazione delle garanzie, anche di riservatezza, del segnalante le violazioni del MOGC;

m) segnalazione di violazione del MOGC effettuate con dolo o colpa grave e che si rivelino infondate;

n) ogni altra violazione delle normative, disposizioni, regolamenti e protocolli, anche esterni, comunque applicabili in seno alla società, pur al di fuori del presente modello, ma con esso coordinati, anche se sopravvenuti.

3.6.Regole di condotta applicabili ai soggetti interni in ragione della normativa giuslavoristica.

Con riguardo ai soggetti stabilmente inquadrati nell'organizzazione della Elettro Pinto s. r. l. sotto il vincolo di subordinazione, il Codice disciplinare si propone di implementare le previsioni normative di cui al CCNL di riferimento – lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti – specificando ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la gestione ed il controllo aziendale in linea con gli scopi del MOGC.

Ai soggetti interni alla Elettro Pinto s. r. l., così come delineati al paragrafo 3.4, è richiesto un comportamento consono alle regole di condotta imposte dai codici etico e disciplinare.

A) Si riporta di seguito l'estratto del CCNL (artt. 104-112):

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE METALMECCANICHE E DI INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI**

L'anno 2016, il giorno 14 del mese di giugno in Roma,

tra

- **SISTEMA IMPRESA - Confederazione delle Imprese e dei Professionisti** - rappresentata dal Presidente dr. Berlino Tazza, dal Vice Presidente Avv. Bellino Elio Panza e dal dr. Paolo Galassi

e

- **FISMIC CONFISAL** -- rappresentata dal Segretario Generale dr. Roberto Di Maulo con l'assistenza della **CONFISAL - Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori** - rappresentata dal Segretario Generale Prof. Marco Paolo Nigi

SI E' STIPULATO

il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti composto da n. 120 articoli oltre gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso CCNL.


The block contains several handwritten signatures. In black ink, there are signatures for 'Roberto Di Maulo', 'M. Panza', and 'Berlino Tazza'. In blue ink, there is a signature that appears to be 'Paolo Galassi'.

OMISSIS

TITOLO XII°
DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI

Articolo 104 - Doveri delle parti

1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia verso i compagni di lavoro sia nei confronti dei superiori e dei subordinati: il lavoratore è subordinato ai propri superiori con i quali deve collaborare.
2. In particolare, ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
 - osservare le disposizioni del presente Contratto e dei regolamenti sindacali aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
 - osservare l'orario di lavoro;
 - dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
 - astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, azioni che possano distoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli;
 - non prestare attività presso altre aziende direttamente concorrenti, anche al di fuori dell'orario di lavoro, salvo in caso di sospensione dal lavoro non di carattere disciplinare;
 - avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
 - osservare le disposizioni di legge ed aziendali sulla prevenzione degli infortuni;
 - comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio;
 - astenersi dal promuovere od eseguire vendite di biglietti e di oggetti, salvo autorizzazione della Direzione, collette e raccolte di firme durante l'orario di lavoro;
 - mantenere l'assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda;
 - non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale.
3. L'azienda impronerà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione e di rispetto della dignità personale del lavoratore.
4. Saranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti, deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
5. L'azienda avrà obbligo di mettere il lavoratore in condizione di evitare equivoci in riferimento alle persone alle quali, oltre al diretto superiore, è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
6. L'azienda, inoltre, si impegna a mettere a disposizione del lavoratore quanto occorrente all'espletamento delle sue mansioni.
7. L'azienda deve adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro e la tecnica richiesta per le lavorazioni, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore; a tale scopo l'azienda è obbligata a portare a conoscenza dei lavoratori ed a far rispettare le disposizioni di propria emanazione in riferimento alla prevenzione degli infortuni.

Articolo 105 - Consegna e conservazione materiali ed utensili - Danni alla lavorazione

1. Il lavoratore deve essere messo in condizione di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario, ha diritto di declinare le proprie responsabilità, informandone tempestivamente il diretto superiore e la direzione dell'azienda.
2. In caso di risoluzione del rapporto, il lavoratore, prima di lasciare il servizio, deve restituire quanto a lui affidato.
3. Il lavoratore deve interessarsi per far elencare per iscritto quanto di sua proprietà, onde poterlo asportare.

Rolle

u

111
uolup

J

4. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti a lui consegnati, sempreché ciò sia imputabile a sua colpa o negligenza.
5. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del diretto superiore; l'azienda potrà rivalersi dei danni subiti in merito a qualsiasi variazione posta in essere arbitrariamente dal dipendente.
6. La valutazione dell'eventuale danno deve essere obiettiva e l'ammontare del danno dovrà essere contestato per iscritto al lavoratore.
7. L'ammontare delle perdite e dei danni sarà trattenuto sulla retribuzione con quote massime non superiori al 15% della retribuzione stessa.
8. In caso di risoluzione del rapporto la trattenuta sarà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni ed i limiti di legge.

Articolo 106 - Visite di inventario e controllo

1. Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti, strumenti o utensili affidatigli.
2. Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 107 - Impianti audiovisivi - Settore oreficeria

1. Le Parti stipulanti, dandosi atto delle particolari esigenze di sicurezza che caratterizzano le aziende di cui alla lettera H) dell'articolo 4 (settore oreficeria) del presente Contratto, riconoscono la necessità di consentire, con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 300/1970, l'installazione fissa di impianti audiovisivi o apparecchiature di sicurezza all'interno dei locali delle aziende stesse.
2. Sarà in ogni caso assicurata alle aziende, informandone le rappresentanze sindacali, al di fuori delle procedure di cui alla norma sopra citata, ed esclusivamente per finalità di tutela del patrimonio aziendale, la facoltà di installare impianti audiovisivi o apparecchiature di sicurezza su cassaforti o locali nei quali non si svolga attività lavorativa.

Articolo 108 - Divieti

1. Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico.
2. Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti, oltre i limiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall'articolo 112.

Articolo 109 - Reclami e controversie

1. Ferme restando le possibilità di accordo tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente Contratto, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente, in prima istanza, tra la direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
2. Fatta salva la procedura prevista per la composizione delle controversie di cui al precedente articolo 16, le controversie collettive inerenti l'applicazione del presente Contratto, potranno essere esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti ed alla Confederazione SISTEMA IMPRESA. In caso di mancato accordo, dalle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e da SISTEMA IMPRESA a livello nazionale.

Articolo 110 - Provvedimenti disciplinari

1. Le inosservanze del lavoratore ai propri doveri (ad esempio quelli di cui all'articolo 104) possono dare luogo, a seconda della loro gravità, all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di cinque ore di retribuzione globale (retribuzione base e contingenza);
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 7 giorni lavorativi;
- e) licenziamento.

2. Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e la entità degli stessi:

A) Rimprovero verbale

Nel caso di infrazioni di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.

B) Rimprovero scritto

Il rimprovero scritto è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nella successive lettere.

Il lavoratore che è già incorso in tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, se ulteriormente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad 1 giorno.

C) Multa

Vi si incorre per:

- 1) inosservanza dell'orario di lavoro;
- 2) assenza non giustificata non superiore ad 1 giorno; per tale caso la multa potrà variare dal 5 al 15 per cento della retribuzione globale corrispondente alle ore non lavorate;
- 3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lettere d) ed e);
- 4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno;
- 5) mancata comunicazione della variazione di domicilio;
- 6) irregolarità ed inosservanze analoghe a quelle sopra descritte.

L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle Istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'E.BI.TE.N. o all'INPS.

Eccezione fatta per il punto 5, la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti, dà facoltà alla azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 7 giorni.

D) Sospensione


Vi si incorre per:

- 1) inosservanza ripetuta per oltre due volte dell'orario di lavoro;
- 2) assenza arbitraria di durata superiore ad 1 giorno e non superiore a 4;
- 3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- 4) presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza;
- 5) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto 3 della lettera e);
- 6) esecuzione, entro l'azienda, di lavori per proprio conto, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda;
- 7) insubordinazione verso i superiori;
- 8) irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
- 9) mancanze di analoga gravità.

La recidiva per due volte in provvedimenti di sospensione non prescritti, può far incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui alla lettera successiva.

E) Licenziamento

Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:



113

- 1) assenze ingiustificate prolungate oltre i 4 giorni consecutivi;
- 2) assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
- 3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque che implicino gli stessi pregiudizi;
- 4) inosservanza delle norme mediche per malattia;
- 5) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
- 6) danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione;
- 7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità od alla sicurezza degli impianti;
- 8) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
- 9) alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all'interno dei reparti di lavorazione o degli uffici;
- 10) furto nell'azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
- 11) trafugamento di schizzi o disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento che determinano una violazione dei segreti;
- 12) esecuzione di lavori nell'interno dell'azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
- 13) mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte.

Il licenziamento, ai sensi del presente articolo, esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, eccezion fatta per quanto previsto al punto 8 della lettera E), ma comporta il riconoscimento a favore del lavoratore del trattamento di fine rapporto.

3. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
4. La contestazione degli addebiti, con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione, sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi.
5. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale.
6. L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre, dovranno essere specificati i motivi del provvedimento.
7. Trascorsi i periodi previsti ai precedenti commi 4 e 6 con riguardo alla procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore s'intendono accolte.
8. Fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato.
9. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento tramite l'Organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato.
10. In tal caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad un incontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore.
11. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del provvedimento.
12. Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della Organizzazione sindacale, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo.
13. E' fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali.

14. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione.

Chiarimento a verbale

Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4 della lettera E), Licenziamento, le Parti hanno inteso unicamente la inosservanza da parte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e l'obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio.

Articolo 111 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.
2. Nell'ambito dei periodi temporali massimi, di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di preavviso.

Anni di servizio	9 ^a , 8 ^a e 7 ^a categoria	6 ^a , 5 ^a e 4 ^a categoria	3 ^a e 2 ^a categoria	1 ^a categoria
Fino a 5 anni	1 mese e 15 gg	1 mese	7 gg	7 gg
Oltre 5 e fino a 10 anni	2 mesi e 15 gg	1 mese e 15 gg	15 gg	10 gg
Oltre 10 anni	3 mesi	2 mesi	1 mese	15 gg

3. I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. Le dimissioni del lavoratore avvengono secondo le procedure e modalità previste dalla legge.

4. In particolare, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ad eccezione delle ipotesi specificatamente previste dal D.lgs. n. 151/2015, devono essere effettuate, a pena di inefficacia, con modalità esclusivamente telematiche utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

5. Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:


- a) inviare il nuovo modulo automaticamente tramite il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) rivolgersi ad un soggetto abilitato che avrà il compito di compilare i dati ed inviarli al Ministero del Lavoro.

6. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al precedente comma 3 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

7. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito:

Anni di servizio	9 ^a , 8 ^a e 7 ^a categoria	6 ^a , 5 ^a e 4 ^a categoria	3 ^a e 2 ^a categoria	1 ^a categoria
Fino a 5 anni	1,5 mensilità	1 mensilità	0,24 mensilità	0,24 mensilità
Oltre 5 e fino a 10 anni	2,5 mensilità	1,5 mensilità	0,5 mensilità	0,33 mensilità
Oltre 10 anni	3 mensilità	2 mensilità	1 mensilità	0,5 mensilità

8. Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all'inizio, ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.



9. Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.

10. L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

Articolo 112 - Vendita di libri e riviste

1. Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le Rappresentanze sindacali potranno effettuare la diffusione anche attraverso vendita, rivolta esclusivamente ai dipendenti, di libri e riviste la cui edizione sia stata debitamente autorizzata nelle forme di legge.

2. Le operazioni relative saranno svolte direttamente dai Rappresentanti sindacali sotto la loro esclusiva responsabilità anche in ordine al contenuto delle pubblicazioni e si effettueranno fuori dell'orario di lavoro, nel locale delle Rappresentanze sindacali, nei giorni preventivamente concordati con la direzione, in altro locale di ritrovo o di riunione messo a disposizione dall'azienda.

3. Dalle forme di pagamento dei libri o riviste è esclusa ogni trattenuta anche rateale sulla retribuzione.

OMISSIS

TITOLO XIV°
NORME FINALI E GENERALI

Articolo 119 - Clausola di salvaguardia

1. Gli eventuali Accordi interconfederali e le normative nazionali che dovessero intervenire, nell'arco di vigenza contrattuale, su materie definite e/o riguardanti il presente CCNL, saranno recepiti nell'ambito dello stesso. Eventuali esigenze di armonizzazione normativa e retributiva saranno definite tra le Parti, con incontri annuali da tenersi nel mese di giugno.

Articolo 120 - Allineamento contrattuale

1. In caso di prima applicazione del presente CCNL, per i lavoratori precedentemente assunti con altri CCNL, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali ulteriori trattamenti:

a. Inquadramento contrattuale:

- il lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all'effettiva mansione svolta nell'impresa, con riferimento alle previsioni della classificazione del personale previste dal presente CCNL;
- quanto precede potrà anche determinare non corrispondenza con il preesistente livello di inquadramento.

b. Inquadramento retributivo:


- rispettando il principio di incomprimibilità della retribuzione, il cambio di CCNL non dovrà determinare, per i lavoratori già in forza, un trattamento peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemente riconosciuto;
- pertanto, la retribuzione lorda annuale spettante al lavoratore all'atto del passaggio di CCNL dovrà rimanere invariata, salvo eventuali previsioni migliorative;
- alcuni esempi di allineamento contrattuale verranno pubblicati sul sito dell'E.BI.TE.N. www.ebiten.it.

c. Inquadramento normativo:

- eventuali differenze a sfavore del lavoratore su ferie, permessi, r.o.l., potranno essere riconosciute *ad personam* e non saranno assorbibili;
- in alternativa, con accordo sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore, le stesse potranno essere monetizzate con apposita voce retributiva non assorbibile.

Roma, 14 giugno 2016

SISTEMA IMPRESA






FISMIC CONFESAL



CONFESAL



B) In ragione del contesto organizzativo, a ulteriore specificazione e in aggiunta alle precedenti disposizioni generali, anche del CCNL, le persone fisiche che compongono gli organi sociali e il personale interno della Elettro Pinto s. r. l. sono tenute a osservare le seguenti ulteriori norme comportamentali:

- divieto di ostacolare le funzioni di vigilanza di cui al successivo capitolo 4;
- recarsi a lavoro in modo dignitoso e con un abbigliamento consono, mantenendo, in ogni circostanza, un comportamento decoroso e corretto;
- svolgere le proprie mansioni lavorative con diligenza e professionalità, osservando le tecniche e norme richieste in materia da leggi speciali, regolamenti e/o linee guida, e le istruzioni impartite dai superiori;
- nelle relazioni con consulenti e/o collaboratori esterni è espressamente vietato porre in essere accordi non regolati da documenti ufficiali preventivamente autorizzati dai vertici aziendali;
- evitare di porre in essere possibili situazioni di illegittimo conflitto di interessi;
- è vietato stipulare accordi e/o contratti in favore di persone con cui si intrattengono legami di coniugio o di stretta parentela, salvo espressa autorizzazione del vertice aziendale;
- è vietato elargire compensi di qualunque natura non supportati dalla necessaria documentazione contrattuale;
- è vietata qualsiasi elargizione in danaro e/o di beni in favore di funzionari pubblici, italiani ed esteri, e dei loro familiari, che risulti astrattamente idonea ad influenzarne l'indipendenza ed autonomia di giudizio verso la società;
- i rapporti con soggetti terzi, pubblici e/o privati, devono essere gestiti esclusivamente dal personale all'uopo incaricato secondo le direttive disposte dal vertice aziendale;

- tutte le decisioni aziendali sono assunte nel rispetto dei principi di trasparenza e buona fede;
- è vietato recarsi a lavoro e/o porsi alla guida di mezzi di trasporto aziendali in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze psicotrope e/o stupefacenti;
- è vietato fumare negli ambienti chiusi, sui mezzi di trasporto aziendali, ed in prossimità delle aree ove si svolgono attività che, per l'oggetto, richiedono particolari precauzioni;
- è vietato introdurre e/o far uso di bevande alcoliche nei locali aziendali e sui mezzi di trasporto di proprietà della Elettro Pinto s. r. l.;
- è fatto obbligo a ciascuna unità di non divulgare a terzi dati e notizie riservate afferenti l'attività di impresa. All'uopo sono da intendersi 'riservati' tutti quei dati – sensibili, personali e/o giuridicamente rilevanti – la cui illecita diffusione possa cagionare danni agli interessi della società ovvero ledere i diritti delle persone ad essa collegate;
- chiunque abbia accesso a portali e software aziendali ha l'obbligo di non diffondere ad altri, senza autorizzazione, le relative *password* di accesso. Ciascuna unità è tenuta ad utilizzare le credenziali in suo possesso esclusivamente per l'esercizio delle proprie mansioni lavorative;
- è obbligatorio indossare i D. P. I. offerti in dotazione dalla Elettro Pinto s. r. l. ove previsto;
- è vietato portare fuori dai locali aziendali, senza autorizzazione, beni di proprietà o in dotazione alla Elettro Pinto s. r. l., ivi compresa qualsiasi documentazione, informatica o cartacea, che non sia suscettibile di duplicazione;
- è vietato imbrattare i locali aziendali e/o danneggiarne l'arredamento;
- è fatto obbligo per ciascuna unità, in ragione delle mansioni svolte, partecipare proficuamente a corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale previsti dalla Elettro Pinto s. r. l.;
- è vietato utilizzare, salvo autorizzazione del responsabile, attrezzature e/o strumenti di lavoro provenienti da soggetti esterni;

- l'ingresso nelle centrali termiche, sale server e sala pompe è consentito solo al personale autorizzato;
- ciascuna unità è chiamata a prestare attenzione ai manuali d'uso e libretti di istruzione pubblicati, anche mediante affissione, dalla Elettro Pinto s. r. l. per l'utilizzo di apparecchiature ed utensili;
- è dovere di ciascuna unità segnalare al proprio responsabile eventuali disfunzioni e/o esigenze di manutenzione nell'utilizzo di macchinari, strumenti informatici, utensili, dispositivi di protezione e sicurezza;
- è vietato l'uso di carelli elevatori da parte di personale non idoneo o non autorizzato;
- è obbligatorio tenere chiusi i cancelli dell'azienda ed adottare tutte le precauzioni previste perché nessuno si introduca abusivamente nei locali;
- è vietato manomettere, distruggere ed occultare la cartellonistica di sicurezza affissa nei locali aziendali;
- è vietato introdurre animali, anche di piccola taglia, e senza autorizzazione, nei locali aziendali e/o sui mezzi di trasporto della Elettro Pinto s. r. l.;
- per chi si trovi alla guida di mezzi, personali o aziendali, all'interno di cortili, parcheggi e/o spazi aperti di pertinenza aziendale è obbligatorio procedere a velocità moderata ed evitare manovre che possano arrecare danni a persone o cose;
- è buona norma tenere il proprio cellulare personale spento o con modalità silenziosa durante l'orario di lavoro;
- è obbligatorio mantenere puliti gli spazi comuni dopo il loro utilizzo così come la singola area di lavoro;
- salvo autorizzazione, è vietato consentire l'ingresso nei locali aziendali a persone estranee alla Elettro Pinto s.r.l.;
- l'ingresso nei magazzini è consentito solo al personale autorizzato;
- è vietato manomettere gli impianti ed i macchinari aziendali;

- è fatto obbligo di lasciare i presidi di emergenza (estintori, idranti, vie di fuga, cassette di pronto soccorso) sempre accessibili e sgombri da cose;
- è fatto divieto, salvo autorizzazione, fotocopiare e/o fotografare i documenti affissi nella bacheca aziendale;
- il computer aziendale, abilitato all'utilizzo della linea internet, costituisce bene di proprietà, o comunque in dotazione, della Elettro Pinto s. r. l., e pertanto è proibita la navigazione per motivi diversi da quelli strettamente connessi all'attività lavorativa;
- è fatto divieto di scaricare programmi informatici e software, anche gratuiti, non strettamente indispensabili alla propria attività lavorativa, senza autorizzazione espressa del datore di lavoro.

3.7.Apparato sanzionatorio e criteri di scelta delle sanzioni da irrogare ai soggetti interni.

Gli atti compiuti e i comportamenti assunti in violazione delle regole di condotta di cui ai paragrafi 3.5 e 3.6 costituiscono **illecito disciplinare**.

Le sanzioni astrattamente comminabili, elencate secondo un ordine crescente di gravità, sono quelle normalmente contemplate dalla normativa giuslavoristica:

- **richiamo orale;**
- **ammonizione scritta;**
- **multa di importo non superiore alla retribuzione base spettante per quattro ore lavorative;**
- **sospensione dal servizio senza retribuzione** fino ad un massimo di dieci giorni;
- **licenziamento** con preavviso e conseguenze accessorie per giustificato motivo soggettivo;
- **licenziamento** senza preavviso e conseguenze accessorie per giusta causa.

Non possono essere applicate sanzioni diverse.

In caso di violazione delle regole di condotta di cui al paragrafo 3.6, si applicano le sanzioni ad esse ricollegate secondo il CCNL di riferimento.

Per le violazioni delle regole di condotta di cui al paragrafo 3.5) si tiene conto dei seguenti **criteri guida** – oggettivi e soggettivi – nella scelta del tipo di sanzione da applicare:

- 1) rilevanza degli obblighi e/o doveri violati;
- 2) idoneità del comportamento lesivo ad integrare un'ipotesi di responsabilità a carico dell'ente ex d. lgs. 231/2001;
- 3) potenzialità del danno derivante all'organizzazione della società;
- 4) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa del soggetto agente);
- 5) livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- 6) presenza di circostanze attenuanti o aggravanti con particolare riguardo alle prestazioni lavorative e ad eventuali precedenti disciplinari (cd. recidiva), tenendo conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, St. lav., *"non può tenersi conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione"*;
- 7) eventuale concorso di responsabilità con altri soggetti.

Si applica la sanzione del licenziamento senza preavviso e conseguenze accessorie per giusta causa a fronte delle violazioni gravi delle regole di condotta di cui ai paragrafi 3.5 e 3.6 che risultino finalizzate alla commissione di uno o più reati presupposto.

Il giudizio di gravità deve essere fondato sui predetti criteri guida.

Se le violazioni alle regole di condotta di cui ai paragrafi 3.5 e 3.6, siano riconducibili, anche in concorso, all'Amministratore unico, l'Assemblea dei soci potrà assumere le determinazioni ritenute opportune, fino a promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'Amministratore ai sensi degli artt. 2393, ss., c. c..

In ogni caso, qualora dalla violazione delle regole di condotta di cui ai paragrafi 3.5 e 3.6 derivi un danno patrimoniale alla società, la Elettro Pinto s. r. l. è legittimata ad agire nei confronti del responsabile per il relativo risarcimento e, se il fatto costituisce reato, a denunciarlo/querelarlo.

3.8.Procedimento di contestazione dell'infrazione e di applicazione della sanzione.

Il procedimento sanzionatorio segue la disciplina legislativa prevista all'art. 7, st. lav., così come ripresa dal vigente CCNL.

Si riportano di seguito le singole fasi della procedura disciplinare:

a) contestazione dell'addebito.

Accertata l'infrazione, l'amministratore deve contestare al lavoratore – mediante lettera scritta – il comportamento imputatogli, indicando, con la maggior precisione possibile, il fatto, le circostanze di tempo e di luogo, la disposizione e/o la procedura interna che si assume violata, ed ogni altra informazione utile a specificare la contestazione. Per tutte le sanzioni più gravi del richiamo orale la contestazione dev'essere sempre scritta;

b) difesa del lavoratore.

Dall'avvenuta ricezione della contestazione scritta, nel termine di sette giorni il lavoratore può produrre proprie deduzioni in ordine alla violazione imputatagli, per iscritto ovvero chiedendo l'audizione, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce ovvero da altro rappresentante cui conferisce precipuo mandato.

Il diritto di difesa del lavoratore è inviolabile e l'Amministratore è obbligato a ricevere le sue deduzioni scritte od orali.

Nessuna sanzione può essere irrogata prima che sia interamente trascorso il termine a difesa del lavoratore;

c) irrogazione della sanzione.

Decorso il termine per la difesa assegnato al lavoratore, l'Amministratore unico, qualora rimanga convinto della responsabilità del lavoratore, procede all'applicazione della sanzione.

La sanzione è irrogata entro quindici giorni dalla decorrenza del termine suesposto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio indicato dal lavoratore.

Qualora la decisione nel merito risulti particolarmente complessa, anche in vista delle controdeduzioni offerte dal lavoratore, il termine di cui sopra può essere prorogato fino ad un massimo di 30 giorni, purché la società ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

Nel provvedimento sanzionatorio l'amministratore deve tener conto anche delle argomentazioni difensive addotte dal lavoratore;

d) impugnazione della sanzione.

Il lavoratore al quale sia stata applicata la sanzione può contestarla mediante:

1) impugnazione davanti al Giudice del lavoro, previo esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio;

2) instaurazione di un giudizio arbitrale ex art. 7, comma 6, St. lav.. In particolare, il lavoratore può promuovere, nei venti giorni successivi al ricevimento della sanzione, anche per mezzo del proprio rappresentante, la costituzione, presso l'ufficio provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo ovvero, in mancanza di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. In tal caso, la sanzione resta sospesa sino alla pronuncia del collegio arbitrale.

3.9.Regole di condotta applicabili ai collaboratori esterni.

Posto che la Elettro Pinto s. r. l. per l'esercizio della propria attività può avvalersi di collaboratori esterni, si ritiene necessario estendere ad essi

talune precise regole di condotta nell'ottica di una maggiore efficacia del MOGC:

- divieto di ostacolare l'attività di vigilanza di cui al successivo capitolo 4;
- osservanza, per quanto di competenza e se applicabili, dei principi di cui ai paragrafi 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Codice etico e dei protocolli che ne discendono di cui alla Parte speciale;
- svolgere le proprie prestazioni verso la Elettro Pinto s. r. l. secondo diligenza e buona fede;
- informare immediatamente i propri responsabili e/o referenti presso la Elettro Pinto s. r. l. di eventuali anomalie o difformità rilevate rispetto alle previsioni del MOGC;
- non diffondere e/o divulgare a terzi informazioni e dati riservati riguardanti l'attività e/o l'organizzazione della Elettro Pinto s. r. l., appresi in ragione del rapporto e/o servizio prestato. Sono da intendersi riservati tutti quei dati – sensibili, personali e/o giuridicamente rilevanti – la cui indebita diffusione può ledere gli interessi e/o i diritti della Elettro Pinto s. r. l. ovvero dei soggetti ad essa collegati;
- non rendere dichiarazioni false circa lo stato dei beni e/o servizi resi in favore della Elettro Pinto s. r. l., improntando il proprio comportamento ad un'assoluta trasparenza;
- i compensi dei consulenti tecnici e/o collaboratori esterni devono essere preventivamente determinati per iscritto;
- è obbligatorio informare periodicamente i referenti e/o responsabili aziendali sullo svolgimento delle proprie mansioni, secondo quanto previsto dai rispettivi documenti contrattuali.

I comportamenti assunti in violazione delle suddette regole di condotta determinano a carico dei responsabili:

- **l'applicazione di penali** preventivamente contemplate in clausole specifiche inserite nei singoli contratti o secondo gli accordi raggiunti;

- nei casi più gravi **la risoluzione del rapporto.**

All'uopo, la Elettro Pinto s. r. l. ha previsto l'adeguamento dei rapporti di collaborazione in essere, mediante l'introduzione di clausole particolari, sottoscritte dalle parti, che attestino: a) l'adempimento degli oneri informativi posti a carico della Elettro Pinto s. r. l. circa l'avvenuta adozione del modello e, pertanto, la conoscenza da parte dei destinatari dei relativi contenuti con conseguente dichiarazione di impegno a rispettarne le previsioni; b) disciplinino le conseguenze in caso di violazioni alle disposizioni del MOGC.

In ogni caso, qualora dalla violazione derivi un danno patrimoniale alla società, la Elettro Pinto s. r. l. sarà altresì legittimata ad agire nei confronti del responsabile per il relativo risarcimento e, se il fatto costituisce reato, a denunciarlo/querelarlo.

3.10.Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel Codice disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del vigente CCNL e alle norme di legge e/o regolamenti applicabili in seno alla Elettro Pinto s. r. l..

3.11.Pubblicità e modifiche.

In ottemperanza alle esigenze di pubblicità di cui all'art. 7, comma 1, St. lav., il Codice disciplinare è affisso presso la bacheca aziendale all'interno dei locali della Elettro Pinto s. r. l. accessibile a tutti i lavoratori e collaboratori esterni.

In caso di modifiche e/o integrazioni del Codice disciplinare, la Elettro Pinto s. r. l. provvederà a darne tempestiva e adeguata comunicazione a tutti i destinatari mediante la pubblicazione e la diffusione del testo aggiornato.

3.12.Decorrenza.

Il Codice disciplinare ha validità a decorrere dall'entrata in vigore del MOGC.

4.FUNZIONI DI VIGILANZA EX ART. 6, COMMA 4, D. LGS. 231/2001.

4.1.Attribuzione.

L'art. 6, comma 1, lett. b), d. lgs. 231/2001, stabilisce che all'Organismo di Vigilanza spetta *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento"*. Il comma 4 prevede che *"negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente"*.

Le dimensioni della Elettro Pinto s. r. l. consentono l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'organo dirigente, nello specifico l'Amministratore unico. Difatti, alla stregua del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 in ossequio alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 la Elettro Pinto s. r. l. è una piccola impresa.

A ciò si aggiungono la tendenziale coincidenza tra la proprietà della società e l'Amministratore unico che è titolare del 70% delle quote e una struttura aziendale non particolarmente complessa.

Le funzioni di vigilanza sono quindi attribuite all'Amministratore unico che nel prosieguo si riserva di valutare l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (monocratico/collegiale, esterno/misto) o di trasferire le funzioni di controllo a uno dei soggetti indicati dall'art. 6, comma 4-*bis*, d. lgs. 231/2001, dei quali, allo stato, la Elettro Pinto s. r. l. non è obbligata di dotarsi.

4.2.Requisiti dell'attività di vigilanza e budget annuale.

L'attività di vigilanza è informata ai seguenti criteri:

- continuità d'azione;
- competenza e professionalità.

Per l'implementazione degli anzidetti requisiti la Elettro Pinto s. r. l. destina un budget, determinato annualmente, al fine di potersi avvalere di consulenti e di sostenere audit esterni da parte di soggetti autonomi e imparziali.

4.3.Input e output informativo. Gestione ed archiviazione dei dati.

Per l'effettivo e corretto esercizio delle attribuzioni di cui sopra, si dispongono due canali dedicati per l'input e l'output informativo, l'uno cartaceo e l'altro informatico (indirizzo di PEO).

In sede di input, si riceveranno le segnalazioni, le istanze di chiarimento, di ausilio o di audizione, gli atti e i documenti richiesti e in particolare le segnalazioni di cui all'art. 6, comma 2-*bis*, d. lgs. 231/2001.

In sede di output, si riscontreranno le segnalazioni, le istanze di chiarimento, di ausilio o di audizione e farà richiesta degli atti e dei documenti di cui necessita, salvo che siano stati acquisiti contestualmente all'ispezione o all'accesso.

Detti canali informativi garantiscono la riservatezza e la sicurezza, anche informatica, dei soggetti e dei contenuti coinvolti.

In merito al canale cartaceo, è garantita la data certa di ricezione, laddove per il canale informatico questa è da ritenersi quella indicata nel messaggio di PEO.

I dati acquisiti possono essere gestiti esclusivamente nell'ambito delle attribuzioni di vigilanza e, per quanto di ragione, dai consulenti e in sede di audit esterni. Resta ferma la messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, giusto provvedimento che ne disponga l'acquisizione o il sequestro, e, quando non coperti dal segreto istruttorio, delle altre parti procedurali/processuali e dei loro difensori, anche nel procedimento instaurato nei confronti della società, giusta richiesta formulata in tal senso dai soggetti legittimati.

Salvo che vi siano procedure disciplinari e/o procedimenti giudiziari in corso che vi ineriscono, i dati ricevuti e trasmessi devono essere archiviati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati ricevuti e trasmessi; i dati su supporto cartaceo devono essere anche scansionati e archiviati su supporto informatico, allo stesso modo dei dati originariamente informatici.

4.4.Documentazione delle attività espletate.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Amministratore unico deve redigere una relazione di sintesi sull'attività espletata nel corso dell'anno precedente e trasmetterla, senza ritardo, agli organi sociali.

Le ispezioni e gli accessi dei consulenti e in sede di audit esterni, in uno con gli atti, i documenti e le dichiarazioni richieste e ricevute in quella sede, devono essere verbalizzate. Il verbale deve essere controfirmato da coloro nei cui confronti è stata svolta l'ispezione, l'accesso o l'audit e da coloro a cui sono richiesti e da cui provengono gli atti, i documenti e le dichiarazioni.

Allo stesso modo si procede in caso di audizione innanzi all'Amministratore unico nell'esercizio delle sue attribuzioni di vigilanza.

I predetti verbali devono essere archiviati nelle forme di cui sopra.

5.PUBBLICITÀ DEL MOGC E FORMAZIONE.

L'Amministratore unico assicura:

- la pubblicazione del MOGC sul sito web della Elettro Pinto s. r. l. e, eventualmente, sull'intranet aziendale, nonché la messa a disposizione in formato cartaceo nei locali aziendali;
- la presa visione del MOGC da parte di tutti i destinatari, del R. S. P. P., del consulente A. D. R. e del R. L. S.;
- la formazione sul contenuto e sul funzionamento del MOGC.

II) PARTE SPECIALE

1.MAPPATURA DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO PER OGNI AREA DI ATTIVITA' E MISURE DI PREVENZIONE.

1.1.Premessa metodologica.

La costruzione del MOGC si è articolata nelle seguenti fasi:

a) analisi del contesto aziendale per l'individuazione dei rischi potenziali e delle aree sensibili.

Per rischio si intende la realizzazione di un reato presupposto che se commesso (anche) a vantaggio o nell'interesse dell'ente rappresenta evento pregiudizievole per la società. Il rischio è stimato inesistente, basso, medio, alto e molto alto.

A seconda della tipologia di reato sono state individuate le aree sensibili, vale a dire quei settori aziendali che, per il tipo di funzioni svolte ovvero per l'incidenza di determinati fattori e/o variabili, risultano maggiormente esposti al pericolo di commissione dei reati presupposto.

Nell'individuazione dei rischi l'attenzione è stata focalizzata, soprattutto, sul core business della società.

In relazione agli illeciti che sono astrattamente configurabili, che per esigenze esplicative sono in parte stati raggruppati in una medesima categoria in virtù dell'identità del bene giuridico protetto, le aree e sotto aree sensibili sono risultate diversamente estese.

b) Descrizione e valutazione dei sistemi di controllo interno e degli adeguamenti eventualmente necessari.

Identificati i rischi, si è proceduto a valutare l'insieme delle misure di prevenzione già adottate all'interno della società e, quindi, l'idoneità a contrastare efficacemente la commissione dei reati presupposto.

Un sistema di controllo può ritenersi adeguato se è in grado di ridurre i rischi a un livello accettabile. Il rischio si definisce comunemente accettabile quando un controllo aggiuntivo comporterebbe per la società un sacrificio maggiore della stessa risorsa da proteggere. Esiste, infatti, una soglia concettuale di accettabilità dei rischi che consente di porre un limite, quantitativo e qualitativo, all'adozione delle misure di prevenzione.

Ciò detto, laddove le procedure preesistenti non sono apparse sufficientemente idonee a prevenire i rischi accertati, è stato necessario elaborare un'implementazione delle misure interne con conseguente adattamento agli scopi perseguiti dal MOGC.

c) Programmazione delle procedure di prevenzione attivate – protocolli procedurali.

Dall'analisi e dalla pianificazione dei controlli interni si è giunti alla progettazione di *"specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire"*.

In relazione all'azienda che qui rileva saranno individuati i singoli processi/attività/soggetti che risultano a rischio reato, indicando per ognuno l'indice di probabilità di commissione e l'indice di danno che comporterebbe per l'organizzazione aziendale dai quali discende l'indice complessivo di rischio. Terminata l'analisi preliminare dei rischi si è passati alla descrizione dei protocolli procedurali.

Non sempre è necessaria l'adozione di uno specifico protocollo procedurale essendo sufficiente il richiamo alle norme giuridiche, ai Codici etico e disciplinare e alle buone pratiche aziendali già in uso.

È fatta salva la revisione della mappatura dei rischi a fronte del mutamento della forma societaria, dell'oggetto sociale e del concreto core business.

1.2.Organigramma societario e aree di attività.

La compagine sociale della Elettro Pinto s. r. l. è costituita da due soci: il sig. Antonio Pinto – titolare del 70% delle quote sociali – e la sig.ra Giuliana Morosini – titolare del 30% delle quote sociali –.

Dalla direzione generale si articolano le seguenti figure: da un lato il responsabile del sistema di gestione; il responsabile commerciale e il responsabile acquisti. Dall'altro lato il responsabile tecnico; il responsabile S. P. P.; il responsabile L. S. e il medico competente.

Il direttore tecnico e il responsabile della progettazione e dello sviluppo rappresentano la direzione esecutiva e sovrintendono ai cantieri, ai loro preposti, ai dipendenti ivi impiegati, agli addetti alle emergenze e al primo soccorso.

L'Amministratore unico e legale rappresentante della Elettro Pinto s. r. l., il sig. Antonio Pinto, rivestendo il ruolo di direttore generale, è il collante tra l'area commerciale e quella tecnico/progettuale.

2. I SINGOLI REATI-PRESUPPOSTO E GLI SPECIFICI PROTOCOLLI PROCEDURALI ADOTTATI.

2.1.Reati contro la Pubblica Amministrazione (d'ora in poi P. A.), ex artt. 24 e 25, d. lgs. 231/2001.

Il rischio di commissione dei delitti contro la P. A. risulta minimo in assenza di rapporti con enti pubblici e/o società private a partecipazione pubblica, ma aumenta esponenzialmente in costanza dei predetti rapporti.

L'indice di rischio del reato è particolarmente alto nei seguenti casi:

- partecipazione a gare ed appalti ad evidenza pubblica;
- accesso a fondi statali, regionali ed europei;
- richieste di erogazioni, agevolazioni e/o finanziamenti pubblici;
- richieste di autorizzazioni e/o licenze pubbliche;
- conseguimento di concessioni e/o servizi d'interesse pubblico;
- prestazione di forniture e servizi in favore di soggetti pubblici;
- gestione di visite ispettive; gestione dei pagamenti da e/o verso enti pubblici;
- gestione dei contenziosi giudiziari e sottoscrizione di accordi transattivi con enti pubblici o privati a partecipazione pubblica.

Con particolare riguardo all'Elettro Pinto s. r. l. e al suo core business si individuano le **principali attività sensibili**:

- erogazione di servizi legati al sistema di produzione, trasporto e utilizzo dell'energia elettrica e del gas per conto di enti pubblici;
- realizzazione di impianti per la sicurezza del traffico viario e ferroviario, e di impianti per la trazione elettrica;
- messa in opera di impianti idraulici quali acquedotti, fognature e impianti di irrigazione;

- attività di consulenza, progettazione, programmazione e pianificazione per la realizzazione di impianti di illuminazione in edifici storici e monumentali, ovvero in luoghi d'interesse naturalistico.

L'indice di rischio del reato è molto alto in ragione della partecipazione a gare pubbliche, ovvero mediante assunzione di appalti e subappalti - anche a trattativa privata - con amministrazioni pubbliche e/o con imprese a partecipazione pubblica.

Tra i singoli reati previsti agli artt. 24 e 25, d. lgs. 231/2001, appaiono astrattamente configurabili con un indice di rischio mediamente alto i seguenti:

- malversazione in danno dello Stato, p. e p. all'art. 316-*bis*, c. p.. Commette tale reato chiunque, estraneo alla P. A., distraiga dalle finalità cui erano destinate somme di danaro ricevute dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, dirette a favorire la realizzazione di opere ovvero lo svolgimento di attività di pubblico interesse;

- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, p. e p. all'art. 316-*ter*, c. p.. Commette tale reato chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

- truffa aggravata ai danni dello Stato o di altri enti pubblici, p. e p. all'art. 640, secondo comma, nr. 1, c. p.. Commette il delitto in esame chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Rilevante ai fini del decreto 231 è la fattispecie aggravata prevista al comma secondo nr.1, allorché il reato è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, p. e p. all'art. 640-*bis*, c. p.. Si tratta di un'ipotesi di truffa aggravata ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità europea;

- frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, p. e p. all'art. 640-*ter*, c. p.;

A tali reati, per la medesimezza del bene giuridico leso, si aggiungo i delitti previsti all'art. 25 del decreto: *concussione*, ex art. 317, c. p., *corruzione* ex artt. da 318 a 321, c. p.; art. 322, c. p., rubricato *istigazione alla corruzione*; art. 346-*bis*, c. p., rubricato *traffico di influenze illecite*.

Sulla base dell'organigramma aziendale, **i soggetti maggiormente esposti al rischio** sono coloro che mantengono i contatti con la pubblica amministrazione nelle fasi del rapporto pubblico di pre-aggiudicazione, post-aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto e/o accordo quadro; nel caso della Elettro Pinto s. r. l. tali figure sono individuate nell'amministratore unico, nel direttore tecnico e nel responsabile progettazione e sviluppo.

L'indice di danno derivante alla società dalla commissione dei reati in argomento risulta molto alto, viste le sanzioni interdittive comminabili e la conseguente esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica.

Per prevenire il rischio di reato è anzitutto **doverosa l'osservanza delle norme comportamentali contenute nei Codici etico e disciplinare**, previste per l'ipotesi di rapporti con la Pubblica amministrazione (cfr. divieto di regalie e/o promesse di utilità in favore di soggetti pubblici o politicamente esposti, nonché di soggetti preposti allo svolgimento di gare pubbliche cui partecipa l'azienda), e dei principi generali comunque applicabili in materia di rapporti pubblici.

Al fine di ridurre l'indice complessivo di rischio dei reati, la Elettro Pinto s. r. l. **adotta i seguenti specifici protocolli:**

- attuazione di una politica aziendale anticorruzione. A tal proposito la Elettro Pinto s. r. l. si è attivata per conseguire la certificazione UNI EN ISO 37001;

- rigorosa osservanza delle disposizioni che regolano le procedure di gara o di appalto;

- valutazione preliminare in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;

- accurata selezione del personale, anche tramite soggetti esterni qualificati (cfr. successivo capitolo 3);

- assegnazione delle mansioni in base alle competenze professionali, al titolo di studio e alla formazione pre e post contrattualizzazione del personale;

- le funzioni dei singoli dipendenti devono essere adeguatamente dettagliate, ovvero giusta nomina e/o delega specifica da parte del datore di lavoro;

- precisa allocazione delle risorse e del personale in base ai singoli settori di attività;

- esecuzione di controlli finanziari e commerciali per il tramite di esperti contabili esterni all'azienda.

2.2.Reati informatici e di trattamento illecito di dati, ex art. 24-bis, d. lgs. 231/2001.

Il rischio di incorrere in reati informatici risulta astrattamente medio – alto, visto il ricorso sempre più frequente da parte delle aziende a strumenti e canali informatici, ivi compresi i social-networks.

Si elencano di seguito i reati astrattamente verificabili con un **indice di rischio medio - alto:**

- accesso abusivo a un sistema informatico, p. e p. all'art. 615-ter, c. p., che punisce la condotta di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico eludendo misure di sicurezza;

- detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, p. e p. all'art. 615-quater, c. p., che punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici di accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a interrompere o danneggiare un sistema informatico o telematico, p. e p. all'art. 615-quinquies, c. p., che sanziona la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero i programmi, i dati e le informazioni in esso contenute, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche, p. e p. all'art. 617-quater, c. p., punisce chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, p. e p. all'art. 617-quinquies, c. p., che punisce la condotta di illecito dossieraggio e manomissione delle comunicazioni;

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici, p. e p. all'art. 635-quater, c. p., che punisce la condotta di chi, in generale, pone in essere il danneggiamento di sistemi informatici o telematici generalmente intesi;

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, p. e p. all'art. 635-quinquies, c. p. (si veda art. 635-ter, c. p.);

- falsità in documenti informatici aventi valore probatorio, p. e p. all'art. 491-*bis*, c. p., che punisce la condotta di falsificazione dei documenti immateriali;

- l'art. 1, comma 11, d. lgs. 105/2019, prevede i reati in materia di trattamento illecito dei dati.

Le **aree sensibili** ove maggiore è il rischio di incorrere in reati informatici e di trattamento illecito dei dati sono le seguenti:

- gestione e conservazione di account, profili e codici di accesso;
- gestione, trattamento e conservazione di dati aziendali (personali, sensibili o comunque giuridicamente rilevanti);
- gestione e manutenzione di software, ivi compresa l'attività periodica di back-up;
- comunicazioni via internet a terzi;
- elaborazione di dati, creazione e gestione banche dati ed e-mailing list.

I comportamenti potenzialmente lesivi in grado di aumentare l'indice di rischio dei reati presupposti sono i seguenti:

- distruzione, cancellazione e modifica di dati e/o di informazioni e/o di programmi informatici, anche nella forma del tentativo;
- inserimento di codici malevoli nei programmi informatici trasmissione di virus informatici;
- superamento di password o sistemi di autenticazione.

Soggetti attivi del reato potrebbero essere sia i vertici che i dipendenti dell'azienda consapevoli delle misure di sicurezza adottate a livello informatico e, quindi, in grado di eluderle.

Per arginare il rischio di cd. *inside attack* occorre predisporre idonee misure di contrasto, sottoponendo i sistemi informatici e telematici a periodici aggiornamenti, preferendo strumenti all'avanguardia.

A ciò si aggiunge la modifica periodica delle password e dei codici di accesso, incaricando, se necessario, persone dotate delle necessarie competenze informatiche.

Rigoroso rispetto delle norme sulla conservazione e trattamento dei dati.

Con riguardo alla Elettro Pinto s. r. l., **l'indice di rischio dei reati – presupposto si riduce notevolmente all'esito della valutazione dei protocolli specifici già adottati dalla società.**

Invero, per l'attività di gestione e di conservazione dei dati informatici, account e/o profili informatici e del proprio sito internet, la Elettro Pinto s. r. l. si avvale da sempre di consulenti informatici esterni.

Tutti i dati aziendali, sensibili e non, vengono conservati in Cloud e in un apposito SERVER NAS (dispositivo di archiviazione dei dati).

I codici di accesso sono custoditi in un'apposita cartella, denominata utility, posta all'interno del SERVER NAS, che è a sua volta divisa in due aree protette da una password:

- a) una a cui ha accesso il personale amministrativo e tecnico;
- b) l'altra, contenente i dati sensibili, a cui accede unicamente il datore di lavoro e l'amministrazione.

In materia di riservatezza, trattamento e protezione dei dati personali, tutti i codici di accesso sono conservati nell'archivio cartaceo.

Settimanalmente è svolta l'attività di back-up dei files aziendali eseguita direttamente all'interno del SERVER NAS.

Ogni postazione informatica, in uso al singolo dipendente, è dotata di una password personale modificata periodicamente.

2.3.Reati di criminalità organizzata, ex art. 24-ter, d. lgs. 231/2001.

Il rischio di reato è astrattamente basso. Occorre però evidenziare che si tratta di reati comuni in quanto possono essere commessi da chiunque. Pertanto, un eventuale rischio di reato andrebbe limitato e prevenuto attraverso una selezione accurata del personale (cfr. successivo capitolo 3).

A titolo esemplificativo, è opportuno richiedere in fase di assunzione al singolo dipendente il certificato penale e dei carichi pendenti; prevedere periodicamente in favore del personale corsi di aggiornamento, di sensibilizzazione verso i temi della legalità, stage e tirocini.

In quest'ambito, i principali protocolli anti - reato si ricollegano ai criteri di selezione del personale ed all'osservanza dell'etica professionale.

A tal proposito, la Elettro Pinto s. r. l. cura la selezione e la formazione dei propri dipendenti con diverse sollecitazioni sui temi della legalità, adottando misure preventive in fase di assunzione e post assunzione del personale.

In caso di commissione dei reati presupposto l'indice di danno per l'azienda è molto alto; basti pensare al danno all'immagine derivante per la società e, nei casi più gravi, all'esclusione della stessa da procedure di gare amministrative.

2.4.Reati di falsità in monete e carte di pubblico credito, ex art. 25-bis, d. lgs. 231/2001.

Per tali reati **l'indice di rischio è molto basso** in virtù del fatto che sono limitati, se non addirittura inesistenti, i pagamenti in contanti all'interno dell'azienda.

Invero, il denaro contante e gli strumenti ad esso equiparati giammai costituiscono mezzo di pagamento tipico della società, se non per importi esigui, quali l'acquisto di cancelleria e di beni volti a soddisfare le esigenze primarie dell'azienda e del personale.

Costituiscono all'uopo **aree sensibili**:

- le attività di gestione della contabilità;
- la materiale riscossione delle entrate e delle uscite;
- l'ufficio dei pagamenti.

Per ridurre il rischio di commissione dei reati-presupposto occorre **disincentivare i pagamenti in contanti**. In tal senso, la Elettro Pinto s. r. l. non effettua pagamenti in contanti, se non per importi esigui del genere sopra indicato.

2.5.Reati contro l'industria e il commercio, ex art. 25-bis 1, d. lgs. 231/2001.

Tra i reati previsti dalla normativa in epigrafe in relazione all'oggetto sociale dell'Elettro Pinto s. r. l. appaiono astrattamente configurabili con un **indice di rischio medio-basso**:

- il reato di turbata libertà dell'industria e del commercio ex art. 513, c. p., punisce chiunque adoperi violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio;

- il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia ex art. 513-bis, c. p., punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di illecita concorrenza con violenza o minaccia;

- il reato di frode contro le industrie nazionali ex art. 514, c. p., che punisce la condotta di chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale;

- il reato di frode nell'esercizio di un commercio o di un'industria ex art. 515, c. p., punisce la consegna di merce diversa per qualità o quantità rispetto a quella pattuita;

- il reato di vendita di prodotti con segni mendaci ex art. 517, c. p., punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

- il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale ex art. 517-ter, c. p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Sono potenzialmente **a rischio di commissione dei reati presupposto tutte le operazioni industriali e commerciali utili al conseguimento dell'oggetto sociale**. In particolare:

- l'attività, comunque prevista dall'oggetto sociale, di vendita all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti elettrici, elettrodomestici, accessori per telefonia e computer, ecc.

- l'attività di progettazione, installazione, creazione, gestione e manutenzione di impianti di produzione, trasformazione, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;

- il commercio e la rappresentanza di materiale elettrico;

- l'attività di progettazione, costruzione ed installazione di apparecchiature elettromeccaniche;

- l'attività di trasporto e consegna della merce, anche conto terzi;

- il monitoraggio della catena di approvvigionamento e di distribuzione.

Si individuano di seguito i **possibili soggetti attivi**: vertici aziendali, dirigenti, responsabile della produzione, collaboratori esterni, consulenti, broker, intermediari, procacciatori d'affari, e tutti coloro che sono tenuti all'osservanza del codice etico e disciplinare della società.

Al fine di ridurre l'indice di rischio è necessario improntare l'attività commerciale, industriale e produttiva dell'azienda al rispetto delle regole sulla concorrenza, delle normative vigenti in materia ed, in generale, dell'etica professionale.

Anche in questo caso assume grande importanza **l'osservanza dei Codici etico e disciplinare unitamente all'accurata selezione del personale e dei collaboratori esterni.**

Per prevenire la commissione dei reati presupposto e la violazione delle regole di tutela della concorrenza e del commercio, l'Elettro Pinto s. r. l. adotta procedure stringenti per la formulazione dell'offerta commerciale al pubblico: una volta ricevuta la domanda ovvero l'invito alla gara, in caso di partecipazione a procedure pubbliche, e/o le richieste di offerte su sistemi di acquisti telematici (MEPA, START), l'ufficio tecnico analizza la documentazione per poi procedere alla valutazione e, conseguentemente, alla realizzazione ed al computo dell'offerta.

Al fine di improntare i rapporti commerciali al perenne rispetto della legalità, questi sono regolati mediante contratti scritti, ordini o lettere di intenti.

In caso di commissione dei reati presupposto, l'indice di danno per la società è molto alto, stante l'obbligo al risarcimento del danno nei confronti di terzi danneggiati e le sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dalle normative di settore.

2.6.Reati societari e tributari, ex artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies, d. lgs. 231/2001.

Indice di rischio medio per i reati societari e medio-alto per i reati tributari.

Nell'ambito dei reati di falsità, è annoverato il delitto di *false comunicazioni sociali*, c. d. falso in bilancio, previsto dall'art. 2621, c. c., che punisce *“gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,*

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore ... anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi". L'art. 2621-bis, c. c., delinea una fattispecie di falso in bilancio di lieve entità e l'art. 2621-ter, c. c., prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, c. p.; a tal ultimo proposito, valga in generale, va precisato che l'istituto dell'esclusione della punibilità in capo alla persona fisica per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla responsabilità amministrativa della società.

Gli artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633, c. c., prevedono norme incriminatrici a tutela dell'integrità del capitale sociale e del patrimonio della società in liquidazione, anche nell'interesse dei creditori sociali. In particolare, sono punite le condotte di *indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante e le operazioni in pregiudizio dei creditori*, quali riduzioni del capitale sociale, fusioni e scissioni che presuppongono la violazione delle norme poste a tutela del ceto creditorio e postulano un danno da questi subito, la *formazione fittizia del capitale sociale e l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* prima del soddisfacimento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle risorse necessarie allo scopo.

Infine, l'art. 2635, c. c., punisce la corruzione tra i privati volta a compiere o omettere atti in violazione degli obblighi o dei doveri di fedeltà dei soggetti sociali apicali; l'art. 2636, c. c., prevede una norma incriminatrice a tutela dell'indipendenza dell'Assemblea dei soci e l'art. 2638, c. c., punisce i soggetti apicali che ostacolano l'esercizio *delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*.

Per ciò che concerne gli illeciti penali in materia tributaria, l'art. 25-*quinquiesdecies*, d. lgs. 231/2001, richiama quali reati presupposto i delitti pp. pp. dagli artt. 2, 3, 8, 10 e 11, d. lgs. 74/2000, posti a tutela dell'interesse dell'Erario e volti alla repressione dell'evasione fiscale. Per la configurazione di ognuna delle citate fattispecie incriminatrici è richiesta, infatti, la finalità di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Va evidenziato che le soglie previste per la configurazione dei reati o delle circostanze attenuanti sono da intendersi per ogni singola imposta presumibilmente evasa e nell'ambito di ciascun anno di imposta.

In particolare, l'art. 2 punisce la *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*: le operazioni inesistenti si sostanziano in una cessione di beni o prestazione di servizi, contro corrispettivo di un prezzo, in realtà mai avvenuta, ma indicata negli elementi passivi onde ridurre la base imponibile.

L'art. 3 punisce la *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*, vale a dire al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2, mediante diminuzione dell'attivo o aumento del passivo³.

Si sottolinea che ad assumere rilievo sono le fatture e i documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

L'art. 8 punisce l'*emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*, per il sol fatto di essere emesse e quindi potenzialmente

³ Per i reati ex artt. 2 e 3, l'art. 13, comma 2, prevede una clausola di non punibilità qualora "i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali").

utilizzabili da altro soggetto al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

L'art. 10 punisce *l'occultamento o distruzione di documenti contabili* di cui ne è obbligatoria la conservazione, *in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari*, anche al fine di permettere a un soggetto terzo di evadere le imposte.

Infine, l'art. 11 punisce la *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* sui redditi o sul valore aggiunto, degli interessi e delle sanzioni amministrative, mediante dispersione o compimento di atti fraudolenti in relazione ai beni, propri e altrui, in modo da rendere in tutto in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il reato si configura anche in sede di transazione fiscale in caso di indicazione nella documentazione all'uopo presentata di elementi attivi inferiori o di elementi passivi superiori.

Costituiscono attività sensibili: la redazione del bilancio; il compimento di operazioni immobiliari; l'assunzione di mutui e/o finanziamenti con banche e soggetti terzi concedendo le opportune garanzie; assunzione di quote e/o partecipazioni in altre società affini; liquidazione o cessione di quote e partecipazioni; l'assunzione, diretta o indiretta, di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese svolgenti attività analoghe o affini alla propria, in Italia o all'estero; liquidazione o cessione di quote e/o partecipazioni; compimento di operazioni immobiliari, commerciali ed industriali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi mutui ed in genere finanziamenti o comunque operazioni finanziarie con banche, istituti di credito e società, concedendo le opportune garanzie.

Potenziati soggetti attivi sono: l'Amministratore unico, soci conferenti, il direttore generale, i consulenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa.

Al fine di ridurre l'indice di probabilità dei reati, all'interno della Elettro Pinto s. r. l. tutte le attività contabili, unitamente alla redazione del bilancio della società, sono affidate ad un collaboratore esterno, specialista contabile.

L'allocazione delle risorse viene fatta in base ai singoli settori di attività.

Considerata, allo stato, la presenza di soli due soci le modalità di commissione del reato di formazione fittizia del capitale sociale possono consistere nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, ovvero nella reciproca sottoscrizione di quote per importi superiori.

Al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto nell'ipotesi di conferimenti di beni in natura è opportuna la valutazione di un perito esterno eseguita in base al reale prezzo di mercato c. d. da listino.

In sintesi, per i reati societari, che in relazione all'assetto aziendale appaiono astrattamente configurabili, le principali aree sensibili con un rischio medio o medio - alto sono:

- redazione di bilanci ed, eventualmente, di bilanci consolidati
- operazioni societarie in genere che possono incidere sull'integrità del capitale sociale (es. fusioni, scissioni, cessione o liquidazione di quote e partecipazioni);
- gestione della contabilità;
- comunicazioni sociali rilevanti e/o dirette al pubblico o all'Autorità pubblica;
- selezione, gestione e assunzione del personale;
- acquisto di beni o servizi;
- selezione di partner commerciali e consulenti esterni;
- gestione pagamenti;
- contenziosi giudiziari e conclusione accordi transattivi;

- realizzazione dei crediti vantati dall'impresa verso terzi;
- trattative commerciali e attività di vendita.

Ciò premesso, in relazione al reato di *false comunicazioni sociali* **si prevede quanto segue:**

- tutti i soggetti coinvolti nella sessione di bilancio e negli atti prodromici e successivi a essa devono informare i loro rapporti ai principi di *leale collaborazione, buona fede e diligenza* di cui al paragrafo 2.4 del Codice etico e, in particolare, *alla costante condivisione, di iniziativa o a richiesta, di informazioni, documentazione, dati e statistiche;*

- prima della sessione di bilancio, almeno per due volte nell'ambito di ciascun esercizio contabile, il responsabile amministrativo, coadiuvato dagli impiegati contabili, con la supervisione dell'Amministratore unico procede alla redazione di una relazione contabile di sintesi sullo stato dei conti patrimoniali e economici;

- la Elettro Pinto s. r. l. si avvale costantemente della consulenza fiscale e tributaria;

- nei casi più complessi di valutazione dei cespiti aziendali la cui posta deve essere inserita o assume rilevanza nelle voci di bilancio, la Elettro Pinto s. r. l. procede alla nomina di un perito estimatore che non abbia interessi in comune con la società, con i soggetti apicali né rapporti di parentela e affinità con questi ultimi;

- qualora per taluni esercizi contabili la Elettro Pinto s. r. l. non è obbligata alla nomina dell'organo di controllo previsto dall'art. 2477, comma 2, c. c., si riserva di procedervi comunque.

In merito ai reati commessi in danno dell'integrità del capitale sociale e del patrimonio della società in liquidazione, anche nell'interesse dei creditori sociali, **si prevede quanto segue:**

- la documentazione inerente le operazioni sul capitale sociale, gli utili e le riserve, qualora non fosse reperibile, nemmeno per estratto, dai pubblici registri, è sempre conservata presso i locali aziendali e disponibile per la consultazione da parte chi ne abbia interesse;
- per le operazioni di fusione e scissione societaria la Elettro Pinto s. r. l. si avvale di consulenti specializzati nel settore;
- a tutela del ceto creditorio, si richiama il paragrafo 2.5 del Codice etico nella parte in cui fa riferimento ai rapporti con i fornitori.

Per quanto riguarda la corruzione tra privati e l'ostacolo all'esercizio *delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza*, **si prevede quanto segue:**

- i rapporti interni e esterni con i privati si conformano a quanto previsto dal paragrafo 2.7 del Codice etico in tema di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne il rischio di condotte che attentano all'indipendenza dell'Assemblea dei soci, **si prevede quanto segue:**

- ottemperanza a quanto stabilito dai paragrafi 2.4 e 2.7 del Codice etico e di quanto indicato al punto precedente.

In relazione, infine, agli illeciti in materia tributaria, oltre a quanto prescritto in tema di falso in bilancio, **si prevede quanto segue:**

- per la riscossione e il pagamento degli importi di cui alle fatture emesse e ricevute la Elettro Pinto s. r. l. fa ricorso a strumenti di pagamento tracciabili;
- l'evasione di una qualsiasi operazione economico-finanziaria è sempre preceduta e/o seguita da riscontri documentali, aventi data certa, cartacei e/o digitali a riprova della reale esistenza del rapporto commerciale e dell'operazione economico-finanziaria. Lo stesso dicasi a fronte di fatture in conto collaboratori esterni;

- la conservazione e la custodia dei documenti contabili avviene anche digitalmente su almeno un supporto informatico.

2.7.Reati in materia di sicurezza sul lavoro ex art. 25-septies, d. lgs. 231/2001.

Sono richiamati quali reati presupposto l'omicidio colposo p. p. dall'art. 589 e le lesioni colpose pp. e pp. dall'art. 590, c. p., commessi con violazione dell'art. 55, comma 2, d. lgs. 123/2007⁴ (limitatamente all'omicidio colposo) o delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In generale, per lesione si intende qualsiasi malattia del corpo o della mente e, in base a quanto stabilito dall'art. 583, c. p., le lesioni possono essere anche gravi o gravissime.

È bene evidenziare che i reati di omicidio colposo e lesioni colpose si caratterizzano quali reati presupposto esclusivamente quando l'evento morte o lesione sia cagionato con violazione dell'art. 55, comma 2, d. lgs. 123/2007 (limitatamente all'omicidio colposo) o delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Al di fuori di dette ipotesi i delitti su cui si discorre non rilevano quali reati presupposto.

Aree potenzialmente a rischio: tutti i settori e locali dell'azienda ove possano verificarsi infortuni; in particolare tutti i settori dell'azienda che implicano la presenza di persone fisiche; ancor più a rischio sono quelle attività che richiedono maggiore sforzo fisico da parte dei dipendenti che devono pertanto essere dotati di idonei dispositivi di sicurezza (area cantieri).

⁴ Il riferimento è alle aziende che svolgono un'attività particolarmente pericolosa (anche in relazione al trattamento di determinati agenti biologici, cfr. art. 268, comma 1, lett.re c) e d), d. lgs 81/2008), hanno determinati requisiti dimensionali oppure, infine, sono obbligate, ai sensi dell'art. 31, comma 6 (esclusa la lett. e), d. lgs. 81/2008, all'istituzione del servizio di prevenzione e protezione.

Per l'area cantieri sono particolarmente a rischio: le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assistenza tecnica sui sistemi di gestione/movimentazione merci cargo city (ADR FIUMICINO); attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti tecnologici (MAST SPA C/O ADR FIUMICINO); attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti elettrici (CEFLA TECH s.r.l. c/o LEONARDO S. p. A. Stabilimento Campania e Lazio e c/o MBDA Bacoli); lavori di realizzazione di linee metropolitane; realizzazione di impianti per la sicurezza del traffico viario e ferroviario; impianti per la trazione elettrica; realizzazione di impianti per la depurazione delle acque, fognature; impianti di gasdotti e oleodotti; (ecc. cfr. per ulteriore completezza Aree cantieri e oggetto sociale).

Condotte che aumentano il rischio di reato. Generano rischio per la salute dei dipendenti: orari di lavoro e ritmi eccessivi, sedute scomode negli uffici, scale pericolose, arredamento non consoni all'interno degli uffici; mancata fornitura dei dispositivi di sicurezza; mancata o incompleta formazione del personale con riferimento alle mansioni - specie materiali - che è chiamato a svolgere; criticità nel sistema di estinzione incendi; rumorosità incompatibile con i limiti di legge; inalazioni di gas e fumi con possibili danni agli occhi ed alle mani; raccolta e stoccaggio di sostanze pericolose; stoccaggio dei rifiuti speciali e/o deposito temporaneo degli stessi eseguito in modo non consoni.

Finalità del MOGC in materia di sicurezza sul lavoro. Il MOGC deve essere idoneo a prevenire eventuali infortuni sul lavoro e proteggere la società nel caso in cui questi si verificano (ferma restando la polizza RC). Il MOGC implementa le disposizioni anti-infortunistiche già attuate all'interno dell'azienda in ottemperanza alla normativa vigente.

Indice di danno per la società: molto alto. Potenziali danneggiati e/o soggetti passivi del reato, sono non solo i lavoratori dipendenti ma chiunque possa essere esposto a pericolo dall'attività produttiva, industriale o commerciale (e quindi anche terzi estranei all'azienda).

Protocolli adottati o da adottare:

La Elettro Pinto s. r. l. ha conseguito la **Certificazione UNI ISO nr. 45001**.

In questa sede vanno implementate le specifiche prescrizioni per la tutela della salute e sicurezza in riferimento a tutte le aree e sotto aree di attività aziendale. E tanto al fine di completare l'attuazione del dettato dell'art. 30, d. lgs. 81/2008, a cui la Elettro Pinto s. r. l. intende conformarsi⁵.

A tal proposito, **in ossequio all'art. 30, commi 1, 2, 3 e 4, d. lgs. 81/2008:**

- è obbligatorio rispettare gli *"standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici fisici e biologici"* e di acquisire *"documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge"* in relazione all'attività aziendale, ferma restando la facoltà di acquisire certificazioni facoltative;

- l'attività *"di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti"* è stata effettuata in sede di redazione del MOGC, nonché, per la sola valutazione dei rischi, in seno al D. V. R.⁶;

- si prevede l'organizzazione di un posto di primo soccorso, anche a fronte di emergenze, l'implementazione della tutela della salute e sicurezza nella gestione di eventuali appalti, l'effettuazione di riunioni in tema di sicurezza e la consultazione del R. L. S. e di verifiche del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (d'ora in poi S. G. S. L.);

⁵ L'art. 30, d. lgs. 81/2008, indica i requisiti necessari affinché il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro operi, se efficacemente attuato, quale esimente della responsabilità amministrativa in capo all'ente in caso di commissione dei reati ex artt. 589 e 590, c. p..

⁶ Si precisa che il D. V. R. valuta i rischi ma, a differenza del MOGC, non previene la commissione dei reati presupposto.

- l'attività di sorveglianza sanitaria è esercitata dal R. S. P. P. e dal Medico competente;
- l'Amministratore unico, coadiuvato dal R. S. P. P., dal Medico competente, del R. L. S. e, se del caso, da consulenti esterni, deve provvedere all'informazione e formazione dei lavoratori.

Si prevede, **nello specifico**:

- la fornitura e l'utilizzo dei D. P. I. richiesti dalla tipologia di attività;
- la pulizia quotidiana dei locali aziendali, in particolar modo dei servizi igienici, distinti nella fruizione ad uso degli interni e degli esterni, per sesso ed in ogni caso attrezzati per i diversamente abili;
- la sanificazione periodica, ad intervalli non superiori a un anno, dei locali aziendali e dell'arredo, salvo intervalli minori richiesti o previsti a fronte di situazioni straordinarie;
- la sanificazione periodica, ad intervalli non superiori a sei mesi, dei sistemi di riscaldamento/condizionamento dell'aria, salvo intervalli minori richiesti o previsti a fronte di situazioni straordinarie;
- la manutenzione ordinaria e il controllo/collaudò periodico della funzionalità delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni strumentali aziendali materiali e immateriali secondo quanto indicato dalle norme giuridiche, dai manuali d'uso e manutenzione e, facoltativamente, dalle raccomandazioni tecniche in materia, nonché la manutenzione straordinaria quando necessaria;
- l'ispezione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dalla normativa giuridica e dalle indicazioni dell'installatore/fornitore, dei sistemi antincendio e di tutti i presidi materiali e stabili di sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo: porte antipanico). La Elettro Pinto s. r. l. adotta un adeguato piano di evacuazione in caso di incendio o calamità naturale ed assicura l'effettuazione periodica delle prove di evacuazione;
- in caso di diffusione locale, epidemica o pandemica di patologie infettive trasmissibili per via aerea, mediante vicinanza fisica e/o venendo

a contatto con superfici infette, fermo restando l'obbligo di conformarsi, di volta in volta, alle prescrizioni dell'Autorità pubblica, così come avvenuto a fronte della pandemia da SARS-CoV-2, la tipologia dei D. P. I. da fornire e utilizzare deve essere adeguata alle esigenze del caso, così come le pulizie e le sanificazioni devono essere svolte ad intervalli minori rispetto a quelli sopra indicati, ogniqualvolta ve ne sia la necessità, organizzando l'attività aziendale in modo da garantire un adeguato distanziamento fisico e da favorire, là dove possibile, la prestazione lavorativa da remoto.

Tutte le attività sopra elencate devono essere svolte da personale specializzato, eccezion fatta per le pulizie quotidiane, il controllo *ictu oculi* della funzionalità delle strutture, dei mezzi (fatto salvo l'obbligo stabilito dalle norme giuridiche per la revisione dei motoveicoli e autoveicoli) e delle dotazioni strumentali aziendali.

Al di fuori delle eccezioni appena previste, le predette attività devono essere documentate, unitamente a quelle previste dall'art. 30, comma 1, d. lgs. 81/2008. All'uopo, è istituito un registro, cartaceo o informatico, per la registrazione delle attività che qui rilevano, attestandone la data certa. Il registro è accessibile, sia per l'annotazione che per la consultazione, dall'Amministratore unico, dal R. S. P. P., dal Medico competente e dal R. L. S. o da un loro delegato.

In merito alla durata dell'orario di lavoro, alle turnazioni, al lavoro supplementare e straordinario, alle pause, ai permessi, alle ferie, ai congedi, ai periodi di comporta, la Elettro Pinto s. r. l. agisce nel rispetto della normativa giuslavoristica.

È sempre fatta salva la revisione del protocollo a fronte del mutamento dell'oggetto sociale e del concreto core business, nonché qualora *"siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro"*.

2.8.Reati contro il patrimonio, ex art. 25-octies, d. lgs. 231/2001.

Sono astrattamente configurabili i seguenti reati con **indice di rischio medio/basso**:

- art. 648, c. p., rubricato *ricettazione*: *"al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, è punito chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi altro delitto, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare"*;

- art. 648-bis, c. p., rubricato *riciclaggio*: *"al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, è punito chiunque, sostituisce, trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita"*. Rilevante è, dunque, la volontà di occultare la natura illecita dei proventi impiegati;

- art. 648-ter, c. p., rubricato *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*: *"al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, è punito chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto"*.

- art. 648-ter, nr. 1, c. p., rubricato *autoriciclaggio*: *"è punito chiunque, avendo commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*. La differenza con la fattispecie di *riciclaggio* consiste nella partecipazione del reo al delitto presupposto.

Attività a rischio – aree sensibili:

- investimenti in attività economiche o in altre società;
- richieste di finanziamenti verso istituti di credito privati;

- stipula di fideiussioni a favore di terzi;
- conferimenti societari;
- selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni o servizi;
- donazioni ed altre erogazioni liberali;
- selezione e gestione dei rapporti con partner commerciali e/o di sponsorizzazione;
- gestione delle risorse finanziarie e tenuta della contabilità, ivi compresi l'attività di formazione del bilancio e gli adempimenti connessi alla fiscalità ordinaria.

Potenziali soggetti attivi: Amministratore unico, socio di minoranza, direttore generale, responsabile della produzione; alti dirigenti e/o responsabili che influiscono sulla stipula di contratti ovvero dipendenti a ciò delegati, collaboratori esterni (broker – intermediari) muniti di procura a contrarre.

Ciò posto, **in un'ottica preventiva**, nell'ambito della Elettro Pinto s. r. l.:

- è fatto divieto di concludere, ovvero favorire, transazioni commerciali che destino fondati sospetti, quanto alla loro liceità, sulla base delle regole della comune esperienza (es. a fronte di comportamenti ambigui della controparte; mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni ovvero reticenza a fornirli);
- il rischio diviene particolare alto in presenza dei seguenti fattori:
 - a) dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi offshore; b) atipicità dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); c) scarsa trasparenza in ordine alle caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. accordi simulatori ex artt. 1414, ss., c. c., modifiche delle condizioni contrattuali standard, elusione di norme obbligatorie).

In via generale, la Elettro Pinto s. r. l. prevede che ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori e/o partners commerciali siano apposte specifiche clausole inerenti le responsabilità derivanti dal presente modello e dall'osservanza dei principi fondamentali di cui al Codice Etico, giusta indicazione degli effetti contrattuali conseguenti alla violazione di detti principi.

La Elettro Pinto s. r. l. informa la propria politica commerciale e finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di trasparenza delle operazioni, in ossequio alle finalità previste dalla normativa anti-riciclaggio.

Nell'ambito dei rapporti commerciali, è fatto divieto ai dipendenti della società di ricevere per conto della società, per se stessi o per soggetti terzi, somme di denaro in contanti, in violazione delle soglie e delle modalità previste dalla legge. All'uopo la Elettro Pinto s. r. l. adotta un sistema di tracciabilità di tutti i propri flussi di cassa, in entrata e in uscita, laddove sono disincentivati i pagamenti in contanti e la moneta non costituisce una tipica modalità di pagamento, salvo che per importi minimi ad oggetto spese correnti e comunque rigorosamente registrate; di guisa che il rischio di occultamento di trasferimenti di danaro sospetti possa ridursi ad un livello accettabile.

2.9.Reati ambientali, ex art. 25-undecies, d. lgs. 231/2001.

L'indice di probabilità dei reati va rapportato alla politica di gestione dei rifiuti e di trasporto delle merci pericolose adottata dall'azienda.

Sono astrattamente configurabili i seguenti i reati, con un **indice di rischio medio**:

L'art. 25-undecies, d. lgs. 231/2001, disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi di commissione di reati in materia ambientale previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Tra gli illeciti contemplati nella disposizione suindicata, tenuto conto dell'attività sociale svolta dalla Elettro Pinto s.r.l., appaiono astrattamente configurabili i seguenti reati:

- art. 452-*bis*, c. p., rubricato *inquinamento ambientale*. E' punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

- art. 452-*quater*, c. p., rubricato *disastro ambientale*. È punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Per disastro ambientale si intende alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;

- art. 452-*quinques*, c. p., rubricato *delitti colposi contro l'ambiente*. Tale norma incriminatrice si riferisce alle fattispecie colpose dei reati suindicati;

- art. 452-*octies*, c. p., rubricato *delitti associativi aggravati*. Si applicano pene più gravi di quelle ordinariamente previste all'art. 416, c. p., in caso di associazioni finalizzate alla commissione di uno o più reati di cui al titolo VI bis, libro II del codice penale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni in materia ambientale;

- art. 452-*sexies*, c. p., rubricato *traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività*. E' punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;

- art. 137, d. lgs. 152/2006 (cd. Codice ambiente), rubricato *scarico di acque reflue*, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, e 13. E' punito chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, appositamente indicate nelle tabelle allegate al codice ambiente, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni

dell'autorità competente. E' altresì punito chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori imposti dalla normativa statale, oppure i limiti più restrittivi imposti dalle autorità regionali. La pena è aggravata nell'ipotesi di sversamento nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, ad oggetto sostanze o materiali per le quali è imposto il divieto assoluto di scarico ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che si tratti di quantità tali da essere resi rapidamente innocui per effetto dei processi chimici, fisici e biologici verificantesi naturalmente in mare, e sempreché sussista la preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente;

- art. 256, d. lgs. 152/2006, rubricato *attività di gestione di rifiuti non autorizzata*. E' punito chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 e ss. del codice ambiente. Parimenti è perseguibile la condotta dei titolari di imprese e dei responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto, e chi effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

- art. 257, d. lgs. 152/2006, rubricato *bonifica dei siti*. E' punito chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 del Codice ambiente. La pena è aggravata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose;

- art. 258, comma 4, secondo periodo, d. lgs. 152/2006, rubricato *falsificazione dei documenti di analisi*. E' passibile di sanzione penale chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e/o sulle caratteristiche chimico

– fisiche dei rifiuti. La stessa pena si estende a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;

- art. 259, d. lgs. 152/2006, rubricato *spedizione illecita di rifiuti*. E' punito chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 regolamento CEE n.259/1993 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso;

- art. 279, comma 5, d. lgs. 152/2006, rubricato *superamento dei limiti di emissione in atmosfera*. E' punito chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del d.lgs. n.152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Per quanto di ragione, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 269 comma 10 *in idem* non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti; i gestori sono, comunque, tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.

Aree sensibili: tutte le attività ad impatto ambientale, quali realizzazione di impianti elettrici, idraulici, gasdotti, oleodotti.

In sintesi, appaiono interessate le principali attività indicate nell'oggetto sociale; particolare attenzione va prestata alle aree geografiche in cui vengono svolte tali attività laddove l'indice di reato potrebbe aggravarsi.

Quanto all'art. 452-*sexies*, d. lgs. 231/2001, che punisce il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, si tenga a mente che elementi radioattivi possono trovarsi nei materiali ferrosi e non ferrosi, ragion per cui particolarmente sensibili sono le attività di realizzazione di impianti elettrici

e di impianti per la produzione e distribuzione di energia, centrali termiche idroelettriche.

La Elettro Pinto s. r. l., non essendo direttamente autorizzata allo smaltimento dei rifiuti si avvale di aziende esterne specializzate. I rifiuti vengono caratterizzati e temporaneamente stoccati nelle aree identificate sia all'interno della sede dell'azienda che nei vari cantieri. Il tutto nel rispetto del SISTRI.

Nel settore edile, per l'approvvigionamento di materiali e risorse varie la Elettro Pinto s. r. l. si avvale di soggetti specializzati, così come per l'attività di trasporto conto - terzi.

La Elettro Pinto s. r. l. rivolge particolare attenzione verso attività di produzione ed utilizzazione di fonti di energia alternativo cui è particolarmente dedita l'attività sociale.

Protocolli adottati o da adottare per la prevenzione e gestione dei rischi in materia ambientale:

- la Elettro Pinto s. r. l. ha conseguito la **Certificazione in materia ambientale UNI EN ISO 14001**;

- rigoroso rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale e sul trasporto di merci pericolose;

- affidamento delle attività di gestione e di smaltimento dei rifiuti a società specializzate;

- analisi e controllo periodico degli impatti ambientali per il tramite di società e/o professionisti esterni, in possesso delle necessarie competenze tecniche;

- aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi ambientali in caso di modifiche rilevanti inerenti il ciclo lavorativo, la tipologia e/o la quantità dei prodotti stoccati;

- preferenza verso processi a minor impatto ambientale ed eco-sostenibili;

- adozione di specifiche norme comportamentali inerenti la gestione del deposito combustibili e pubblicazione di un manuale di istruzioni *ad hoc* concernente l'utilizzo dei macchinari (cd. protocolli procedurali);
- stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi;
- sistema di trattamento interno delle acque reflue.
- adeguamento alla normativa di settore ed alle linee guida ARPA;
- possesso delle autorizzazioni necessarie in materia ambientale;
- procedura per la gestione dei rifiuti;
- analisi e controllo degli impatti ambientali;
- revisione semestrale o annuale delle procedure di smaltimento dei rifiuti per il tramite di soggetti esterni specializzati;
- attribuzione di deleghe ambientali nell'organigramma aziendale.

2.10.Reati presupposto per i quali non si prevedono protocolli procedurali esclusivi.

Per i reati di cui agli artt. 25-*octies* 1 ("*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*"), 25-*decies* ("*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*"), 25-*duodecies* ("*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*") e 25-*terdecies* ("*Razzismo e xenofobia*"), d. lgs. 231/2001, non sono previsti protocolli procedurali esclusivamente dedicati poiché, a fronte dell'**indice di rischio medio-basso/basso**, si ritengono sufficienti i segmenti dei protocolli adottati per altre classi di reato e quivi applicabili in quanto compatibili, unitamente alla rigorosa osservanza dei Codici etico e disciplinare.

2.11.Altri reati presupposto.

Per i reati presupposto non espressamente richiamati si ritiene che il rischio della loro commissione sia inesistente.

3.CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE/ASSUNZIONE DEI SOGGETTI APICALI, DEI DIPENDENTI, DEI COLLABORATORI ESTERNI, DEI FORNITORI E DEI CLIENTI.

A corredo di quanto sopra, per l'individuazione/assunzione dei soggetti apicali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni, la Elettro Pinto s. r. l. richiede:

- le competenze e l'esperienza necessarie allo svolgimento del ruolo che rispettivamente si va a ricoprire, debitamente comprovate dal *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dal candidato quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ex artt. 45, 46, 75 e 77, d. p. r. 445/2000;
- lo svolgimento di almeno un colloquio;
- nell'imminenza dell'instaurazione del rapporto di lavoro, l'esibizione del Certificato penale e del Certificato dei carichi pendenti (quest'ultimo estratto dall'Ufficio del Casellario giudiziale della Procura della Repubblica c/o il Tribunale nel cui circondario risiede il candidato) o, in alternativa, due dichiarazioni sostitutive di certificazione ex artt. 45, 46, 75 e 76, d. p. r. 445/2000, l'una attestante l'assenza/presenza di provvedimenti iscrivibili nel Certificato penale (in caso di presenza indicarne gli estremi), l'altra attestante l'assenza/presenza di procedimenti penali pendenti (in caso di presenza indicarne gli estremi). La Elettro Pinto s. r. l. si riserva di chiedere l'esibizione delle predette certificazioni anche nel corso del rapporto di lavoro;
- nell'imminenza dell'instaurazione del rapporto di lavoro con una persona con cittadinanza diversa da quella italiana, l'esibizione della documentazione attestante la sua regolare presenza sul territorio italiano;
- alla persona giuridica quale collaboratore esterno, è richiesta la documentazione/le informazioni comprovanti, in quanto compatibili, quanto richiesto per le persone fisiche.

I canali di ricerca dei soggetti apicali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni sono anche virtuali:

- in caso di segnalazione da parte di un soggetto interno o collaboratore esterno parente o affine della persona segnalata, questa svolgerà i colloqui di cui sopra con persone diverse dal segnalante.

A completamento di quanto sopra e quivi, per l'individuazione dei fornitori e dei clienti la Elettro Pinto s. r. l. richiede:

- in riferimento alla fornitura dei beni materiali/immateriali per il funzionamento dell'azienda, la Elettro Pinto s. r. l. chiede tre preventivi ad altrettanti potenziali fornitori;

- in riferimento all'approvvigionamento dei prodotti destinati alla rivendita all'ingrosso, la Elettro Pinto s. r. l. si assicura della qualità degli stessi e del corretto comportamento sul mercato dei fornitori;

- in merito all'individuazione e al rapporto con i clienti, la Elettro Pinto s. r. l. vaglia il comportamento sul mercato dei clienti, assicura la qualità del prodotto e propone ai propri potenziali clienti offerte chiare, trasparenti e in linea con l'andamento del mercato.

I canali di ricerca dei fornitori e dei clienti sono anche virtuali.

III) PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO. CHECK PERIODICI SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO.

Il potere di integrazione e di modifica del MOGC è attribuito all'Amministratore unico, che agisce di propria iniziativa anche in conseguenza della revisione della mappatura dei rischi nei termini precisati nel presente modello.

Sono previsti check periodici sull'attuazione di quanto previsto.

IV) ALLEGATI

1. ESTRATTO DEL D. LGS. 231/2001, SEZIONE III.

2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

3. MODIFICHE ALLO STATUTO.

4. VISURA CAMERALE AGGIORNATA ALL'ADOZIONE DEL MODELLO.

5. ELENCO E CERTIFICAZIONI ISO.

6. CONTRATTI/DOCUMENTAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

7. SINTESI POLIZZA RC.

8. LETTERA DI ATTRIBUZIONE RATING LEGALITA'.

9. MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI.

10. MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI SOGGETTI FORNITORI E CLIENTI.

11. SCHEDA CANALI DI COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE, IN FORMA RISERVATA, SIA CARTACEA CHE DIGITALE, DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA. MODULISTICA.

Il presente MOGC, che sostituisce il precedente, è adottato con decisione dell'Amministratore unico ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dall'adozione.

Detta procedura è applicabile anche alle ipotesi di integrazione e modifica limitatamente alle parti integrate e modificate.

Sarno (SA), 27 giugno 2022

L'Amministratore unico

Antonio Pinto

Firmato digitalmente da

ANTONIO PINTO
CN = PINTO ANTONIO
C = IT

Art. 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b) in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art.25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25-quater
*Delitti con finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico*

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater.1
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies
Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies
Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-septies
*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
commesse con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-octies
*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-terdecies

Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 *bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

Art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2- *bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25-septesdecies Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-*novies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 26

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30

Scissione dell'ente

REPERTORIO N.94856

RACCOLTA N.13103

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei maggio duemiladue.

In Nocera Superiore, in Via Matteotti 46, nel mio studio.

Avanti a me dott. Francesco Fimiani, Notaio in Nocera Superiore, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Salerno, senza assistenza dei testimoni cui le parti d'accordo fra loro rinunciano, si sono personalmente costituiti:

PINTO Antonio, perito industriale, nato a Sarno il 2 gennaio 1971 e ivi residente alla via Indipendenza n. 11, C.F. PNTNTN71A02I438D;

MOROSINI Giuliana, laureata, nata a Nocera Inferiore il 25 novembre 1972 e residente in Sarno alla via Vecchia Striano n. 1, C.F.MRSGLN72S65F912W.

Io notaio sono personalmente certo della identità personale dei componenti che, cittadini italiani come dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

ART.1) E'costituita fra le suddette parti una società a responsabilità limitata sotto la denominazione **"ELETTROMECCANICA PINTO S.R.L."** con sede legale in Sarno alla Via Indipendenza n.19.

ART. 2) La società ha per oggetto:

Progettazione, installazione, creazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione per impianti di produzione, trasformazione, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia fornita dall'ente distributore. Impianto di pubblica illuminazione, impianti radiotelevisivi, telefonici ed elettrodomestici in genere e le antenne anche satellitari e impianti di protezione da scariche atmosferiche e relativa manutenzione, impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluidi liquidi aeriforme gassoso e di qualsiasi natura o specie. Impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'Ente distributore. Impianto di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili. Impianto di protezione antincendio, impianti solari, trattamento acque ed assistenza caldaie e condizionamento.

Impianti di produzione di energia pulita (fotovoltaico). Creazione e progettazione di cabine elettriche di trasformazione; linee di media e bassa tensione ed opere connesse. Commercio all'ingrosso ed al dettaglio e rappresentanza di materiale elettrico, telefonia, elettrodomestici e televisivo, macchine per ufficio e gruppi di continuità. La società per il raggiungimento dei suoi scopi potrà servirsi della collaborazione di terzi nonché di agenti e rappresentanti ausiliari del commercio, partecipare

REGISTRATO A PAGANI

il 9-5-02

al N. _____

Mod. I

a consorzi o gruppi aziendali con scopi affini ad essa così come partecipare a rassegne, esposizioni e fiere. La società potrà beneficiare di qualsiasi agevolazione finanziaria, tributaria e previdenziale prevista dalle leggi in vigore.

La società, per realizzare il suo scopo sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali, finanziarie passive e bancarie - non nei confronti del pubblico - ipotecarie ed immobiliari, il tutto nel rispetto delle disposizioni delle leggi 1/91 e 197/91 e del Decreto Legislativo 385/93 e successive modifiche ed integrazioni; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo avalli, garanzie reali e personali, nel rispetto delle disposizioni delle leggi 1/91 e 197/91 e del Decreto Legislativo 385/93 e successive modifiche ed integrazioni; partecipare a consorzi di ogni tipo o grado aventi oggetto connesso e annesso con l'oggetto della società; assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese aventi oggetto connesso e annesso con l'oggetto della società, nel rispetto delle disposizioni dell'art.2361 C.C. al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, in modo non prevalente.

Essa potrà ricorrere ad ogni forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche e società private, concedere avalli, garanzie reali, e personali.

ART.3) La Società per quanto riguarda l'Amministrazione, le Assemblee, il Bilancio, la Liquidazione e quant'altro richiesto dalle vigenti disposizioni si intende regolata dallo Statuto Sociale che si allega a quest'atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa approvazione articolo per articolo e nel suo complesso.

ART.4) La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

ART.5) Il capitale sociale è determinato in Euro venticinquemilacinquecento/00 (Euro 25.500,00) e viene sottoscritto come segue:

il socio Pinto Antonio sottoscrive una quota di Euro 17.850,00 pari al 70% del capitale sociale e la socia Morosini Giuliana sottoscrive una quota di Euro 7.650,00 pari al 30% del capitale sociale. A copertura del detto capitale sono stati versati i tre decimi pari a Euro 7.650,00, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Sarno come da ricevuta in data 6 maggio 2002 che si allega sotto la lettera "B" in copia autentica.

I residui sette decimi (7/10) sono stati già versati nelle casse sociali dai soci e l'Amministratore Unico, come in seguito nominato, ne rilascia quietanza ai sottoscrittori.

ART.6) La società è amministrata da un Amministratore Unico cui sono conferiti tutti i poteri previsti dallo Statuto. Ad Amministratore Unico, a tempo indeterminato viene nominata **MOROSINI Giuliana**, nata a Nocera Inferiore il 25 novembre

1972 e residente in Sarno alla via Vecchia Striano n. 1,
C.F.MRSGLN72S65F912W.

La società potrà nominare uno o più responsabili tecnici sia
soci che non soci.

ART.7) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di
ogni anno ed il primo al 31 dicembre 2002.

ART.8) I componenti autorizzano la signora Morosini Giuliana
Amministratore Unico, a ritirare i 3/10 presso l'Istituto di
Credito.


Art.9) Le spese del presente atto, approssimativamente
indicate in Euro 2.000,00 a carico della società.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati
dichiarando di averne piena conoscenza.

Di questo atto ho dato lettura alle parti che lo approvano e
confermano. In parte scritto con sistema elettronico da
persona di mia fiducia sotto la mia direzione, ed in parte
scritto da me su fogli due in facciate cinque fin qui.

Firmato: PINTO ANTONIO - MOROSINI GIULIANA - dott.FRANCESCO
FIMIANI Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico,
composta di N. facciate è conforme all'originale, firmato ai
sensi di legge e si rilascia per uso *consensuale*
Nocera Superiore, li 15-5-02



Alligato _____

all'atto con n. _____ di repertorio

n. _____ della _____ raccolta



Dr. Francesco Fimiani
NOTAIO

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"ELETTROMECCANICA PINTO S.R.L."

DENOMINAZIONE -OGGETTO-SEDE-DURATA

Articolo 1 E' costituita la società a responsabilità limitata denominata **"ELETTROMECCANICA PINTO S.R.L."**

Articolo 2 La società ha per oggetto:

Progettazione, installazione, creazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione per impianti di produzione, trasformazione, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia fornita dall'ente distributore. Impianto di pubblica illuminazione, impianti radiotelevisivi, telefonici ed elettrodomestici in genere e le antenne anche satellitari e impianti di protezione da scariche atmosferiche e relativa manutenzione, impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluidi liquidi aeriforme gassoso e di qualsiasi natura o specie. Impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'Ente distributore. Impianto di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili. Impianto di produzione di energia pulita (fotovoltaico). Impianto di protezione antincendio, impianti solari, trattamento acque ed assistenza caldaie e condizionamento. Creazione e progettazione di cabine elettriche di trasformazione; linee di media e bassa tensione ed opere connesse. Commercio all'ingrosso ed al dettaglio e rappresentanza di materiale elettrico, telefonia, elettrodomestici e televisivo, macchine per ufficio e gruppi di continuità. La società per il raggiungimento dei suoi scopi potrà servirsi della collaborazione di terzi nonché di agenti e rappresentanti ausiliari del commercio, partecipare a consorzi o gruppi aziendali con scopi affini ad essa così come partecipare a rassegne, esposizioni e fiere. La società potrà beneficiare di qualsiasi agevolazione finanziaria, tributaria e previdenziale prevista dalle leggi in vigore.

La società, per realizzare il suo scopo sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali, finanziarie passive e bancarie - non nei confronti del pubblico - ipotecarie ed immobiliari, il tutto nel rispetto delle disposizioni delle leggi 1/91 e 197/91 e del Decreto Legislativo 385/93 e successive modifiche ed integrazioni; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo avalli, garanzie reali e personali, nel rispetto delle disposizioni delle leggi 1/91 e 197/91 e del Decreto Legislativo 385/93 e successive modifiche ed integrazioni; partecipare a consorzi di ogni tipo o grado aventi oggetto connesso e annesso con l'oggetto della società; assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese aventi oggetto connesso e annesso con l'oggetto della società, nel rispetto delle disposizioni dell'art.2361

C.C.. al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, in modo non prevalente.

Articolo 3 La società ha sede in Sarno alla Via Indipendenza n.19.

Sedi secondarie possono essere istituite con delibera dell'assemblea straordinaria, mentre filiali, succursali, agenzie, sub agenzie e rappresentanze possono essere istituite con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 4 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea adottata dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 5 Il capitale sociale è fissato in Euro venticinquemilacinquecento (Euro 25.500,00) ed è aumentabile a norma di legge e del presente statuto. Esso è suddiviso in quote, ai sensi dell'art. 2474 cod. civile.

L' Organo Amministrativo può:

- a) richiedere ai soci versamenti in conto capitale che saranno improduttivi di interessi anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43 1 comma D.P.R. 22.12.1986 n.917 e non daranno luogo a crediti esigibili a richiesta dei singoli soci durante la vita della società;
- b) richiedere ai soci, per il soddisfacimento di esigenze finanziarie della società, finanziamenti non vincolati in conto capitale, dei quali i singoli soci potranno richiedere in ogni momento la restituzione (salvo espresse pattuizioni di determinata durata temporale) dei quali è stabilita la totale infruttuosità, e ciò in espressa deroga al disposto dell'art.1282, 1 comma C.C. ed alla presunzione di fruttuosità di cui all'art.43 D.P.R. 22/12/1986 n.°917. Tali finanziamenti potranno essere effettuati a favore della società nel rispetto del Dlg 58/98 in sostituzione delle leggi 1 e 197 del 1991 e della delibera del 3 marzo 1994 del C.I.C.R.. La fruttuosità dei citati finanziamenti potrà essere eventualmente stabilita dall'assemblea successivamente alla data del presente atto. Infine la richiesta dell'Organo Amministrativo non è vincolante per i soci i quali potranno anche rifiutarsi di effettuare i versamenti richiesti.

Articolo 6 Le quote sono divisibili entro i limiti determinati dalla legge.

Le quote sono trasferibili con la osservanza delle modalità appresso indicate:

- A) Le quote o parti di esse sono trasferibili liberamente (cioè senza alcuna preventiva formalità), per atto tra vivi a titolo gratuito e a titolo oneroso soltanto a favore del coniuge, genitori, fratelli e figli del socio alienante.
- B) Per il trasferimento delle quote o parti di esse per atto tra vivi a titolo oneroso, a persone diverse dal coniuge, genitori, fratelli e figli del socio alienante, spetta il di-



ritto di prelazione a favore degli altri soci i quali dovranno esercitarlo, in proporzione al capitale sociale da ciascuno posseduto entro 30 giorni dalla data della offerta dell'alienante. Questi dovrà comunicare agli altri soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, ed all'Organo Amministrativo, con raccomandata A.R., la quota di capitale che intende alienare, il corrispettivo richiesto e la intenzione o meno di alienare anche parzialmente la quota offerta. In caso di disaccordo sul corrispettivo richiesto questo sarà fissato da un Collegio Arbitrale composto di tre membri dei quali due nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli anzidetti arbitri ed in caso di disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura ove ha sede il Registro delle Imprese ove è iscritta la società.

Gli arbitri stabiliranno altresì, l'ammontare del compenso e su quale (o quali) delle parti debba far carico detto compenso nonchè le spese.

Ciascuna parte ha facoltà di non procedere alla compravendita al corrispettivo fissato dal Collegio Arbitrale, ma in tale caso dovrà accollarsi totalmente il costo del lodo.

Qualora gli altri soci non esercitino, entro il termine di cui sopra, la prelazione ovvero nella ipotesi che la controparte si avvalga della facoltà di non acquisto di cui al comma precedente, l'alienante potrà trasferire a non soci, al prezzo richiesto, ovvero per lo meno al corrispettivo fissato dal Collegio Arbitrale, la quota di capitale posta in vendita.

I trasferimenti effettuati senza la osservanza delle formalità sopra indicate sono nulli.

ASSEMBLEE

Articolo 7 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle vigenti disposizioni e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti e dissenzienti. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro sei mesi quando particolari esigenze, da motivarsi di volta in volta dall'Assemblea appositamente convocata, lo richiedano.

Le Assemblee ordinarie, come del resto quelle straordinarie, sono convocate quante volte sia ritenuto necessario dall'Organo di Amministrazione e, se questi è plurimo, quando ne sia fatta richiesta da uno dei componenti o quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale. In entrambi i casi il componente l'Organo di Amministrazione o i soci richiedenti devono anche indicare gli argomenti da trattarsi in assemblea.

Articolo 8 Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia,

mediante avviso inviato a mezzo lettera raccomandata a ciascun socio, al domicilio risultante dal libro Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per la adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare nonchè l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

Articolo 9 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro Soci.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea anche da non soci, mediante semplice delega scritta che dovrà essere conservata agli atti della società, fermi i limiti ed i divieti di cui all'art. 2372 C.C..

Articolo 10 Ogni frazione di Euro 1,00 della quota dà diritto ad un voto. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie, presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, nell'ipotesi di due Amministratori con firma e poteri congiunti, dall'Amministratore più anziano, o dall'Amministratore Unico, o, infine, dal socio più anziano, sono validamente costituite e deliberano a norma dell'art. 2486 Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 11 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e da due Consiglieri o da due Amministratori con poteri e firma congiunti o da un Amministratore Unico, eletti dall'Assemblea e scelti anche tra non soci.

Essi restano in carica fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Nel caso del Consiglio di Amministrazione, qualora venga a mancare il Presidente o uno o più Consiglieri si provvederà a norma dell'art. 2487 Codice Civile.

Nel caso di due Amministratori, quello rimasto in carica dovrà provvedere alla immediata convocazione dell'assemblea ordinaria, perchè venga provveduto alla ricostituzione dell'Organo di rappresentanza e di Amministrazione.

Articolo 12 L'Organo di Amministrazione, se plurimo, si riunirà nella sede sociale o altrove purchè in Italia, ogni qualvolta lo giudicherà necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti o da uno o più sindaci, se nominati.

Tale convocazione sarà fatta mediante lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima al domicilio dell'interessato. Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche mediante avviso telegrafico, con preavviso di soli due giorni liberi.

In ogni caso l'avviso deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonchè l'elenco degli argomenti da trattare.

Articolo 13 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14 Il Consiglio di Amministrazione o i due Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Più segnatamente sono ad essi conferite tutte le facoltà necessarie per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, eccezion fatta per quelle che siano in modo tassativo dalla legge demandate all'assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico è rivestito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società.

L'Amministratore può nominare direttori, procuratori e mandatari in genere, anche tra non soci, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 15 La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado e sede, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ai due Amministratori con poteri congiunti o all'Amministratore Unico, a seconda del tipo dell'Organo di Amministrazione prescelto tra le ipotesi di cui all'art.11.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 16 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2002.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvederà con la osservanza delle norme di legge, alla compilazione del bilancio.

Articolo 17 Gli utili netti saranno così ripartiti:

- a) il 5% alla riserva legale;
- b) il 95% ai soci, salva diversa deliberazione dell'assemblea. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato, in proporzione alle quote possedute, nel termine stabilito dall'assemblea dei soci nella seduta in cui sarà approvato il bilancio sociale.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 18 Qualora dovesse essere o ritenersi necessario, l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale composto di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.

Il Collegio dura in carica per tre esercizi ed opera in conformità di legge.

L'Assemblea, nel nominare i membri del Collegio Sindacale, ne designa anche il presidente e determina l'emolumento per i sindaci effettivi.

LIQUIDAZIONE

Articolo 19 Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione o nominerà, determinandone i poteri uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci fermo restando la osservanza delle norme vigenti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 20 Tutte le controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e la società circa la interpretazione e in esecuzione del presente statuto saranno composte mediante arbitrato, salvo i casi vietati dalla legge. Il collegio arbitrale avrà sede in Salerno e sarà costituito da tre arbitri che saranno nominati nel modo seguente: la parte che intende deferire una controversia all'arbitrato dovrà notificare alla controparte un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro.

Entro 30 giorni, la controparte dovrà a sua volta notificare un atto contenente i propri eventuali quesiti, nonché la nomina del proprio arbitro. In mancanza, il secondo arbitro sarà nominato, su istanza della prima parte, dal Presidente della C.C.I.A.A. ove ha sede il Registro delle Imprese ove è iscritta la società. Il terzo arbitro sarà nominato dai primi due arbitri nominati entro trenta giorni dalla nomina del secondo arbitro, in mancanza di accordo sarà nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della C.C.I.A.A. individuato come innanzi. Gli arbitri decideranno altresì l'ammontare del compenso e stabiliranno su quale delle parti debba far carico detto compenso nonché le spese.

Il Tribunale ove è fissata la sede sociale sarà competente a decidere ogni controversia non deferibile per legge o arbitrato.

Articolo 21 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi speciali.

Firmato: PINTO ANTONIO - MOROSINI GIULIANA - dott. FRANCESCO FIMIANI Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di N. facciate è conforme all'originale, firmato ai sensi di legge e si rilascia per uso *esclusivo*

Nocera Superiore il 18-5-02





REPERTORIO n° 7759

RACCOLTA n° 1132.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti dicembre duemiladue.

In San Valentino Torio, in via Cesina I Traversa, palazzo Vastola, nel mio studio.

(20.12.2002)

Innanzi a me dottoressa **ELEONORA NAPOLITANO**, Notaio in San Valentino Torio, iscritta nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Sala Consilina e Vallo della Lucania,

sono comparsi

i signori:

PINTO ANTONIO, perito industriale, nato a Sarno (SA) il 2 gennaio 1971, e

MOROSINI GIULIANA, laureata in lettere moderne, nata a Nocera Inferiore (SA) il 25 novembre 1972, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto rispettivamente in qualità di **socio** e **Amministratore Unico** della società a responsabilità limitata denominata "**ELETTROMECCANICA PINTO S.R.L.**", con sede in Sarno (SA) in via Indipendenza n° 19, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno al n. 03903710659 (coincidente con il numero di codice fiscale della stessa) R.E.A. n° 328950, capitale sociale venticinquemilacinquecento/00 (25.500,00) interamente versato, presso la cui sede, per quest'atto eleggono domicilio.

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certa, dopo aver rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi dichiarano di essere altresì gli unici soci di detta società e di essere riuniti in questo giorno, luogo ed ora, per costituirsi in

ASSEMBLEA TOTALITARIA

al fine di discutere e deliberare, in sede straordinaria, sugli argomenti in seguito specificati. Mi invitano, quindi, a redigere il relativo verbale in forma pubblica, per cui io Notaio do atto di quanto segue.

Parte prima

Presidenza dell'assemblea ed apertura dei lavori

In applicazione dell'articolo 10 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea l'**amministratore unico**, dottoressa **Morosini Giuliana**, la quale constata e dichiara che: == è presente l'intero capitale sociale in persona di essi soci, titolari il socio

** **Pinto Antonio** di una quota del valore nominale di euro diciassettemilaottocentocinquanta/00 (17.850,00) pari al settanta per cento (70%) del capitale; il socio

** **Morosini Giuliana** di una quota del valore nominale di euro settemilaseicentocinquanta/00 (7.650,00) pari al trenta per cento (30%) dello stesso per un totale di

*Eleonora Napolitano - Notaio
San Valentino Torio (Sa) - Via Cesina I Traversa - Ed. e Fax 081.518.75.23 - 081.518.91.78*



Euro venticinquemilacinquecento/00 (25.500,00) pari all'intero capitale sociale; _____
 == è presente l'organo amministrativo in persona di esso amministratore unico; _____
 == la società è priva di Collegio Sindacale. _____
 Tanto constatato, il presidente, in applicazione del disposto dell'articolo 2366 del codice civile, anche in assenza di formale convocazione, dichiara l'assemblea validamente costituita ed apre la seduta. _____
 Gli intervenuti, quindi, concordano gli argomenti da trattarsi nel seguente _____

ORDINE DEL GIORNO: _____

=1= **variazione dell'oggetto e della denominazione sociale;** _____
 =2= **conseguente, modifica degli articoli 2 ed 1 dello statuto sociale.** _____
 Sull'ordine del giorno quale sopra riportato i costituiti si dichiarano sufficientemente informati. _____

Parte seconda _____

Svolgimento dei lavori e deliberazioni _____

Il Presidente prende la parola, e dopo aver proposto di trattare congiuntamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, strettamente connessi tra loro, passa subito ad illustrare all'assemblea le ragioni che suggeriscono di modificare l'oggetto sociale, non più confacente alle aspettative della società. _____

Più precisamente, propone di introdurre, accanto a quelle già esistenti, lo svolgimento delle attività qui di seguito indicate: _____

- == progettazione, installazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, trasmissione dati, fibre ottiche; _____
 - == progettazione di sistemi di automazione e telecomunicazione su sistemi di trasporto ferro-tranviari; _____
 - == progettazione, costruzione ed installazione di apparecchiature elettromeccaniche ad alta, media e bassa tensione; _____
 - == interventi di valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifiche dei materiali contenente amianto presenti nei mezzi mobili rotanti; _____
 - == adeguamento di impianti, macchine ed ambienti di lavoro agli standards previsti dalla legislazione vigente nazionale (D.LGS. 626/94) e comunitaria; _____
 - == l'attività di traduzione, elaborazione e sviluppo di manuali tecnici, cicli di lavoro e processi industriali. _____
- Data, poi, la stretta connessione esistente tra l'oggetto e la denominazione della società, suggerisce, altresì, di modificare la stessa dall'attuale in **"ELETTRO PINTO Società a Responsabilità Limitata"**. _____

Fa, infine, presente, la necessità di modificare gli articoli 1 e 2 dello Statuto Sociale, interessati dalle variazioni proposte. _____

Udito quanto esposto dal Presidente, l'assemblea, dopo breve ma _____

esaurient
 =1= modi
 proposto
 =2= modi
 PINTO S.R.
 =3= modi
 assumeran
 ** ARTICO
 E' costi
 "ELETTRO
 ** ARTICO
 La societ
 == proje
 ampliame
 sformazio
 fornita c
 == Impiar
 telefonio
 satellita
 e relat.
 matizzaz.
 qualsiasi.
 == Proje
 telecomu
 == Impi
 trattame
 l'intern
 combusti
 == Impi
 ascensor
 == Impia
 == Impi
 trattame
 == Crea
 sformazi
 nesse.
 == Comm
 material
 macchine
 == Proje
 su siste
 == proje
 chiatur
 == int
 tenzion
 nei mez
 == adeg
 standar
 (D.LGS.

esauriente discussione, all'unanimità, approva le seguenti _____
d e l i b e r e _____

=1= **modifica dell'oggetto sociale** secondo quanto innanzi
 proposto dal presidente, _____

=2= **modifica della ragione sociale**, dall'attuale, in "**ELETTRO
 PINTO S.R.L.**"; _____

=3= **modifica** degli articoli 1 e 2 dello statuto sociale che
 assumeranno il seguente tenore: _____

**** ARTICOLO 1** (nuovo testo). _____

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata
 "ELETTRO PINTO S.R.L.". _____

**** ARTICOLO 2** (nuovo testo) _____

La società ha per oggetto: _____

== **progettazione, installazione, creazione, trasformazione,**
ampliamento e manutenzione per impianti di produzione, tra-
sformazione, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia
fornita dall'ente distributore. _____

== **Impianto di pubblica illuminazione, impianti radiotelevisi,**
telefonici ed elettrodomestici in genere e le antenne anche
satellitari e impianti di protezione da scariche atmosferiche
e relativa manutenzione, impianti di riscaldamento e di cli-
matizzazione azionati da fluidi liquidi aeriforme gassoso e di
qualsiasi natura o specie. _____

== **Progettazione, installazione e manutenzione di impianti di**
telecomunicazioni, trasmissione dati, fibre ottiche. _____

== **Impianti idrosanitari, nonchè quelli di trasporto, di**
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua al-
l'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'Ente distributore. _____

== **Impianto di sollevamento di persone o cose per mezzo di**
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili. _____

== **Impianto di produzione di energia pulita (fotovoltaico).** _____

== **Impianto di protezione antincendio, impianti solari,**
trattamento acque ed assistenza caldaie e condizionamento. _____

== **Creazione e progettazione di cabine elettriche di tra-**
sformazione; linea di media e bassa tensione ed opere con-
nesse. _____

== **Commercio all'ingrosso ed al dettaglio e rappresentanza di**
materiale elettrico, telefonia, elettrodomestici e televisivo,
macchine per ufficio e gruppi di continuità. _____

== **Progettazione di sistemi di automazione e telecomunicazione**
su sistemi di trasporto ferro-tranviari; _____

== **progettazione, costruzione ed installazione di apparec-**
chiature elettromeccaniche ad alta, media e bassa tensione; _____

== **interventi di valutazione del rischio, controllo, manu-**
tenzione e bonifiche dei materiali contenente amianto presenti
nei mezzi mobili rotanti; _____

== **adeguamento di impianti, macchine e ambienti di lavoro agli**
standards previsti dalla legislazione vigente nazionale
(D.LGS. 626/94) e comunitarie; _____

== l'attività di traduzione, elaborazione e sviluppo di manuali tecnici, cicli di lavoro e processi industriali. _____
 La società per il raggiungimento dei suoi scopi potrà servirsi della collaborazione di terzi nonché di agenti e rappresentanti ausiliari del commercio, partecipare a consorzi o gruppi aziendali con scopi affini ad essa così come partecipare a rassegne, esposizioni e fiere. La società potrà beneficiare di qualsiasi agevolazione finanziaria, tributaria e previdenziale previste dalle leggi in vigore. _____

La società, per realizzare il suo scopo sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali, finanziarie passive e bancarie, non nei confronti del pubblico, ipotecarie ed immobiliari, il tutto nel rispetto delle disposizioni delle leggi 1/91 e 197/91 e del Decreto Legislativo 385/93 e successive modifiche ed integrazioni; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo avalli, garanzie reali e personali, nel rispetto delle disposizioni delle Leggi 1/91 e 197/91 e del Decreto Legislativo 385/93 e successive modifiche ed integrazioni; partecipare a consorzi di ogni tipo o grado aventi oggetto connesso e annesso con l'oggetto della società; assumere partecipazioni e interessenze in società ed imprese aventi oggetto connesso e annesso con l'oggetto della società, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 cod. civ. al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, in modo non prevalente. _____

Parte terza

Chiusura dell'assemblea

L'assemblea riconferma all'organo amministrativo i più ampi poteri per l'esecuzione delle delibere ora adottate, incaricandolo espressamente di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo aggiornato dello statuto sociale. _____

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e venti (15.20) _____

Richiesto io

Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono. _____

Scritto con sistema elettronico sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia, ed integrato di mio pugno, consta di due fogli dei quali occupa otto facciate fin qui. _____

FIRMATO: ANTONIO PINTO _____

GIULIANA MOROSINI _____

Eleonora Napolitano Notaio (sigillo) _____

Notaio **ELEONORA NAPOLITANO** di _____
San Valentino Torvò

certifico che la presente copia, su n. quattro facciate, è conforme all'originale, firmato a norma di legge, e si rilascia per uso consentito.

22/01/03

Eleonora Napolitano



Prospetto Visura Integrata

Fonti Dati: Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate – Servizio Catasto

AZIENDA

ELETTO PINTO S.R.L.

Indirizzo Sede Legale	VIA BEVERATURO SNC cap 84087 - SARNO (SA)
Numero REA	SA-328950
Codice Fiscale	03903710659

DATI PRINCIPALI

Indirizzo PEC	info@pec.elettropinto.it
Partita IVA	03903710659
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	06/05/2002
Data iscrizione	31/05/2002
Data aggiornamento	13/06/2022
Procedure in corso	Nessuna procedura rilevata.
Iscritta alla CCIAA di	

LE CIFRE PRINCIPALI

Capitale sociale	105.000,00 EURO
Addetti Attuali	21
Soci	2
Amministratori	1
Titolari di Cariche	0
Sindaci, organi di controllo	-
Unità Locali	1
Trasferimenti di sede	
Partecipazioni	no
Capitale Investito	-

PROPRIETA' IMMOBILIARI

Fabbricati	4
Terreni	0

INFORMAZIONI

Il presente prospetto informativo a valore aggiunto è composto da dati rilasciati dal Registro delle Imprese Italiane e dal servizio Catastale dell'Agenzia delle Entrate.

Utilizza il QR Code al lato per eseguire il download del presente documento in formato pdf sul dispositivo che preferisci. Rispetta l'ambiente, per favore non stamparlo e utilizza la copia digitale.



Sede

Indirizzo sede legale	SARNO(SA) VIA BEVERATURO SNC cap 84087
Indirizzo PEC	INFO@PEC.ELETTROPINTO.IT
Partita IVA	03903710659
Numero REA	SA - 328950

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): SA - 328950

Sede legale SARNO(SA)
VIA BEVERATURO SNC cap 84087

Insegna ELETTRO PINTO S.R.L.

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro imprese	Data iscrizione: 31/05/2002
Estremi costituzione	Data atto di costituzione: 06/05/2002

Estremi di Costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 03903710659
del Registro Imprese della provincia di SA
Data iscrizione: 31/05/2002

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 31/05/2002

Informazioni Costitutive Data atto di costituzione: 06/05/2002

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi *Scadenza primo esercizio* : 31/12/2002
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Organi di controllo amministratore unico

Oggetto sociale

la società ha per oggetto l'attività di:

- progettazione, installazione, creazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione per impianti di produzione, trasformazione, distribuzione e di utilizzazione dell'energia fornita dall'ente distributore, impianto di pubblica illuminazione, impianti radiotelevisivi, telefonici ed elettrodomestici in genere e le antenne anche satellitari e impianti di protezione da scariche atmosferiche e relativa manutenzione, impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluidi liquidi, aeriformi, gassosi e di qualsiasi natura o specie;

- progettazione, installazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, trasmissione dati, fibre ottiche;

impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

impianto di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

impianto di produzione di energia pulita (fotovoltaico);

impianto di protezione antincendio, impianti solari, trattamento acque ed assistenza caldaie e condizionamento;

creazione e progettazione di cabine elettriche di trasformazione;

linea di media e bassa tensione ed opere connesse;

- commercio all'ingrosso ed al dettaglio e rappresentanza di materiale elettrico, telefonia, elettrodomestici e televisivo, macchine per ufficio e gruppi di continuità';

- progettazione di sistemi di automazione e telecomunicazione su sistemi di trasporto ferro
-tranviari;
progettazione, costruzione ed installazione di apparecchiature elettromeccaniche ad alta, media e bassa tensione;
interventi di valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifiche dei materiali contenente amianto presenti nei mezzi mobili rotanti;

- adeguamento di impianti, macchine e ambienti di lavoro agli standards previsti dalla legislazione vigente nazionale (d.lgs. 626/94) e comunitarie;

- traduzione, elaborazione e sviluppo di manuali tecnici, cicli di lavoro e processi industriali;

- acquisto, vendita, permuta e locazione di immobili;

- attivita' di edilizia in genere, per conto proprio e per conto terzi ed in particolare costruzioni e lavori edili di restauro e manutenzione anche di beni sottoposti a tutela dalle disposizioni in materia ambientale e dei beni culturali;

- costruzione di edifici civili, lavori di restauro anche speciali, con la fornitura e la posa in opera, manutenzione o ristrutturazione di isolamenti termici ed acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili;

- costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane e aeroportuali e relative opere complementari, impianti tecnologici, lavori di movimentazione terra, restauri speciali, isolamenti, fornitura e posa in opera;

- pavimentazioni speciali, impianti idrico
-sanitari con fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione;

- impianti di sicurezza, impianti di videosorveglianza, impianti pneumatici ed antintrusione;

- dispositivi strutturali, strutture in legno, segnaletica, sicurezza stradale, coperture speciali, pavimentazioni e sovrastrutture speciali, impianti segnaletica luminosa;

- impianti per la produzione di energia elettrica, impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque, impianti fotovoltaici ed eolici;

- noleggio con o senza operatore di macchine ed attrezzature;

- realizzazione, gestione ed assistenza sistemi informativi, informatici e telematici;

- elaborazione dati, creazione e gestione banche dati e mailing list;

- costruzione, installazione, manutenzione di impianti dotati di sistemi di telecontrollo e impianti di domotica;

sistemi ed apparecchi innovativi per l'illuminazione di interni ed esterni e loro progettazione e fabbricazione, sistemi innovativi per l'illuminazione utilizzabili anche in apparecchi esistenti (relamping - retrofit), loro progettazione e fabbricazione;

- la fornitura di energia elettrica e/o gas, l'esecuzione di audit energetici e gestionali;

- la società potrà operare sia in Italia che all'estero, in qualità di s.s.e. (società di servizi energetici);

- la società potrà operare sia in Italia che all'estero, in veste di e.s.co. (energy service company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea, con servizi di consulenza energetica, tra cui: diagnosi energetica;

studio di fattibilità, progettazione e realizzazione di interventi mirati al risparmio energetico;

progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative e/o rinnovabili;

progettazione e realizzazione di componenti e/o prodotti mirati al risparmio energetico per applicazioni nei settori civili ed industriali, tra cui lampade ad efficientamento energetico;

promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche di f.t.t. (finanziamento tramite terzi) o project financing nel settore del risparmio energetico per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti;

promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di aziende industriali, cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola, aziende artigiane e comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite;

offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria assimilabili ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

- promozione dello sviluppo di iniziative legate al settore dell'energia elettrica e del gas, realizzando progetti di gestione e razionalizzazione dell'energia;

l'erogazione di servizi integrati di pubblica illuminazione ed impianti in edifici ivi compreso l'eventuale approvvigionamento di energia elettrica e del gas per usi di illuminazione o per edifici civili residenziali del terziario ed industriali, nei limiti di legge;

a titolo esemplificativo e non esaustivo la società potrà svolgere l'erogazione di tutti i servizi legati al sistema di produzione, trasporto e utilizzo dell'energia elettrica e del gas per conto di enti pubblici o privati;

- realizzazione di impianti per la sicurezza del traffico viario e ferroviario, impianti per la trazione elettrica;

la realizzazione di impianti idraulici:
acquedotti, fognature, impianti di irrigazione;

lavori di difesa e sistemazione idraulica;

impianti di gasdotti, oleodotti;

realizzazione di impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque;

impianti di trattamento dei rifiuti;

la costruzione, la gestione (in conto proprio e/o di terzi) e la manutenzione di impianti per la produzione e distribuzione di energia:

centrali idrauliche;

centrali termiche;

centrali elettronucleari;

impianti di cogenerazione;

impianti per la produzione di energia da fonti alternative;
impianti eolici e fotovoltaici;

- attivita' di consulenza, progettazione, programmazione e pianificazione, la realizzazione di illuminazione artistica e speciale per edifici storici e monumentali, parchi e giardini, laghi, oasi naturalistiche e dighe nonche' l'illuminazione temporanea in occasione di eventi particolari: illuminazione votiva e per la viabilita' interna alle aree cimiteriali, sia pedonale ordinaria che sicurezza, nonche' realizzazione di impianti e sistemi alle stesse connesse. la societa' puo':

- assumere appalti e subappalti anche a trattativa privata dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese comunque costituite sia pubbliche che private;

- concedere appalti e subappalti a terzi assumendo concessioni in esclusiva e rappresentanza per tutti i prodotti menzionati;

- partecipare a gare ed a licitazioni;

- compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali ed industriali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi mutui ed in genere finanziamenti e qualsiasi tipo di operazione con banche, istituti di credito e societa', concedendo le opportune garanzie;

- assumere sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre societa' od imprese svolgenti attivita' analoghe o affini alla propria, sia in italia che all'estero, liquidare o cedere partecipazioni;

- partecipare ad associazioni temporanee di imprese. la societa' per il raggiungimento dei suoi scopi potra' servirsi della collaborazione di terzi nonche' di agenti e rappresentanti ausiliari del commercio, partecipare a consorzi o gruppi aziendali con scopi affini ad essa cosi' come partecipare a rassegne, esposizioni e fiere. la societa' potra' beneficiare di qualsiasi agevolazione finanziaria, tributaria e previdenziale previste dalle leggi in vigore.

Poteri

Poteri da statuto l'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della societa'. in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. il consiglio di amministrazione puo' delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o piu' dei suoi componenti, anche disgiuntamente, nei limiti e con le modalita' previste commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c. possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a piu' amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci. non e' necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. la rappresentanza della societa' spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, ad entrambi gli amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Altri riferimenti statuari

Clausole di recesso	<i>Informazione presente nello statuto/atto costitutivo</i>
Clausole di gradimento	<i>Informazione NON presente nello statuto/atto costitutivo</i>
Clausole di prelazione	<i>Informazione NON presente nello statuto/atto costitutivo</i>

**Modifiche statutarie,
atti e fatti soggetti a
deposito**

adeguamento dello statuto alle nuove norme in materia di diritto societario

Modifica articoli dello statuto


viene modificato l'articolo 11 dello statuto sociale che disciplina l'organo di controllo della società, adottando il seguente nuovo testo: organo di controllo 11.1 la società può nominare facoltativamente, quindi finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile, un organo di controllo. la nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile. 11.2 l'organo di controllo può essere costituito, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina, da un sindaco unico o da un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti. 11.3 in caso di nomina di un collegio sindacale, il presidente del collegio è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. 11.4 tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. 11.5 i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. in ogni caso la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo sindacale di controllo è stato nominato o ricostituito. 11.6 il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. 11.7 delle riunioni del collegio sindacale, o delle decisioni del sindaco unico, deve redigersi verbale, che, previa sottoscrizione dei sindaci intervenuti o a seconda dei casi - del sindaco unico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo sindacale di controllo. 11.8 in caso di collegio sindacale, le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti e il sindaco eventualmente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 11.9 l'organo di controllo ha le funzioni ed i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 del codice civile. l'organo sindacale di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. nel caso che le assemblee e il consiglio di amministrazione svolgano la propria attività mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, l'organo sindacale di controllo, debitamente informato ai sensi del presente statuto, deve comunicare nelle modalità stabilite le proprie osservazioni. i sindaci che, senza giustificato motivo, non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, o non comunichino le proprie osservazioni, decadono dall'ufficio. 11.10 la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo. tuttavia, con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. la revisione legale deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, in forza dell'art. 25 del d.lgs n. 127/1991. per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO	Deliberato:	105.000,00
	Sottoscritto:	105.000,00
	Versato:	105.000,00
		Conferimenti in DENARO

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 16/09/2019



Il grafico della torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate). Si sottolinea che l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

	N. Azioni/Quote	Valore	%	Diritto
PINTO ANTONIO PNTNTN71A02I438D	-	73.500	70%	PROPRIETA'
MOROSINI GIULIANA MRSGLN72S65F912W	-	31.500	30%	PROPRIETA'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al

Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 105.000,00 EURO

Amministratori

Elenco amministratori

amministratore unico PINTO ANTONIO

AMMINISTRATORE UNICO

PINTO ANTONIO

Rappresentante dell'impresa
Nato a SARNO (SA) il 02/01/1971
Codice fiscale: PNTNTN71A02I438D

Domicilio VIA GIUSEPPE PIANI 27 - 84087 SARNO (SA)

Carica

AMMINISTRATORE UNICO

Nominato con atto del 02/11/2015
Data iscrizione: 09/12/2015
Durata carica: A TEMPO INDETERMINATO
Data presentazione carica: 27/11/2015

RESPONSABILE TECNICO

Durata carica: FINO ALLA REVOCA

dell'attività
(informazione di sola natura statistica)

Codice: 33.20.01 - Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
 Importanza: P - primaria Registro Imprese
 Data inizio: 05/05/2014

Codice: 27.33 - Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese
 Data inizio: 19/07/2002

Codice: 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese
 Data inizio: 19/07/2002

Codice: 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese
 Data inizio: 19/07/2002

Codice: 43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese
 Data inizio: 19/07/2002

Codice: 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese
 Data inizio: 19/07/2002

Codice: 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese
 Data inizio: 19/07/2002

Codice: 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione)
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese
 Data inizio: 19/07/2002

Codice: 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese
 Data inizio: 19/07/2002

Addetti
(informazione di sola natura statistica)

 Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2021
 (Dati rilevati al 30/06/2021)

	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	Valore medio
Dipendenti:	20	21			21
Indipendenti:	0	0			0
Totale:	20	21			21

Addetti nel comune di SARNO (SA)
Sede

	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	Valore medio
Dipendenti:	20	21			21
Indipendenti:	0	0			0
Totale:	20	21			21

Albo e Ruoli

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente al Reg. (UE) 2015/2067 e Reg. (CE) n. 304/2008
 (Ministero della Transizione Ecologica)

Iscritta nella sezione di: NA

Data iscrizione:
Provincia: NA

Abilitazioni

abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008 Riferimento legge: Decreto 22 gennaio 2008, n.37 (D.M. 37/2008)

1) Lettera: A
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

Provincia: SA
Data accertamento: 19/07/2002
Ente di rilascio: CAMERA DI COMMERCIO

2) Lettera: B
impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

Provincia: SA
Data accertamento: 19/07/2002
Ente di rilascio: CAMERA DI COMMERCIO

3) Lettera: C
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

Limitatamente a: impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

Provincia: SA
Data accertamento: 19/07/2002
Ente di rilascio: CAMERA DI COMMERCIO

4) Lettera: D
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

Provincia: SA
Data accertamento: 19/07/2002
Ente di rilascio: CAMERA DI COMMERCIO

5) Lettera: E
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

Provincia: SA
Data accertamento: 19/07/2002
Ente di rilascio: CAMERA DI COMMERCIO

6) Lettera: G
impianti di protezione antincendio

Provincia: SA
Data accertamento: 19/07/2002
Ente di rilascio: CAMERA DI COMMERCIO

Sedi secondarie ed unità locali

UNITA' LOCALE n. NA/1

NAPOLI (NA) - CORSO VITTORIO EMANUELE
4 cap 80122

UNITA' LOCALE n. NA/1

UFFICIO
Data apertura: 10/05/2018

indirizzo NAPOLI (NA) - CORSO VITTORIO EMANUELE 4 cap 80122

estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo: NA-997036

*Classificazione ATECORI 2007
della descrizione attività
(informazione di sola natura
statistica)*

Codice: 33.20.01-Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
 Importanza: I-prevalente svolta dall'impresa

Aggiornamento impresa

Data aggiornamento 13/06/2022

Proprietà Immobiliari

Fabbricati 4
 Terreni -

Elenco degli immobili

I dati riportati in questa sezione sono effetto di una ricerca in ambito nazionale sul soggetto interrogato.
 La chiave utilizzata per l'accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate - Catasto è il codice fiscale dell'azienda: 03903710659
 N.B.: la ricerca non è eseguita sulle proprietà personali dei Soci o degli Esponenti dell'azienda.

ELETTRO PINTO S.R.L.	Provincia	Data Aggiornamento	Numero Fabbricati	Numero Terreni
	SALERNO	23/06/2022	4	0

Elenco Certificazioni ISO

Certificazione	Scadenza
ISO 9001:2025	05-12-2024
ISO 50001:2028	22-06-2024
UNI EN ISO 14001:2015	10-08-2024
UNI EN ISO 45001:2018	10-08-2024

CERTIFICATO n°
CERTIFICATE n° **53764**

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

ELETTRO PINTO S.R.L.

IT-84087 SARNO (SA) - VIA BEVERATURO SNC

NELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS

IT - 84087 SARNO (SA) - VIA BEVERATURO SNC

HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CHE E' CONFORME ALLA NORMA
HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

SETTORE CODE **IAF 28 18**

Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di pubblica illuminazione, impianti elettrici, impianti di climatizzazione, impianti di reti di trasmissione dati, videosorveglianza e cablaggio strutturato. Progettazione e realizzazione di cabine e sottostazioni elettriche.
.Progettazione e realizzazione di macchine per il sollevamento e il trasporto di cose e persone.

Ordinary and extraordinary maintenance of public lighting systems, electrical systems, air conditioning systems, data transmission network systems, video surveillance and structured cabling. Design and construction of electrical substations and substations. Design and construction of machines for lifting and transporting things and people.

Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 - EA 28 - valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05. La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzioni ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili.

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE	07/12/2015
DATA DELIBERA DECISION DATE	30/11/2021
DATA SCADENZA EXPIRY DATE	05/12/2024
EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	30/11/2021

CERTIQUALITY S.r.l. IL PRESIDENTE
Via G. Giardino 4 - 20123 MILANO (MI) - ITALY

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della Certificazione di cui al presente Certificato, si prega di contattare il n° telefonico 028069171 o indirizzo e-mail certiqualtv@certiqualtv.it



SGQ n. 008 A

Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements.



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

CERTIFICATO n°
CERTIFICATE n° **55972**

*IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.*

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

ELETTRO PINTO S.R.L.

IT-84087 SARNO (SA) - VIA BEVERATURO SNC

NELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS

IT - 80122 NAPOLI (NA) - CORSO VITTORIO EMANUELE 4
IT - 84087 SARNO (SA) - VIA BEVERATURO SNC

HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA CONFORME ALLA NORMA
HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS AN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD

ISO 50001:2018 - Sistema di Gestione dell'Energia

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di pubblica illuminazione, impianti elettrici, impianti di climatizzazione, impianti di rete di trasmissioni dati, videosorveglianza e cablaggio strutturato. Realizzazione, manutenzione e riparazione di hardware e server per elaborazione dati.

Maintenance ordinary and extraordinary of public lighting systems, electrical systems, air conditioning systems, data transmission network systems, video surveillance and structured cabling. Construction, maintenance and repair of hardware and server for data processing.

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE	23/06/2021
DATA DELIBERA DECISION DATE	09/06/2022
DATA SCADENZA EXPIRY DATE	22/06/2024
EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	09/06/2022



CERTIQUALITY S.r.l. IL PRESIDENTE
Via G. Giardino 4 – 20123 MILANO (MI) - ITALY



SGE n. 001 M

Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements.



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management
system Certification Bodies.

CERTIFICATO n°
CERTIFICATE n° **52723**

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

ELETTRO PINTO S.R.L.

IT - 84087 SARNO (SA) - VIA BEVERATURO SNC

NELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS

IT - 84087 SARNO (SA) - VIA BEVERATURO SNC

HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE CHE E' CONFORME ALLA NORMA
HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS A ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD

UNI EN ISO 14001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

SETTORE CODE **IAF 28**

Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di pubblica illuminazione, impianti elettrici, impianti di climatizzazione, impianti di rete di trasmissioni dati, videosorveglianza e cablaggio strutturato

Maintenance ordinary and extraordinary of public lighting systems, electrical systems, air conditioning systems, data transmission network systems, video surveillance and structured cabling.

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT 09

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE	11/08/2015
DATA DELIBERA DECISION DATE	05/08/2021
DATA SCADENZA EXPIRY DATE	10/08/2024
EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	05/08/2021



CERTIQUALITY S.r.l. IL PRESIDENTE
Via G. Giardino 4 - 20123 MILANO (MI) - ITALY



SGA n. 001 D

Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements.



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

CERTIFICATO n°
CERTIFICATE n° **52724**

*IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.*

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

ELETTRO PINTO S.R.L.

IT-84087 SARNO (SA) - VIA BEVERATURO SNC

NELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS

IT - 84087 SARNO (SA) - VIA BEVERATURO SNC

HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CHE E' CONFORME ALLA NORMA
HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS A SAFETY MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD

UNI ISO 45001:2018

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

SETTORE CODE **IAF 28**

Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di pubblica illuminazione, impianti elettrici, impianti di climatizzazione, impianti di rete di trasmissioni dati, videosorveglianza e cablaggio strutturato

Maintenance ordinary and extraordinary of public lighting systems, electrical systems, air conditioning systems, data transmission network systems, video surveillance and structured cabling.

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF MANAGEMENT S SYSTEMS

PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE	12/08/2015
DATA DELIBERA DECISION DATE	05/08/2021
DATA SCADENZA EXPIRY DATE	11/08/2024
EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	05/08/2021



CERTIQUALITY S.r.l. IL PRESIDENTE
Via G. Giardino 4 - 20123 MILANO (MI) - ITALY



SCR n. 002 F

Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements.



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

**X****ORDINE DI ACQUISTO**

Pagamento

Ordine n° 129-21EP del 18/12/2021

Vedi cond. generali

(fornitore)

Luogo di consegna

Spett.le**La Gardenia S.r.l.**

Aeroporti di Roma S.p.A. c/o Magazzino ETV Cargo City - Aeroporto di Fiumicino

Via Gorizia, 15 c/o Agenzia Sbarra - 86170 Isernia**P.IVA/C.F. 05983520635**

Modalità di consegna

Tel. 0817805690

n.a.

Data di consegna

Come concordato

Pos.	Descrizione Merce	U.M.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
	<p>Attività in subaffidamento 2%.</p> <p>Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria e assistenza tecnica sui sistemi di gestione/ movimentazione merci Cargo City – presso l'Aeroporto L. da Vinci di Fiumicino - C.I.G.: 8003429E88</p> <p>Contratto Quadro n. CQ20190081</p> <p>Luogo delle prestazioni: Aeroporti di Roma Spa - Via Pier Paolo Racchetti, 1 -00054 Fiumicino (Roma) presso Area Magazzino ETV della Cargo City - Aeroporto internazionale "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino.</p> <p>Servizio di pulizia impianti in sub/affidamento 2% (rimozione guano, disinfestazione/sanificazione). Le lavorazioni e forniture saranno realizzate in accordo alle specifiche tecniche/ capitolato tecnico attinenti le attività in oggetto.</p> <p>L'ordine è da considerarsi aperto.</p> <p>Le prestazioni e forniture saranno contabilizzate a misura, in funzione delle attività eseguite secondo le voci di costo di cui alla Vs offerta n° 416/2021 del 25/11/2020. Variazioni di costo e/o aliquote diverse da quanto sopraindicato, saranno eventualmente, applicati in relazione ad altri accordi preliminari intercorsi e sottoscritti.</p> <p>Gli importi sono indicativi e verranno liquidati solamente i quantitativi effettivamente realizzati; il non raggiungimento dell'importo contrattuale non autorizza il fornitore a richiedere la differenza dell'importo.</p> <p>Opere aggiuntive: a misura, a corpo, in economia. Nell'eventualità di attività aggiuntive, servizi, altro, extra offerta e/o differenti a quanto indicato nelle specifiche tecniche, sia nelle sostanze quanto nelle quantità, queste saranno sempre precedute da nuovo preventivo ed autorizzate dai responsabili dell'ufficio acquisti ovvero dai p.m./ referenti tecnici responsabili di commessa, con comunicazione scritta. Le attività aggiuntive saranno comunque oggetto di verifiche e misurazioni finali dalle quali si evinceranno i rendiconti contabili effettivi delle lavorazioni compiute. Non sarà riconosciuto addebito di lavori e forniture aggiuntive prive di autorizzazione.</p> <p>Inizio attività: a seguito di richiesta di Servizio da parte del ns.</p>				

**X****ORDINE DI ACQUISTO**

Pagamento

Ordine n° 129-21EP del 18/12/2021

Vedi cond. generali

(fornitore)

Luogo di consegna

Spett.le**La Gardenia S.r.l.**Aeroporti di Roma S.p.A. c/o Magazzino ETV Cargo
City - Aeroporto di Fiumicino**Via Gorizia, 15 c/o Agenzia Sbarra - 86170 Isernia****P.IVA/C.F. 05983520635**

Modalità di consegna

Tel. 0817805690

n.a.

Data di consegna

Come concordato

Pos.	Descrizione Merce	U.M.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
	<p>responsabile dei lavori, attraverso I modalità concordate in fase di offerta.</p> <p>Durata presunta delle attività: il contratto quadro in oggetto ha scadenza fissata il 25/11/2022.</p> <p>Smaltimento rifiuti: nell'espletamento delle mansioni lavorative, la movimentazione, accantonamento, il trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività realizzate, dovranno essere compiute in conformità delle normative e leggi vigenti.</p> <p>Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro: sarà onere dell'esecutore delle lavorazioni predisporre tutte le azioni concernenti il rispetto delle leggi e normative vigenti a tutela dei lavoratori.</p> <p>Documentazione: ad ultimazione delle lavorazioni, se necessario, dovranno essere prodotte tutta la documentazione attestante la corretta esecuzione delle attività commissionate, in conformità delle legislazioni e normative vigenti.</p> <p>La Elettro Pinto S.r.l. si riserva di concludere in anticipo, senza nulla a pretendere da parte dell'assuntore di attività professionali in oggetto, la validità del presente contratto nel caso in cui si verificasse la cessazione della stipula contrattuale che la scrivente medesima ha con la committente ovvero lo ritenga opportuno per motivi organizzativi e produttivi.</p> <p>Gli oneri per la sicurezza, con particolare riferimento al presente ordine, sono pari a € 150,00 dell'importo in ordine e sono già compresi nello stesso.</p>				
IMPORTO COMPLESSIVO :					€ 1.450,00

Condizioni generali:

Condizioni di fatturazione: l'autorizzazione alla fatturazione verrà emessa dopo approvazione dell'attestato di prestazione/certificato di pagamento in riferimento allo stato di avanzamento delle prestazioni.

Al fine dell'autorizzazione alla fatturazione si richiede:

- evidenza dell'avvenuta consegna dei documenti da presentare prima dell'inizio delle attività in cantiere (documenti in applicazione Art.26 d.lgs 81/08 - Sicurezza sul lavoro e possesso requisiti idoneità tecnico-professionale);

(per ogni Sal)

**X****ORDINE DI ACQUISTO**

Pagamento

Ordine n° 129-21EP del 18/12/2021

Vedi cond. generali

(fornitore)

Luogo di consegna

Spett.le**La Gardenia S.r.l.**Aeroporti di Roma S.p.A. c/o Magazzino ETV Cargo
City - Aeroporto di Fiumicino**Via Gorizia, 15 c/o Agenzia Sbarra - 86170 Isernia****P.IVA/C.F. 05983520635**

Modalità di consegna

Tel. 0817805690

n.a.

Data di consegna

Come concordato

Pos.	Descrizione Merce	U.M.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
------	-------------------	------	------	-----------------	---------------

- copia del DURC in corso di validità;
- documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti;
- dichiarazione di non esistenza di patti di riservato dominio.

Su ogni fattura vano indicati il n° ordine e l'ordine di riferimento del lavoro, nonché il riferimento al CIG (*vedi tracciabilità dei flussi finanziari*)

Le fatture dovranno essere emesse secondo le regole di fatturazione elettronica (art. 1 comma 917 L.205 del 27/12/17) d inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario KRRH6B9.

Tracciabilità dei flussi finanziari: il fornitore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

A tal fine si comunica il codice CUP/CIG relativo all'appalto in oggetto, che dovrà essere indicato i fattura:

C.I.G.: 8003429E88 - Contratto Quadro n. CQ20190081 Lavori di manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria e assistenza tecnica sui sistemi di gestione/ movimentazione merci Cargo City – presso l'Aeroporto L. da Vinci di Fiumicino

Si invita il fornitore a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Condizioni di pagamento: il pagamento delle fatture potrà avvenire solo previo nostro ricevimento della vostra accettazione d'ordine e secondo le seguenti modalità: entro 60 gg dffm.

Il valore dell'ordine è inteso al netto dell'iva. Il fornitore dichiara espressamente che, nella formulazione del prezzo, ha tenuto conto delle condizioni contrattuali nonché dei criteri e delle modalità di contabilizzazione e di fatturazione e pagamento.

Cessione del credito: ai sensi dell'art. 1260 C.C. ultimo comma, è fatto divieto di cedere i crediti derivanti dal presente contratto salva espressa autorizzazione da parte del committente.

Programma lavori: eventuali variazioni alle tempistiche contrattuali (indicate in precedenza) dovranno essere approvate per iscritto.

Sicurezza - norme antinfortunistiche: Il fornitore dovrà attenersi, scrupolosamente a rigorosamente, a quanto in proposito prescritto dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, in particolare in via esemplificativa e non esaustiva: dal D.Lgs. del 09.04.2008 n. 81; dal D.Lgs. del 10.04.2006 n. 195; dal D. Lgs. 02/01/1997 nr. 10; dalle Norme eventualmente emesse nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Polizze e coperture assicurative: il fornitore assume a proprio carico gli oneri derivanti dalle coperture assicurative

		X		ORDINE DI ACQUISTO	
Pagamento		Ordine n° 129-21EP del 18/12/2021			
Vedi cond. generali		<i>(fornitore)</i>			
Luogo di consegna		Spett.le			
Aeroporti di Roma S.p.A. c/o Magazzino ETV Cargo City - Aeroporto di Fiumicino		La Gardenia S.r.l.			
Modalità di consegna		Via Gorizia, 15 c/o Agenzia Sbarra - 86170 Isernia			
n.a.		P.IVA/C.F. 05983520635			
		Tel. 0817805690			
Data di consegna		Come concordato			
Pos.	Descrizione Merce	U.M.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
<p>necessarie. La società assicuratrice e le condizioni di tutte le polizze dovranno essere di gradimento della Committente</p> <p>Riservatezza: il fornitore si impegna a nome del proprio personale, a non fornire a terzi alcuna notizia concernente le attività specifiche della Elettro Pinto Srl e dei suoi clienti ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non arrecare pregiudizio alcuno.</p> <p>Trattamento dei dati: i dati raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto descritto sull'informativa privacy allegata all'ordine che si prega di restituire controfirmata per presa visione.</p> <p>Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente documento vale quanto previsto dalla vigente normativa e dalla legge italiana. Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente ordine è esclusivamente quello di Nocera Inferiore</p>					
		<i>Firma</i>			
		<i>(Elettro Pinto S.r.l.)</i> 			

		<i>Timbro e firma per accettazione</i>	
<p>Con la presente accettiamo tutte le condizioni generali e particolari, prezzi e qualsiasi altra regola fissata dal vostro Ordine di acquisto e qualsiasi allegato ad esso, interamente ed esattamente come sopra trascritto e/o menzionato.</p>		<i>(fornitore)</i> 	

IMPIANTO AUTORIZZATO AL RECUPERO E RICICLAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D.M. 5/2/98)
TRASFORMAZIONE ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI
TRITURAZIONE E SEPARAZIONE CAVI DI RAME – RECUPERO BANDA STAGNATA

Associata ASSINDUSTRIA SALERNO – ASSOFERMET

REG. N. 3197
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14011:2015
Reg. UE 333/2011 art. 6
Reg. UE 715/2013

CONTRATTO n° 05 del 01/10/2019

Con la presente scrittura privata tra la Sider Pagani S.r.l. e la

Ditta **ELETTROPINTO SRL** con sede in **SARNO (SA)**

Via **BEVERATURO,SNC** P. I.V.A.: 03903710659

Amministratore : **PINTO ANTONIO** tel.

ATTIVITA' ESERCITATA: IMPIANTISTICA

1. La ditta Sider Pagani S.r.l. si impegna con il proprio personale ed i propri automezzi al ritiro, trasporto dei rifiuti costituiti da: **ROTTAMI DI FERRO-ACCIAIO 170405-CAVI ELETTRICI 170411**
2. I prelievi saranno effettuati previa richiesta telefonica ed effettuata entro 48 ore dalla chiamata.
3. Il costo fisso del contratto è **gratuito**.
4. Il costo per il ritiro dei suddetti rifiuti sarà concordato in riferimento alle quotazioni della CCIAA di Milano.
5. Il contratto ha validità di anni 1 (uno) e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno per un massimo di anni 3 (tre) salvo disdetta da farsi, da una delle due parti, almeno 30 gg prima della scadenza a mezzo raccomandata a/r.
6. La validità del presente contratto è subordinata ad almeno n° 3 prelievi da effettuarsi nel corso dell'anno. In caso contrario, trascorso il termine di un anno, il presente contratto non avrà più valore.
7. I ritiri dei rifiuti saranno obbligatoriamente accompagnati dal formulario di identificazione correttamente compilato in ogni sua parte.
8. Per ogni controversia che si dovesse verificare il foro competente sarà quello di Nocera Inferiore (SA).

LA DITTA
SIDER PAGANI s.r.l.
Via della Rinascita, 10
84010 S. Egidio M. Albino (Sa)
Partita IVA 01158240653
Tel. 081.5155769 Fax 081.5153963

IL CONTRAENTE



ELETTRO PINTO s.r.l.
L'Amministratore

Qualora il presente messaggio via fax fosse da Voi ricevuto erroneamente vogliate gentilmente comunicarcelo a mezzo telefax al nr. **0815153963** o tramite e-mail al seguente indirizzo **siderpagani@siderpagani.it** e distruggere il messaggio ricevuto per errore. Quanto precede ai fini del rispetto della Legge sulla Privacy (D.Lgs 196/03) che regola la materia sulla tutela dei dati personali."

SEDE LEGALE: Via della Rinascita, 10 – 84010 S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)

IMPIANTO E UFFICI: Via della Rinascita, 10 – 84010 S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) – Tel. 081.5155769 – Fax 081.5153963

<http://www.siderpagani.it> – e-mail: siderpagani@siderpagani.it – Partita IVA 0115824 065 3



**ESPURGO POZZI NERI
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI**

di Alfonso Squitieri

P. IVA 0353994 065 4

SPETT/LE ELETTRIO PINTO S.R.L.

VIA BEVERATURA, 36

84087 SARNO(SA).

P.IVA 03903710659

Oggetto : Contratto d'opera

Il sign. Squitieri Alfonso in qualità di titolare della omonima Ditta,
ed il Sign. MOROSINI GIULIANA convengono e stipulano quanto segue.

La Ditta s'impegna ad eseguire i seguenti lavori:

- Trasporto liquami civili,
- Pulizia vasca,
- Osturazione tubi,
- Lavaggio e disinfestazione.

Il nostro servizio viene offerto in metri cubi per un importo di Euro 25,00
mq oltre IVA .Il prezzo del presente contratto oltre a quello già pattuito in
mq è di Euro 130,00 compreso IVA da versare all'atto della firma.

Informandovi fin d'ora che l'importo così pattuito ci sarà comunque dovuto
indipendentemente dal ns.servizio .Il presente contratto a validità annuale
e tacitamente rinnovabile.

Si precisa in oltre che la Ditta è in regola con la vigente legislazione
competente in servizi di ecologia, giusta autorizzazione n.NA 000529/0 del
26/06/01 rilasciata dalla Regione Campania.

Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le
parti se non derogate o modificate.

Per quanto non espressamente prevista nella presente scrittura si fa
riferimento alla vigente legislazione.

Qualunque controversia insorgesse tra le parti il presente atto sarà
registrato presso l'Ufficio Del Registro Di Salerno con l'aggravio della
spese della parte inadempiente.

In segno di accettazione vogliate ritornarci copia del presente contratto
debitamente firmata.

SARNO 02/06/2005

PER ACCETTAZIONE
Morosini Giuliana

LA DITTA

SQUITIERI ALFONSO

SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI
Via Fossalupara Inferiore, 13 - SARNO (SA)
Cell. 3289449585 Tel. 081 950617
C. F. SQTUN688M37F912L
P. IVA 0353994 065 4



Via Scafati, 99
80040 Poggiomarino (NA) – Italia
P.Iva 08961061213
commerciale@globalinkjet.eu
global.ink-jetsrls@pec.it
Tel. e Fax 081 528 41 55
Tel. 081 362 43 67
www.globalinkjet.it

NUMERO CONTRATTO* 160

SPETT.LE ELETTO PIO SRL

VIA BEVERATURO, SNE

PIOST-SARNO (SA)

**CONTRATTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO
E RECUPEROTONER ESAUSTI**

SARNO, li 02-12-2021

* Compilazione a cura della Global Ink-jet s.r.l.s.

GLOBAL INK-JET s.r.l.s.

Via Scafati, 99 – 80040 Poggiomarino (NA) – Italia
P.Iva 08961061218
commerciale@globalinkjet.eu
global.ink-jetsrls@pec.it
Tel. e Fax 081 528 41 55
Tel. 081 362 43 67
www.globalinkjet.it

Gentile Cliente,

L'esigenza di conservare il nostro Ambiente è diventata ormai una costante, e soprattutto una necessità per tutte quelle aziende che intendono distinguersi e desiderano dare il proprio contributo per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni.

GLOBAL INK-JET s.r.l.s., azienda autorizzata per la raccolta dei rifiuti speciali non pericolosi, **AUA prot.257 del 24/04/2019, di cui alla Det.Dir. n.2700 del 10/04/2019 della Città Metropolitana di Napoli, Iscrizione al n.1010/A del Registro delle Imprese di cui all'art. 216 comma 3 del D.Lgs 152/06,** fornisce l'opportunità di ridurre il proprio impatto ambientale effettuando il ritiro delle cartucce-toner esauste direttamente presso il domicilio degli aderenti al servizio.

Si ricorda, inoltre, che il corretto smaltimento dei toner esausti è un obbligo di legge, più precisamente

"TESTO UNICO SULL'AMBIENTE"

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Art. 188-256) e D.Lgs. 16/01/2008 n. 4

Stabilisce che *chiunque, in violazione dei divieti, abbandona o smaltisce rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani in cassonetti-discardie oppure li affida a persone non autorizzate non procedendo ad un corretto smaltimento del rifiuto è punito con pesanti sanzioni amministrative.* Ricordiamo che per legge *chi produce il rifiuto ne è anche responsabile e le pene vengono applicate ai responsabili delle imprese stesse.*

TUTTE LE AZIENDE E I PRIVATI SONO TENUTI A SMALTIRE CORRETTAMENTE

LE CARTUCCE ESAUSTE ALMENO UNA (1) VOLTA L'ANNO.

Tali disposizioni, lo ricordiamo, sono attestate dagli operatori iscritti all'Albo Gestori Rifiuti, con rilascio del **FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti) almeno 1 volta l'anno.**

Tuttavia, non tutti i rivenditori di consumabili, tecnici riparatori di fotocopiatrici o rigeneratori di cartucce laser e cartucce ink-jet agiscono in possesso di autorizzazioni specifiche per la gestione di questi materiali (che per la Legge sono rifiuti).

I titolari di imprese ed i responsabili di enti che non assolvono al corretto smaltimento dei rifiuti, rischiano delle sanzioni:

L'articolo 256 del D. Lgs 152/2006 dispone, per i rifiuti non pericolosi, che *chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione [...] è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00.*

CONTRATTO DI SERVIZIO DI PRELIEVO E RECUPERO DI CONSUMABILI**PROVENIENTI DA MACCHINE DA STAMPA**

Ditta/Ente ELETTRO PINO SRL		
Indirizzo VIA BEVERAIO, SNE	Città SARNO	Prov. SA
P.Iva 03903710659	C.F.	
Referente	Telefono 0815136394	Fax
E-mail INFO@ELETTROPINO.IT	PEC INFO@PEC.ELETTROPINO.IT	

Dichiara di voler affidare a GLOBAL INK-JET s.r.l.s. l'esecuzione del servizio di raccolta/trattamento dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, rifiuti speciali avviabili al riutilizzo ed identificati al punto 13.20 del D.M. 5/2/1998 (modificato dal D.M. n. 186/2006) con Codice CER 08.03.18 e Codice CER 16.02.16, come di seguito descritti:

- Gruppo cartuccia e/o cartuccia toner per stampanti laser e fotocopiatrici
- Cartucce a getto d'inchiostro per stampanti e fax
- Cartucce nastri per stampanti ad aghi

1. RITIRI – CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO - DOCUMENTAZIONE

GLOBAL INK-JET s.r.l.s. fornirà al Cliente un contenitore, a titolo gratuito, da riempire con rifiuti da smaltire (di seguito ECOBOX), il cui ritiro verrà effettuato secondo le norme in vigore (cif. *tutte le aziende e i privati sono tenuti a smaltire correttamente le cartucce esaurite almeno 1 volta l'anno*) alla scadenza del contratto, o su espressa richiesta del Cliente.

Le cartucce di toner vuote devono essere inserite nelle apposite buste che sono presenti nella scatola dei toner nuovi (sostituzione cartucce) e successivamente inserite nel sacco di plastica presente nell'ECOBOX. Il contenitore di cartone ECOBOX rimane sempre presso i Vostri uffici o presso gli uffici dei Clienti finali. Gli operatori specializzati addetti al ritiro sostituiranno solo il sacco in plastica interno all'ECOBOX.

Se saranno trovati prodotti diversi da quanto detto verrà addebitata in fattura una penale in base alla tipologia e alla quantità.

Il confezionamento dei rifiuti negli appositi contenitori forniti, è a carico del Cliente produttore, e secondo le identificazioni descritte e/o illustrate. La GLOBAL INK-JET s.r.l.s. si riserva il diritto di non ritirare i contenitori qualora non sia stata eseguita dal Cliente la procedura in conformità alle disposizioni impartite.

Il personale della GLOBAL INK-JET s.r.l.s. dovrà essere messo in condizione di effettuare il proprio servizio in modo agevole ed adeguato restando esclusa, in caso contrario, ogni e qualsivoglia responsabilità nei confronti del Cliente.

GLOBAL INK-JET s.r.l.s. garantisce l'esecuzione del servizio nel rispetto delle norme vigenti sia per la raccolta sia per il trasporto dei rifiuti. A seguito della ricezione dell'*Ordinedi ritiro* da parte del Cliente si declina ogni responsabilità derivante dalla difformità delle caratteristiche dei rifiuti consegnati rispetto a quanto indicato sul Formulario di Identificazione.

Al fine della corretta gestione del rifiuto, GLOBAL INK-JET s.r.l.s. provvederà a rilasciare al Cliente prima copia del FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti) dove verranno riportati la tipologia e il peso approssimativo del rifiuto comunicati dal produttore dello stesso. GLOBAL INK-JET s.r.l.s. si riserva di verificarne a destino l'esatta corrispondenza con quanto dichiarato e indicato nel FIR e, successivamente, trasmetterà al Cliente l'ultima (4°) copia del FIR completa di tale accertamento e relativa fattura.

I documenti accompagnatori dei rifiuti saranno conformi alle attuali disposizioni di legge. Eventuali irregolarità di servizio, causate dall'inesattezza dei dati forniti dal Cliente, che arrechino ritardi e/o sanzioni, non potranno essere addebitate alla GLOBAL INK-JET s.r.l.s., assumendo il Cliente con la sottoscrizione del presente contratto, l'impegno di manlevare GLOBAL INK-JET s.r.l.s. da ogni e qualsivoglia responsabilità conseguente.

2. COSTO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo dovuto alla GLOBAL INK-JET s.r.l.s. viene determinato e convenuto nella misura di quanto segue
Mod. A *

Il presente contratto ha un costo annuo pari a € 80 + IVA, per un totale di ritiri 1 all'anno.

Ogni ritiro prevede costi di trasporto e gestione pari a € "/.

Nel servizio è compreso un quantitativo di rifiuti pari a Kg 20. Al superamento di tale soglia, ogni ritiro verrà conteggiato in misura di 7,60 €/Kg.

Inoltre, verranno forniti nr. 1 ECOBOX a titolo gratuito che, ricordiamo, potranno essere ritirati dai nostri addetti solo se pieni.

Il servizio si riferisce ad operazioni di ritiro effettuate in ogni singola sede.

I prezzi sono da intendersi esclusi di IVA e di eventuali costi di spedizione per ECOBOX aggiuntivi.

*In allegato, eventuali condizioni contrattuali per accordi extra.

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del costo annuo del contratto deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione dello stesso. GLOBAL INK-JET s.r.l.s. provvederà ad inviare entro il giorno successivo fattura commerciale a mezzo mail.

Il pagamento di ogni singolo ritiro deve avvenire contestualmente alla consegna della fattura di riferimento al formulario emesso, o come concordato Bonifico Bancario.

Ove diversamente concordato, in caso di mancato puntuale pagamento del servizio alla scadenza il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002. Nessuna contestazione di carattere tecnico o commerciale da diritto al Cliente alla sospensione dei pagamenti. GLOBAL INK-JET s.r.l.s. si riserva la facoltà di sospendere in tutto o in parte l'erogazione del servizio nei confronti del Cliente che sia in mora sul pagamento sino all'integrale pagamento di quanto dovuto.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di un (1) anno dalla data di sottoscrizione. Sarà rinnovato automaticamente salvo espressa disdetta da parte del cliente, da comunicarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata oppure Raccomandata a/r entro 60 giorni dalla scadenza.

5. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Cliente ha il diritto di recedere dal presente contratto entro 7 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

GLOBAL INK-JET s.r.l.s. potrà risolvere il rapporto contrattuale e conseguentemente interrompere il servizio, in caso di:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte del Cliente (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il ritardo e/o mancato pagamento di quanto dovuto);
- il conferimento di rifiuti diversi e non conformi a quanto indicato dal Codice CER 08.03.18 e Codice CER 16.02.16 (D.Lgs. 152/2006).

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di GLOBAL INK-JET s.r.l.s. al risarcimento dei danni subiti e subendi.

In nessun caso GLOBAL INK-JET s.r.l.s. avrà obbligo di rimborsare al Cliente i costi già sostenuti dalla data di sottoscrizione del contratto.

IL CLIENTE

ELETTRO PINTO s.r.l.
L'Amministratore

GLOBAL INK-JET S.R.L.S.
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Via Scafati, 99 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
081 528 41 55 - IVA: 08961061218
commerciale@globalinkjet.eu
GLOBAL INK-JET S.R.L.S.
AUA prot. 257 del 24/04/2019
di cui alla Det. Dir. n. 2700 del 10/04/2019
della Città Metropolitana di Napoli
Iscrizione al n. 1010/A del Registro delle Imprese
di cui all'art. 216 comma 3 del D. Lgs. 152/06

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 D.Lgs. n. 196 del 30-06-2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) nel rispetto del D. Lgs. n°196/03 sulla protezione dei dati personali La informiamo su modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali. Il trattamento, improntato sui principi di correttezza, liceità e riservatezza, sarà effettuato dai nostri incaricati (impiegati amministrativi e addetti alla reception) con modalità manuali e informatizzate per le seguenti finalità: 1. comunicazione iniziative promozionali della nostra azienda direttamente al suo indirizzo; 2. Trasmettere i suoi dati a soggetti terzi incaricati di attuare iniziative di comunicazione commerciale. Il conferimento dei dati è facoltativo per quanto riguarda i precedenti punti 1 e 2. I dati personali in parola non sono soggetti a diffusione e saranno da noi utilizzati esclusivamente nell'ambito della normale attività amministrativa; i dati medesimi in forma anonima, saranno inoltre trattati per redigere statistiche operative e commerciali. Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è GLOBAL INK-JET S.R.L.S., avente sede in via Scafati n° 99 Poggiomarino (NA) CAP 80040, a cui lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dall'articolo 7 Lgs. N.196/03. La Direzione

Dichiaro di accettare i termini dell'informativa sulla privacy

IL CLIENTE

ELETTRO PINTO s.r.l.
L'Amministratore

IL GESTORE
GLOBAL INK-JET S.R.L.S.
GLOBAL INK-JET S.R.L.S.
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Via Scafati, 99 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
Tel. Fax 081 528 41 55 - IVA: 08961061218
commerciale@globalinkjet.eu
AUA prot. 257 del 24/04/2019
di cui alla Det. Dir. n. 2700 del 10/04/2019
della Città Metropolitana di Napoli
Iscrizione al n. 1010/A del Registro delle Imprese
di cui all'art. 216 comma 3 del D. Lgs. 152/06



AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale: Corso Europa 17, 20154 Milano - Italia
 PEC: axa@axa.it - C.A.P. 20122 - C.C.I.A.A. n. 0211/168/025 interamente versato
 146.50 del Registro della Imprese di Milano P. E. e P.I.V.A. n. 00502170018
 Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 25763311
 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAS ai sensi dell'Art. 2497 bis C.C.
 Iscrizione Albo Imprese IVA55 n. 1/00225
 Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA (iscritto all'Albo Gruppi IVA55 con n. 041)
 Impresa autorizzata al esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
 del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

REOL

RC Aziende

Anagrafica della polizza

Ramo 7	N° polizza 402976137	Codice 007012 Agenzia SALERNO Indirizzo VIA FRATELLI DE MATTIA 85 84123 SALERNO SA Tel. 089-229929 Fax ===	E-mail AG7012@AXA-AGENZIE.IT
-----------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Contraente (denominazione sociale) ELETTO PINTO		Cod. Cliente ===	Cod. Fiscale / Partita IVA 03903710659	
Indirizzo VIA BEVERATURO		Comune SARNO		Provincia SA
Cod. Prodotto 7E6364	Allegati che integrano la polizza Fascicolo informativo Mod. 3553 Ed.03/2013 N° allegati 0		Settore / Codice rischio 42201	Tariffa ===
La polizza decorre dal 02/03/2018		La polizza scade il 24/10/2022		Scadenza prima rata 24/10/2018
Adeguamento automatico ===		N. indice ===	Convenzione ===	Vincolarità ===
Polizza sostituita 402469421	Ramo ===	Ultima rata pagata 24/10/2017	Premio imponibile euro 800,00	Rischi comuni - N° polizza ===
Coassicurazione		n. Polizza Delegataria		
Quota AXA Assicurazioni ===		Cod. Delegataria ===		

Premio di polizza

PREMIO ANNUO	Premio netto euro	Di cui complementi/ diritti euro	Premio imponibile euro	Imposte totali euro	Premio Totale prima rata euro
	800,00	===	800,00	178,00	978,00
PRIMA RATA	Premio netto euro	Di cui complementi/ diritti euro	Premio imponibile euro	Imposte totali euro	Premio Totale prima rata euro
	0,00	===	0,00	0,00	0,00
COMPENSO DELL'AGENTE PER LA CONSULENZA PRESTATO AL CLIENTE Compenso concordato con l'agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. Il presente importo non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.					0,00
TOTALE A PAGARE PRIMA RATA					0,00
RATE SUCCESSIVE	Premio netto euro	Di cui complementi/ diritti euro	Premio imponibile euro	Imposte totali euro	Premio Totale prima rata euro
	800,00	===	800,00	178,00	978,00
COMPENSO DELL'AGENTE PER LA CONSULENZA PRESTATO AL CLIENTE Compenso concordato con l'agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. Il presente importo è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.					===
TOTALE A PAGARE RATE SUCCESSIVE					978,00

Emessa in 3 esemplari	il 28/02/2018	alle ore 09:32	Data pagamento del premio di rata iniziale
-----------------------	---------------	----------------	--------------------------------------------

Il Contraente
 ELETTO PINTO s.r.l.
 L'Amministratore

AXA Assicurazioni S.p.A.
 Il Consulente AXA per quietanza

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente ai sensi degli Art.1892, 1893 e 1910 C.C. dichiara:		SI	NO
1)	di avere polizze in corso per i rischi previsti nella presente polizza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2)	Negli ultimi cinque anni si sono verificati sinistri per i rischi previsti dalla presente polizza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3)	Gli sono stati annullati per sinistri contratti per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4)	di essere a conoscenza di alti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Avvertenza

Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il Contraente
 ELETTO PINTO s.r.l.
 L'Amministratore





AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20164 Milano - Italia
 P.E.C. (Assicurazioni) axa@legalmail.it - Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato
 Iste lo del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.IVA n. 02002170019
 Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU al sensi dell'art. 2497 bis C.C.
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.000725
 Capigruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto al Albo Gruppi IVASS con il n. 041
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
 del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

REOL

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Contraente dichiara altresì di conoscere ed accettare quanto contenuto nel Fascicolo Informativo della polizza **R.C. Rischio Azlende** (modello ed edizione come riportato nella prima pagina di polizza), comprendente la Nota Informativa, integrata dal Glossario e le Condizioni Generali di Assicurazione.

Si precisa inoltre che la garanzia R.C. Prodotti (Unità tecnica 03), qualora prevista dal presente contratto, è stata emessa sulla base del Questionario R.C. Prodotti Mod. 3586, che il Contraente dichiara di aver compilato e sottoscritto e che costituisce parte integrante della presente polizza.

Il Contraente/Assicurato prende atto che eventuali variazioni significative della gamma prodotti non rese note o non accettate da AXA (es. produzione di nuovi prodotti e/o la produzione di prodotti con caratteristiche sensibilmente difformi da quelli precedentemente assicurati), possono costituire aggravamento del rischio ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 C.C. (si veda anche quanto previsto dall'Art. 5 - Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza **R.C. Rischio Azlende**).

Il Contraente
ELEUTRO PINTO s.r.l.
 Amministratore

AXA Assicurazioni S.p.A.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli Artt. seguenti delle "Condizioni Generali di Assicurazione":

Art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro, decadenza parziale o totale dal diritto all'indennizzo; Art. 8 - Diritto di recesso dal contratto dopo ogni sinistro; Art. 9 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 60 giorni prima della scadenza; Art. 11 - Foro competente; Art. 14 - Regolazione del premio, sospensione dell'Assicurazione in caso di mancata comunicazione in tempo utile degli elementi di rischio variabili; facoltà della Società di recedere dal contratto in caso di mancata regolazione del premio; Artt. 19 e 22 - Esclusioni RCT, RCO; nonché se prevista la Sezione R.C. Prodotti: Art. 26 - Esclusioni; Art. 28 - Inizio e termine della garanzia; nonché se previste le Garanzie Complementari R.C. Postuma; R.C. Malattie professionali; Garanzia Complementare P50 - Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in U.S.A., Canada e Messico, facoltà della Società di recedere dalla garanzia al termine di ogni annualità; tacita proroga della garanzia in mancanza di disdetta 60 giorni prima della scadenza.

Condizione Particolare (Operante per tutte le sezioni di polizza): Paesi sottoposti a sanzioni internazionali inefficacia del contratto.

Nonché delle seguenti Condizioni Speciali o Aggiuntive:

ESCLUSIONE OPERANTE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA - Paesi sottoposti a sanzioni internazionali - Inefficacia del contratto

Il Contraente
ELEUTRO PINTO s.r.l.
 Amministratore

AXA Assicurazioni S.p.A.

Gentile Cliente, è disponibile sul sito della Compagnia www.axa.it, l'Area Clienti, un'area riservata ai contraenti, cui potrà accedere tramite le credenziali già in suo possesso o comunque acquisibili nella predetta area (www.axa.it/areaclienti). Nell'Area Clienti potrà consultare le Sue posizioni assicurative.

Se possiede una Polizza RC Auto, dal 1 luglio 2015 potrà inoltre ricevere l'attestato di rischio; in ogni caso, potrà richiedere l'invio dello stesso anche con modalità telematiche aggiuntive attivate Sua previa richiesta.





AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale: Corso Cavour, 47, 20154 Milano - Italia
 P.C.I. assicurazioni Italia leggenda - Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.IVA n. 00502170018
 Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1570311
 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
 Iscrizione A.R.O. Impresa IVASS n. 1.09.025
 Capigruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Asso Gruppi IVASS con il n. 041
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
 del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

REOL

RC Aziende

Ramo	N° allegati	N° polizza	Cod. Agenzia	Agenzia
7	0	402976137	007012	SALERNO

E-mail Contraente		N° telefono Contraente	
Contraente (denominazione sociale)		Cod. Cliente	Cod. Fiscale / Partita IVA
ELETTO PINTO			03903710659
La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 402976137			

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO	
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, TELEGRAFICI, RADIOFONICI, TELEVISI, IDRAULICI, TERMICI DI RISCALDAMENTO, DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO	

UNITA' TECNICA	GARANZIA - PRESTAZIONE	MASSIMALI ASSICURATI		
		Per sinistro	Con il limite per persona di	Con il limite per cose o animali
1	R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi	3.000.000,00 Euro	3.000.000,00 Euro	3.000.000,00 Euro
2	R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro	3.000.000,00 Euro	3.000.000,00 Euro	==

REGOLAZIONE PREMIO (art. 14 delle C.G.A.)				
Elementi di rischio variabili	Importo	Garanzia	Tasso	Premio Imponibile
Preventivo annuo retribuzioni totale	52.000,00 Euro	R.C.T. - R.C.O.	14,00 ‰	0,00 Euro
Sconto commerciale applicato RC		=== %		
Premio R.C. minimo della regolazione comunque acquisito				800,00 Euro





AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 P.I.C. Assicurazioni Italia Legittimata - Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato
 Ufficio del Registro della Imposta di Bolso C. F. e I.P.A. n. 09902170019
 Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1976911
 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEE HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
 Iscrizione R.I.C. Imprese IVASS n. 1100725
 CIP Gruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto al Albo Gruppi IVASS con il n. 041
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
 del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

REOL

PREMIO IMPONIBILE DI POLIZZA	
R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro	800,00 Euro
TOTALE	800,00 Euro

PRECISAZIONI

Il Contraente
ELETTO PINTO s.r.l.
 Amministratore

AXA Assicurazioni S.p.A.





AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 PEC: axa@assicurazioni.it - Capitali Sociali € 211.168.625 interamente versato
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. E. e R.I.M.A. n. 099592170018
 Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING S.A.U. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
 Fondazione Albo Imprese IVASS n. 104925
 Capigruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritta al Albo Gruppi IVASS con il n. 044
 Ingresso autorizzato al servizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
 del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

REOL

Agenzia SALERNO	Codice 007012	Ramo 7	N° 402976137
--------------------	------------------	-----------	-----------------

Mezzi di pagamento consentiti da AXA

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:


- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Il Contraente
ELETTO PINTO S.r.l.
 Amministratore



AXA Assicurazioni S.p.A.






AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale in Evrencia Generale - Viale Cesare 13 - 30100 Padova - Italy
 P.I.C. 04420000200 - Registro Imposte di Padova n. 04420170001 - C.A.B. 04420000200
 AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Operativa - Viale Cesare 13 - 30100 Padova - Italy
 P.I.C. 04420000200 - Registro Imposte di Padova n. 04420170001 - C.A.B. 04420000200
 AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Operativa - Viale Cesare 13 - 30100 Padova - Italy
 P.I.C. 04420000200 - Registro Imposte di Padova n. 04420170001 - C.A.B. 04420000200

PERIODO DI ASSICURAZIONE AL QUALE IL PREMIO È RIFERITO

DALE	24/10/2021	ALLE	24/10/2022
ORE 24 DEL		ORE 24 DEL	
PREMIO IMPONIBILE	861,22		
IMPOSTE	178,28		
TOTALE IN EURO	979,50		
COMPENSO AGENTE			
TOTALE A PAGARE	979,50		

DATA DELL'INCASSO

GIORNO 24 MESE 10 ANNO 2021

I PAGAMENTI EFFETTUATI A MEZZO ASSEGNO
 VENGONO ACCETTATI SALVO BUONI FINE.

AXA Assicurazioni S.p.A.
 L'Amministratore Delegato

[Signature]

RAMO E CODICE PRODOTTO 7 RC AZIENDE 7E63

N° POLIZZA 402976137

CODICE AGENZIA 7012

SUB-AGENZIA 00000

COASS. 1

VINCOLO INDICE

COEFF. DI RIVALUTAZIONE

FRAZIONAMENTO 01

CODICE FISCALE CONTRAENTE 03903710659

ELETTRÒ PINTO
 VIA BEVERATURO
 34087 SARNO SA

Rif. RT13784

Spett.le
ELETTRO PINTO S.R.L.
in persona del legale rappresentante p.t.
info@pec.elettropinto.it

COMUNICAZIONE VIA PEC

OGGETTO: *richiesta di attribuzione del Rating di legalità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 (di seguito, Regolamento).*

Si comunica che l'Autorità, nella sua adunanza del giorno 1 luglio 2021, ha esaminato la domanda per l'attribuzione del Rating di legalità da Voi depositata in data 29 aprile 2021.

In base alle dichiarazioni rese, nonché all'esito delle valutazioni effettuate, l'Autorità ha deliberato di attribuire a ELETTRO PINTO S.R.L. (C.F. 03903710659) il Rating di legalità con il seguente punteggio:



L'impresa sarà inserita nell'elenco previsto dall'art. 8 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento, il Rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento, l'impresa è tenuta a comunicare all'Autorità gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori, la perdita di requisiti premiali e le variazioni dei dati riportati nei propri certificati camerali rilevanti per il rilascio del Rating. La violazione di tali obblighi comporta l'applicazione dell'art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

Firmato digitalmente da

FILIPPO ARENA

C = IT
Data e ora della firma:
01/07/2021 16:50:07



Elettro Pinto S.r.l.

Via Beveraturo, s. n. c., 84087 – Sarno (SA)
C. F./P. IVA: 03903710659
Tel. +39.081.51.36.394 / Mob. +39.393.95.68.382
PEO: info@elettropinto.it
PEC: info@pec.elettropinto.it
Sito web: www.elettropinto.it

**MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL MOGC EX
D. LGS. 231/2001 DA PARTE DEI DIPENDENTI E DEI
COLLABORATORI ESTERNI**

Il sottoscritto nato a
..... (...) il .../.../..... e residente/domiciliato in
....., alla (interlineare le voci che non
interessano) Via/Viale/Corso/Piazza, civico
....., in qualità di (interlineare le voci che non interessano)
dipendente/collaboratore esterno della Elettro Pinto s. r. l. o in qualità di
legale rappresentante della
....., C. F./P. IVA:
..... PEC:
con sede legale in (interlineare le voci che non
interessano) Via/Viale/Corso/Piazza, civico ...,
quale soggetto collaboratore esterno,

DICHIARO

di aver preso visione e di accettare il MOGC adottato dalla Elettro Pinto
s. r. l.

Luogo e data

In fede

.....



Elettro Pinto S.r.l.

Via Beveraturo, s. n. c., 84087 – Sarno (SA)
C. F./P. IVA: 03903710659
Tel. +39.081.51.36.394 / Mob. +39.393.95.68.382
PEO: info@elettropinto.it
PEC: info@pec.elettropinto.it
Sito web: www.elettropinto.it

**MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL MOGC EX
D. LGS. 231/2001 DA PARTE DEI SOGGETTI FORNITORI E
CLIENTI**

Il sottoscritto nato a
..... (...) il .../.../..... e residente/domiciliato in
....., alla (interlineare le voci che non
interessano) Via/Viale/Corso/Piazza, civico ...,
in qualità di (interlineare la voce che non interessa) fornitore/cliente della
Elettro Pinto s. r. l. o in qualità di legale rappresentante della
....., C. F./P. IVA:
..... PEC: con
sede legale in (interlineare le voci che non
interessano) Via/Viale/Corso/Piazza, civico
..., quale soggetto (interlineare la voce che non interessa) fornitore/cliente,

DICHIARO

di aver preso visione del MOGC adottato dalla Elettro Pinto s. r. l.

Luogo e data

In fede

.....



Elettro Pinto S.r.l.

Via Beveraturo, s. n. c., 84087 – Sarno (SA)
C. F./P. IVA: 03903710659
Tel. +39.081.51.36.394 / Mob. +39.393.95.68.382
PEO: info@elettropinto.it
PEC: info@pec.elettropinto.it
Sito web: www.elettropinto.it

SCHEDA CANALI DI COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL M. O. G. C. ALL'O. D. V.

Tutti i destinatari del MOGC, in forma riservata, ma non anonima, possono, cartaceamente o attraverso l'indirizzo di posta elettronica dedicato, segnalare all'Amministratore unico, al quale sono attribuite le funzioni di vigilanza, le violazioni del modello, **evidenziando l'area o sotto area di attività coinvolta, la/e norma/e dei Codici etico e disciplinare e/o la/e procedura/e violata/e e, se possibile, le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuta violazione e gli autori della medesima, nonché ogni altra circostanza utile e che dettagli il più possibile il fatto.**

La segnalazione deve essere datata e sottoscritta dal segnalante.